



Dipartimento di Scienze Politiche
CATTEDRA DI
DIRITTO INTERNAZIONALE

LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITÀ DEL KOSOVO
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

RELATORE

Chiar.mo Prof.
Pietro Pustorino

CANDIDATO

Matr.094832
Francesco Mallardo

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

La questione della soggettività del Kosovo nel diritto internazionale

Indice

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO I.

IL KOSOVO: DAL CONFLITTO DEL 1998-99 ALLA SECESSIONE

1. Premesse: un'introduzione geo-politica della regione del Kosovo prima del conflitto del 1998.....	3
1.1. Contesto geografico: la posizione strategica del Kosovo nella penisola balcanica.....	3
1.2. Contesto storico: lo status del Kosovo sotto il governo jugoslavo di Milošević.....	4
2. Il conflitto del 1998-99.....	6
2.1. Le prime fasi del conflitto: lo scontro dell'UÇK con le forze militari jugoslave.....	6
2.2. L' <i>escalation</i> dell'intervento umanitario della NATO.....	8
3. Il dopo-conflitto in Kosovo: il ruolo dell'ONU.....	12
3.1. La risoluzione ONU 1244/1999.....	12
3.2. L'UNMIK e la nascita del protettorato internazionale.....	16
3.3. Un approfondimento sul KFOR.....	18
4. Il dopo-conflitto in Kosovo: il ruolo dell'UE.....	19
4.1. La missione EULEX del 2008.....	19
4.2. I servizi dell'Unione Europea nell'ambito degli affari esteri dell'UE in Kosovo: <i>l'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo e il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea in Kosovo</i>	22
5. La dichiarazione unilaterale di indipendenza del 2008: verso il distaccamento per secessione dalla Serbia.....	23
5.1. Premesse: il piano Ahtisaari.....	24
5.2. I principi alla base della dichiarazione.....	26

CAPITOLO II.

LE CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA KOSOVARA E IL PARERE DELLA CIG DEL 2010

1. Le conseguenze della dichiarazione di indipendenza del Kosovo: cosa cambia nell'amministrazione interna della Kosovo.....30
 - 1.1. Il processo di “*de-serbizzazione*” e la nascita di una nuova costituzione nel 2008...30
2. Il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 2010 nel caso della *Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo*... 34
 - 2.1. Conformità della Dichiarazione al diritto internazionale in generale.....34
 - 2.2. Conformità della Dichiarazione alla risoluzione ONU 1244/1999.....38
3. Le conseguenze della dichiarazione di indipendenza kosovara sul piano delle relazioni internazionali..... 40
 - 3.1. Il caso dell'opposizione spagnola.....40
 - 3.2. Il caso dell'opposizione greca.....42

CAPITOLO III.

VERSO UNA PROGRESSIVA STATUALIZZAZIONE DEL KOSOVO: QUALI PROSPETTIVE FUTURE?

1. Sulla progressiva statualizzazione del Kosovo: cenni introduttivi.....46
2. La recente evoluzione dei rapporti fra il Kosovo e l'Unione Europea.....48
 - 2.1. Il progetto della Commissione Europea per allineare la normativa del Kosovo alla normativa dell'Unione Europea.....49
 - 2.2. Rapporti fra il BEREC e l'ANR del Kosovo: l'Accordo sul roaming del 2019.....52
3. Alcuni recenti sviluppi in termini di riconoscimento della soggettività internazionale del Kosovo.....56
 - 3.1. Il riconoscimento del Kosovo nel contesto dell'Unione Europea: la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*.....56
 - 3.2. Il riconoscimento del Kosovo nel contesto delle Nazioni Unite: una panoramica degli Stati parte delle NU che hanno riconosciuto la soggettività del Kosovo dal 2008 ad oggi.....60
 - 3.3. L'ammissione del Kosovo all'ONU e all'UE: uno scenario possibile?.....62

CONCLUSIONI.....	68
Bibliografia.....	70
ABSTRACT.....	88

“Peace is more than the absence of war. Peace is accord. Harmony.”

Laini Taylor

INTRODUZIONE

La soggettività internazionale del Kosovo è indubbiamente un tema molto dibattuto nel diritto internazionale. Infatti, se da un lato sono circa cento i Paesi che riconoscono ufficialmente lo Stato kosovaro, ancora molti sono gli Stati, fra non riconoscitori e astenuti, ad opporsi alla sua soggettività internazionale. Per poter comprendere le ragioni di tale divisione all'interno della comunità internazionale bisogna senz'altro considerare come lo *status* kosovaro sia mutato gradualmente, passando da provincia serba a Repubblica autonoma. Infatti, prima dello scoppio della guerra del 1998-1999, il Kosovo era considerato una provincia di fatto dipendente dalla Repubblica serba, sebbene tale 'sudditanza' si affievoli, una volta terminato il conflitto bellico nel 1999, con l'adozione della risoluzione n. 1244/1999 che pose la provincia del Kosovo sotto la temporanea amministrazione UNMIK delle Nazioni Unite. Proprio sotto l'amministrazione *pro tempore* dell'UNMIK il Kosovo, godendo di una notevole autonomia, rafforzò le proprie istituzioni, anche grazie a numerose missioni, quale, ad esempio, quella avviata dall'Unione Europea con l'obiettivo principale di sviluppare lo stato di diritto in Kosovo, ossia l'EULEX. In virtù della presenza attiva sul territorio non solo delle Nazioni Unite ma anche dell'Unione Europea, il 17 febbraio 2008, il Kosovo dichiarò - unilateralmente - la propria indipendenza, passando da provincia serba a Stato autonomo. Premesso ciò, si possono ben comprendere le ragioni che portarono la comunità internazionale a dividersi rispetto al riconoscimento o meno di tale entità statale. Infatti, secondo alcuni Stati – fra cui, per ovvie ragioni, anche la stessa Serbia –, la dichiarazione di indipendenza kosovara non sarebbe in alcun modo legittima, avendo violato non solo il diritto internazionale generale, ma la stessa risoluzione n. 1244/1999. Ad ogni modo, la Corte Internazionale di Giustizia, con il parere del 2010, si è pronunciata nel merito della questione, affermando la conformità della dichiarazione di indipendenza kosovara sia al diritto internazionale generale, sia alla risoluzione n. 1244/1999. Occorre, poi, sottolineare che, negli ultimi tempi, si sono ottenuti ulteriori sviluppi in termini di riconoscimento della soggettività internazionale del Kosovo. Esemplare in tal senso è stata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente riconosciuto il Kosovo, definendolo come Paese terzo dell'Unione Europea. Ciononostante, tale sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è riuscita a porre fine alle divisioni in merito al riconoscimento kosovaro, lasciando pertanto la questione ancora aperta. Obiettivo di questa tesi è, dunque, quello di analizzare alcuni recenti sviluppi in termini di soggettività internazionale del Kosovo, ipotizzando possibili scenari di ammissione dello Stato kosovaro alle Nazioni Unite e all'Unione Europea nel futuro. Nello specifico, il Capitolo I prenderà le mosse dal conflitto bellico in Kosovo del 1998-1999 fino a raggiungere la dichiarazione di indipendenza del 2008. Il Capitolo II s'incentrerà, invece, sulle conseguenze della dichiarazione di

indipendenza del 2008 sia sul piano interno della regione del Kosovo, sia sul piano internazionale, analizzando nel dettaglio il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 2010 in merito alla conformità della dichiarazione di indipendenza al diritto internazionale in generale e alla risoluzione n. 1244/1999. Infine, il Capitolo III prenderà in esame i recenti sviluppi in termini di riconoscimento internazionale del Kosovo, con un particolare focus sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*.

CAPITOLO I.

IL KOSOVO: DAL CONFLITTO DEL 1998-99 ALLA SECESSIONE

1. Premesse: un'introduzione geo-politica della regione del Kosovo

Per comprendere a fondo le cause che portarono, alla fine degli anni Novanta, allo scoppio del conflitto kosovaro del 1998-1999, è senz'altro necessario un breve inquadramento della regione del Kosovo, territorio ubicato all'interno della penisola dei Balcani e rimasto fino ad oggi sostanzialmente immutato. In questo paragrafo, verranno, perciò, illustrate dapprima le peculiarità geopolitiche che lo rendono particolarmente importante dal punto di vista strategico, per poi ripercorrere i principali eventi che si sono succeduti a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla seconda metà degli anni novanta, che hanno portato alla nascita della guerra del Kosovo.

1.1 Contesto geografico: la posizione strategica del Kosovo nella penisola balcanica

Incastonato tra le dorsali montuose del Kopaonik a nord, le Alpi Albanesi a ovest e i Monti Šar a sud e a sud-est, l'altopiano del Kosovo occupa una posizione al centro della penisola balcanica senza alcuno sbocco sul mare.¹ Il suo nome, in albanese “Kosova” e in serbo “Косово и Метохија”, deriva dal luogo,² poco lontano dalla città di Pristina, in cui si tenne, nel lontano 1389, la battaglia della piana dei merli che sancì la vittoria dei cattolici sugli ottomani.³

Tale regione presenta una posizione centrale, e dunque, strategica,⁴ confinando a nord e in parte ad est con la Serbia, a nord-ovest con il Montenegro, a sud con la Macedonia e a sud-ovest con l'Albania.⁵ Pertanto, proprio per questa sua centralità, il Kosovo risulta una zona chiave e, per tale motivo, da sempre contesa da alcune delle potenze confinanti (per l'appunto, Serbia e Albania).⁶ Altro aspetto rilevante è poi la distribuzione etnica sul territorio.⁷ Come è possibile osservare in figura 1, nel Kosovo l'etnia preponderante è quella albanese con una percentuale che sfiora il 93% del totale, seguita da Bosniaci (circa l'1,6% del totale) e Serbi (circa l'1,5% del totale) che rappresentano le principali minoranze, mentre il restante 3,9% di popolazione è suddiviso tra Rom, Gorani e Turchi.⁸

¹ <https://www.beinkosovo.com/kosovo-geography/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

² Il riferimento è alla Piana dei Merli in cui si tenne la battaglia omonima. Non a caso, il nome “kosovo” significa appunto “merlo”. Cfr. <https://www.liberopensiero.eu/03/09/2020/esteri/kosovo-storia-divisa/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³ [https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/) (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴ <https://www.britannica.com/event/Kosovo-conflict>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵ [https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/) (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁶ *Ibidem*

⁷ <https://www.limesonline.com/cartaceo/di-chi-e-il-kosovo-cento-anni-di-conflitti>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁸ https://countrysmeters.info/en/Kosovo#population_2019 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)



Figura 1. Mappa del “Kosovo etnico” (© Limes)

Appare invece seconda, in termini di percentuale calcolata sul totale della popolazione, quella serba, che è concentrata soprattutto in corrispondenza di alcuni punti a nord della regione.⁹ Da quanto accennato, è possibile comprendere la resistenza del popolo kosovaro ai tentativi di dominazione serba che ebbero luogo sul finire del ventesimo secolo.¹⁰

1.2 Contesto storico: lo status del Kosovo sotto il governo jugoslavo di Milošević

Premesso quanto sopra, è altrettanto importante soffermarsi sul contesto storico-politico del Kosovo e sullo *status* che tale regione ha acquisito dall’ascesa di Tito fino agli eventi antecedenti lo scoppio della guerra kosovara del 1998. Infatti, a seguito della presa di potere nei Balcani da parte di Josip Broz Tito,¹¹ avvenuta nel 1945, il Kosovo acquisì per la prima volta uno status di parziale autonomia, sotto il nome di *Provincia Autonoma di Kosovo e Metochia*.¹² Ulteriori passi in avanti furono però compiuti solo successivamente: nel 1974, con l’entrata in vigore della terza costituzione della Repubblica di Jugoslavia,¹³ il Kosovo, divenuto *Provincia Socialista Autonoma del Kosovo*,

⁹ Morozzo della Rocca, R. (1999), *Kosovo. La guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico*, Guerini E Associati, pp. 29-34.

¹⁰ [https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/). (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹¹ Nato a Zagabria nel 1892 e deceduto a Lubiana nel 1980, Josip Broz Tito è considerato senz’altro una delle figure più importanti della storia della Repubblica Federale della Jugoslavia, essendone stato peraltro il suo fondatore. Durante la seconda guerra, combatté per la liberazione dei Balcani dal dominio fascista e nazista e, una volta terminata la guerra, divenne nel 1945 Primo ministro della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Successivamente, il 14 gennaio 1953 ricoprì il ruolo di Presidente della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia. Importante è da sottolineare, oltre alla realizzazione di un progetto di unificazione (provvisoria) dei Balcani, a Tito si deve la creazione del Movimento dei non allineati durante la guerra fredda. Cfr. Benedikter, T. (1998), *Il dramma del Kosovo. Dall’origine del conflitto fra serbi e albanesi agli scontri di oggi*, Roma, Datanews, pp. 41-57.

¹² Hösch, E. (2006), *Storia dei Balcani*, Bologna, Il Mulino, pp. 95-115.

¹³ La prima e la seconda costituzione della Repubblica di Jugoslavia erano state rispettivamente: quella del 1946 e quella del 1963.

acquisì finalmente uno status di completa autonomia.¹⁴ Equiparata alle altre repubbliche in quanto unità fondante del federalismo titino, tale provincia ottenne perfino il diritto di veto all'interno del parlamento federale.¹⁵

Ad ogni modo, con la morte di Tito le cose cambiarono.¹⁶ Invero, quella linea di politica volta a garantire autonomia e pari diritti incominciò a vacillare, affermandosi al suo posto una forte temperie nazionalista serba.¹⁷ Fra i promotori di questo fervente nazionalismo vi furono proprio Slobodan Milošević¹⁸, futuro presidente della Repubblica Federale della Jugoslavia.¹⁹ Obiettivo del nazionalismo serbo era la creazione di una grande Serbia tramite l'annessione di alcune provincie autonome (fra cui il Kosovo).²⁰ A tal proposito, nel 1987, Milošević, in un pubblico discorso tenuto in Kosovo, mostrò pieno appoggio alla minoranza serba, alimentando ulteriormente le spinte all'annessione della provincia del Kosovo alla Serbia.²¹

In realtà, l'anno che segnò una svolta decisiva per il processo di progressiva de-autonomia kosovara è il 1989.²² Infatti, fu proprio in questo momento che Milošević, oramai Presidente della Repubblica Socialista della Serbia, emanò una nuova costituzione che privava il Kosovo delle autonomie precedentemente acquisite: il Kosovo, così, perse *de facto* il suo *status* di provincia autonoma e indipendente dalla repubblica serba.²³ Contemporaneamente, la situazione del Kosovo risultò ulteriormente aggravato dalle continue riforme, adottate proprio da Milošević, volte ad allontanare l'etnia albanese dal territorio e/o "indebolirne" i tratti caratterizzanti.²⁴

¹⁴http://arhivyu.gov.rs/active/en/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_sfri_1974.html.

¹⁵ Dogo, M. (1999), *Kosovo: Albanesi E Serbi: Le Radici Del Conflitto*, Editore MARCO, p. 334.

¹⁶ Rogel, C. (2003), *Kosovo: Where It All Began*, "International Journal of Politics, Culture, and Society", 17(1), 167–182, pp. 167-169.

¹⁷ *Ibidem*

¹⁸ Slobodan Milošević, nato nella città di Požarevac il 20 agosto 1941, fu dal 1991 al 1997 Presidente della Repubblica di Serba, per poi divenire a partire dall'estate del 1997 fino alla fine del 2000 Presidente della Repubblica Federale della Jugoslavia. Famoso per essere stato uno degli esponenti del nazionalismo serbo di fine Novecento, Milošević fu protagonista di una serie di conflitti scoppiati nei Balcani fra il 1991 e il 1998: la guerra in Croazia del 1991-1995, il conflitto in Bosnia-Erzegovina del 1992-1995 e infine la guerra kosovara del 1997-1998. Pertanto, a seguito delle innumerevoli morte avvenute per crimini di guerra sotto il suo mandato, fu condannato, nel giugno del 2001, dal Tribunale penale internazionale dell'Aia per genocidio e crimini contro l'umanità. Cfr. <https://civitas-schola.it/glossario/milosevic/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁹ Pretelli, I. (2021), *La Crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, "Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche", 51(3), 293-338, p. 305.

²⁰ Morozzo della Rocca, R. (1999), *Kosovo. La guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico*, cit., pp. 55-57.

²¹ Pichler, R., Grandits, H. & Fotiadis, R. (2021), *Kosovo in the 1980s – Yugoslav Perspectives and Interpretations*. "Comparative Southeast European Studies", 69(2-3), 171-182, pp. 176-177.

²² <https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2019/mar/20/how-milosevic-stripped-kosovos-autonomy-archive-1989> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²³ <https://balkaninsight.com/2020/03/23/autonomy-abolished-how-milosevic-launched-kosovos-descent-into-war/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁴ Ad esempio, vennero progressivamente spostate tutte le cariche istituzionali verso gli esponenti della minoranza serba-kosovara, provocando così l'inasprimento delle tensioni civili. La maggioranza albanese fu messa alle strette dalla minoranza serba che, supportata dalla vicina repubblica serba, minacciava sempre di più una completa "serbizzazione" delle istituzioni kosovare. In questo periodo, inoltre, sempre su ordine di Milošević, la lingua albanese fu eliminata dalle

Pertanto, in risposta a tali estenuanti politiche, nacque nel 1991 lo stato temporaneo e parallelo della *Repubblica di Kosova* che, fin da subito, non ottenne alcun riconoscimento a livello internazionale (venne riconosciuto – come, d'altra parte, era ben prevedibile – solo dalla Albania).²⁵ Nel maggio del 1992 si tennero le prime elezioni di tale “repubblica” e ad ottenere la maggioranza in parlamento fu proprio il partito di Ibrahim Rugova,²⁶ dal nome “Lega Democratica del Kosovo” (in albanese *Lidhja demokratike e Kosovës*, LDK).²⁷

Tuttavia, nonostante il carattere antiserbo di tale repubblica, a seguito delle elezioni e della nomina a nuovo leader del neo-stato, Rugova portò avanti una resistenza passiva e non violenta ai continui soprusi perpetrati invece dai serbi in questi anni.²⁸ Inoltre, lo *status* del Kosovo si aggravò ulteriormente nel 1997 e a seguito della nomina a nuovo presidente della repubblica della Jugoslavia dell'ex-presidente serbo Milošević, il processo di completa “serbizzazione” del territorio kosovaro incominciò ad essere più vicino che mai.²⁹ Anche rispetto a tale minaccia, la repubblica di Rugova decise di condurre una linea non offensiva, non ricorrendo all'uso delle armi.³⁰

2. Il conflitto del 1998-99

Nella seconda metà degli anni Novanta si erano, perciò, create tutte le premesse affinché la situazione del Kosovo peggiorasse drasticamente.³¹ In questo paragrafo verranno illustrate dapprima le conseguenze della discesa in campo di gruppi paramilitari nati con l'obbiettivo di contrastare l'egemonia serba per giungere alla definitiva liberazione del Kosovo, per poi descrivere gli eventi che portarono all'intervento umanitario della NATO esaminandone i principali effetti.

2.1. Le prime fasi del conflitto: lo scontro dell'UÇK con le forze militari jugoslave

Parallelamente all'azione passiva della nuova “Repubblica di Kosova”, nel 1995 nacque

lingue ufficiali del Kosovo: il serbo divenne così l'unica lingua parlata dal Paese. Cfr. Pretelli, I. (2021), *La Crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 305.

²⁵ Viscuso, S. A. (2012), *La dichiarazione di indipendenza del Kosovo e la corte internazionale di giustizia*, “CRIO papers”, (17), pp. 8-9.

²⁶ Ibrahim Rugova, nato a Crnce nel 1944 e deceduto a Pristina nel 2006, fu fra i fondatori dello stato parallelo della Repubblica di Kosova (1992). Oltre ad essere indubbiamente stato un punto di riferimento durante tutto il conflitto kosovaro del 1998-1999, Rugova ebbe un ruolo anche dopo la fine del conflitto, divenendo nel 2001 - sotto l'amministrazione dell'UNMIK - presidente del Kosovo. Rugova fu inoltre fra i massimi esponenti di un indipendentismo moderato che vide la sua massima espressione in quell'idea di resistenza passiva che contraddistinse il suo operato da quello del coevo UÇK. Cfr. <https://balkaninsight.com/2020/01/21/ibrahim-rugova-pacifist-father-of-kosovos-independence/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁷ Teran, N. S. (2007), *Peacebuilding and Organized Crime: The Cases of Kosovo and Liberia*. “Swisspeace”, (1). p. 8.

²⁸ Keiichi, K. (2010), *Why Kosovar Albanians Took Up Arms against the Serbian Regime: The Genesis and Expansion of the UÇK in Kosovo*, “Europe-Asia Studies”, 62(7), 1135-1152, p. 1138.

²⁹ Sekelj, L. (2000), *Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia. Change without Transformation*, “Europe-Asia Studies”, 52 (1), 57-75, p. 57.

³⁰ Keiichi, K. (2010), *Why Kosovar Albanians Took Up Arms against the Serbian Regime: The Genesis and Expansion of the UÇK in Kosovo*, cit., p. 1142.

³¹ *Ibidem*

un'organizzazione paramilitare kosovaro-albanese conosciuta con il nome di *Ushtria Çlirimtare e Kosovës* (UÇK).³² Classificata dall'ONU come movimento di stampo terroristico,³³ lo UÇK promosse un tipo resistenza attiva all'ingerenza serba.³⁴ Se, per un verso, fra il 1995 e il 1997, l'attività di tale gruppo si limitava solo a piccoli attacchi principalmente ai villaggi, per lo più al nord, popolati dai kosovaro-serbi, nel 1998 la situazione mutò drasticamente.³⁵

Per comprendere le ragioni di tale cambiamento, bisogna senz'altro considerare la violenta repressione, attuata dalla polizia serba nel marzo del 1998, dei kosovaro-albanesi presenti nella regione della Drenica.³⁶ Infatti, in quest'occasione, molti furono i civili a perdere tragicamente la vita e, fra questi, vi fu persino uno dei co-fondatori dello UÇK, vale a dire Adem Jashari.³⁷ In risposta agli accadimenti di marzo, l'opinione pubblica kosovaro-albanese si mosse a favore del gruppo reazionario dello UÇK; in tal senso, si incominciò ad assistere a un incremento esponenziale del numero di iscritti a tale gruppo.³⁸ Inoltre, mutando l'ampiezza di tale movimento, cambiò anche il suo tipo di azione che, da semplice guerriglia, si tramutò in una vera e propria guerra aperta al regime serbo di Milošević.³⁹ Ebbe così inizio la guerra in Kosovo.

Ciò premesso, occorre rilevare che nell'estate del 1998, il numero di vittime dello UÇK risultò raddoppiato: fra i principali bersagli, figuravano membri della polizia serba e civili.⁴⁰ In risposta a tali attacchi, divenuto l'anno prima presidente della repubblica della Jugoslavia, Milošević – che l'anno prima era divenuto presidente della repubblica della Jugoslavia – mobilitò contro tale gruppo l'esercito federale del *Vojska Jugoslavije* (VJ).⁴¹ Quest'ultimo, disponendo di un'artiglieria maggiore portò avanti, assieme alla polizia serba già attiva sul territorio, degli attacchi sistemici ai kosovaro-albanesi presenti sul territorio: si stimano agli inizi di agosto del 1998, un numero di morti pari a circa 300.000 persone (non considerando i feriti e gli sfollati).⁴²

³² Eriksson, M. e Kostić, R. (2013), *Mediation and Liberal Peacebuilding: Peace from the Ashes of War?*, London & New York, Routledge, p. 43.

³³ Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 1160 del 31 marzo 1998, ha pubblicamente condannato tutte le attività compiute dal movimento UÇK definendole come atti terroristici. Cfr. Sulyok G. (2002), *Terrorism or National Liberation: Remarks on the Activities of the Kosovo Liberation Army During the Kosovo Crisis*, Miskolci Egyetem, p.50.

³⁴ *Ibidem*

³⁵ Keiichi, K. (2010), *Why Kosovar Albanians Took Up Arms against the Serbian Regime: The Genesis and Expansion of the UÇK in Kosovo*, cit., p.1146.

³⁶ Morozzo della Rocca, R. (1999), *Kosovo. La guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico*, cit., pp. 69-70.

³⁷ Il 4 marzo 1998, fu uccisa, assieme a tutta la sua famiglia (circa sessanta membri), una delle figure fondamentali della resistenza kosovara: Adem Jashari. Cfr. <https://www.bbc.com/news/av/magazine-31795711> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁸ <https://reliefweb.int/report/serbia/report-s-g-prepared-pursuant-resolution-1160-1998-security-council-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁹ Judah, T. (2008), *Kosovo: What everyone needs to know*. Oxford, England: Oxford University Press, pp. 75-92.

⁴⁰ Keiichi, K. (2010), *Why Kosovar Albanians Took Up Arms against the Serbian Regime: The Genesis and Expansion of the UÇK in Kosovo*, cit., p.1148.

⁴¹ https://1997-2001.state.gov/global/human_rights/kosovoii/homepage.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴² Marcon G. (2000) *Dopo il Kosovo. Le guerre nei Balcani e la costituzione della pace*, Trieste, Asterios Editore, pp. 33-36.

Tuttavia, il mese seguente, la situazione iniziò ad aggravarsi. Infatti, a seguito di ulteriori attacchi compiuti dallo UÇK, le forze serbe compirono una strage presso la località di Gornje Obrinje:⁴³ a morire furono più di venti persone kosovaro-albanesi, fra cui donne e bambini.⁴⁴ Si profilano sulla scena innumerevoli atrocità⁴⁵ che spinsero la comunità internazionale a reagire.⁴⁶

2.2. L'escalation dell'intervento umanitario della NATO

Nel marzo del 1998, a guerra ormai iniziata, i ministri degli esteri di alcuni Paesi facenti parte delle NU decisero di costituire, a Londra, l'organismo politico specializzato del c.d. "Gruppo di Contatto".⁴⁷ Obiettivo di quest'ultimo era quello di porre fine alla guerra kosovara, trovando un compromesso fra due questioni fondamentali: la tutela del principio di autodeterminazione⁴⁸ del popolo del Kosovo e la salvaguardia del principio di integrità territoriale della Repubblica di Jugoslavia.⁴⁹

Pertanto, il 9 marzo del 1998, presso Londra, il Gruppo di Contatto delle NU emise uno Statement⁵⁰ con il quale dichiarava alle forze serbe e iugoslave e alle truppe ribelli dello UÇK un *ultimatum* per concludere lo scontro bellico e iniziare le trattative diplomatiche necessarie per la pace.⁵¹ In questa occasione, venne anche considerata, per la prima volta, l'ipotesi di un intervento umanitario della NATO⁵² come eventuale strumento a cui ricorrere per risolvere tale controversia.⁵³ Sempre nello stesso mese, in linea con la posizione assunta dal Gruppo di Contatto, fu pronunciata

⁴³ <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-tra-quei-corpi.html>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁴ <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-tra-quei-corpi.html>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁵ Tali atrocità del 1998 compiute dalle forze serbe in Kosovo andarono senz'altro a integrare crimini contro l'umanità. Cfr. <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/cleansing/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶ Molinelli, A. (2012), *La Guerra in Kosovo*, Torino, Lulu editore, pp. 20-21.

⁴⁷ L'organismo politico del Gruppo di Contatto fu creato il 9 marzo 1998 con l'obiettivo di esprimere la non approvazione del comportamento serbo nel Kosovo. A prendere parte sono i seguenti Paesi delle Nazioni Unite: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. Cfr. Qerimi Q. (2007), *An Informal World: The Role and Status of "Contact Group"* Under International Law, "Chi-Kent J. Int'l & Comp. Law", 4(117), p.118.

⁴⁸ Il principio di autodeterminazione nel diritto internazionale è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale consuetudinario. Il principio di autodeterminazione ha due aspetti, ovvero quello esterno e quello interno. L'aspetto esterno del principio di autodeterminazione è rappresentato dal diritto di un popolo a determinare il proprio status politico e ad essere libero dal dominio straniero. Di contro, l'aspetto interno del principio di autodeterminazione è il diritto del popolo a governarsi senza interferenze provenienti dall'esterno. Cfr. <https://pesd.princeton.edu/node/511> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 308.

⁵⁰ In questo caso si sta facendo riferimento allo "Statement on Kosovo issued by Members of the Contact Group in London on 9 March 1998", UN Doc. S/1998/223.

⁵¹ Caplan, R. (1998), *International Diplomacy and the Crisis in Kosovo*, "International Affairs" (Royal Institute of International Affairs 1944-), 74(4), 745-761, pp. 754-755.

⁵² Nata a seguito del Patto Atlantico del 4 aprile 1949, la NATO fu istituita come missione militare sotto la guida degli Stati Uniti. Attualmente il numero di stati aderenti a tale missione ammonta a ventotto (mentre quando nacque erano solo undici). Obiettivo di tale organizzazione è, fin dalla sua istituzione, quello di garantire e promuovere la pace internazionale, proteggendo gli stati membri da nemici esterni. Il consiglio dell'Atlantico è il più alto organo della NATO ed è presieduto dal Segretario Generale. Cfr: https://www.nato.int/nato-welcome/index_it.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., pp. 310-311.

dal Consiglio Permanente dell'OCSE⁵⁴, la decisione n.218 dell'11 marzo 1998,⁵⁵ con la quale, oltre a spingere verso un dialogo fra le due forze belliche, si dichiarava espressamente di voler monitorare più attentamente eventuali mutamenti di scontro nei Balcani.⁵⁶ Si temeva, infatti, in questo momento, un possibile allargamento della guerra al di fuori del contesto balcanico a causa del cosiddetto *effetto spillover*.⁵⁷

Tuttavia, ogni tentativo di dialogo e di diplomazia fallì con la nomina, il 26 marzo del 1998, del nuovo primo ministro della Repubblica serba, Vojislav Seselj⁵⁸, il quale palesò fin da subito di non voler riconoscere i leader kosovaro-albanesi.⁵⁹ Alla luce di questo, la comunità internazionale incominciò a pensare alla possibilità di passare all'azione prendendo i primi provvedimenti. A tal proposito, il 31 marzo 1998, con la risoluzione n. 1160/1998,⁶⁰ oltre a sollecitare la fine dello scontro e l'inizio di una serie di negoziazioni guidate dal Gruppo di contatto, il Consiglio di Sicurezza delle NU dichiarava l'embargo delle armi sia contro il Kosovo sia contro la Repubblica federale della Jugoslavia.⁶¹ Inoltre, su sollecitazione del Gruppo di contatto con lo Statement del 9 marzo 1998, venne coinvolto anche il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (TPIJ)⁶² per i crimini commessi da ambo le parti nella guerra in Kosovo. A tal proposito, il Procuratore⁶³ (The Prosecutor) del Tribunale Internazionale, in una dichiarazione fatta a seguito di tale sollecitazione, incriminava il presidente Milošević per crimini contro l'umanità, ribadendo la competenza del Tribunale Penale Internazionale Della Ex-Jugoslavia in tale questione.

Nel frattempo, il 12 giugno 1998, il Gruppo di Contatto, emanò un nuovo Statement in cui

⁵⁴ L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nacque il 30 settembre 1961 a seguito della trasformazione – con la Convenzione di Parigi - della Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE) che vide l'aggiunta dell'America e del Canada ai preesistenti stati europei. Solo successivamente si aggiunsero altri Paesi quali, ad esempio, il Giappone, la Finlandia e la Australia. Obiettivo primario dell'OCSE è quello di coordinare le politiche economiche e sociali di tutti i suoi stati membri (attualmente ventiquattro). Ad ogni modo, le competenze dell'OCSE comprendono anche la promozione di uno sviluppo sostenibile e non discriminatorio in tutti i Paesi del mondo. Cfr. <https://www.oecd.org/apropositodi/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁵ *Decision 218 on the situation in Kosovo, adopted at the special session of the Permanent Council of the Organization for Security and Cooperation in Europe*, UN Doc. S/1998/246 Annex, adopted 11 March 1998.

⁵⁶ Cfr. Qerimi, Q. (2007), *An Informal World: The Role and Status of "Contact Group" Under International Law*, cit., p.118.

⁵⁷ <https://www.cbsnews.com/news/questions-and-answers-on-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁸ Quest'ultimo fu un forte promotore del nazionalista serbo.

⁵⁹ <https://www.economist.com/europe/1998/10/15/another-chapter-opens-in-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁶⁰ UN Security Council, *Security Council resolution 1160 (1998) [On the letters from the United Kingdom (S/1998/223) and the United States (S/1998/272)]*, S/RES/1160 (1998), adopted 31 December 1998.

⁶¹ Krisch, N. (1999), *Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and the Security Council**, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 3(1), 59-103, pp. 59 e ss.

⁶² Il Tribunale Penale Internazionale Della Ex-Jugoslavia, organo delle Nazioni Unite e tribunale ad hoc con giurisdizione limitata, nacque ad Aia nel maggio del 1993 con lo scopo di punire a livello internazionale tutti i crimini di guerra perpetrati da singoli nel territorio della Ex-Jugoslavia. Cfr. <https://www.icty.org/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁶³ Il Procuratore del Tribunale Internazionale è il capo dell'ufficio indipendente della Corte internazionale di Giustizia che prende il nome di "Ufficio del procuratore". Il procuratore è responsabile di individuare e poi perseguire penalmente tutti i crimini contro l'umanità avvenuti sotto la sua giurisdizione. Cfr. <https://www.icc-cpi.int/about/otp> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

minacciava, oltre al congelamento di tutti i beni posseduti dai membri della repubblica federale e di quella serba, anche un sequestro sugli investimenti esteri in Serbia.⁶⁴ A tal riguardo, uno degli Stati facenti parte di tale gruppo, la Russia, prese subito le distanze da queste misure. Inoltre, a questa riunione presero parte anche due Paesi non facenti propriamente parte del Gruppo di Controllo, ovvero Giappone e Canada.⁶⁵

Nel mese di settembre, a seguito dei numerosi report pubblicati dal Segretario Generale Kofi Annan sulla guerra nel Kosovo, il Consiglio di Sicurezza delle NU ebbe modo di notare come la situazione fosse ulteriormente peggiorata.⁶⁶ Alla luce di questo, il 23 settembre 1998, con la risoluzione n. 1199/1998,⁶⁷ l'ONU esortava le forze serbe a cessare il fuoco e chiedeva di consentire ai rifugiati di poter tornare nelle proprie abitazioni.⁶⁸ Successivamente, il 13 ottobre 1998, il Consiglio atlantico avviava la procedura di attivazione di raid aerei sulla regione del Kosovo.⁶⁹ A seguito di una tale minaccia aerea da parte della NATO, Milošević fu costretto a firmare degli accordi con l'OCSE e la NATO per i quali era previsto un ritiro progressivo delle truppe nel Kosovo.⁷⁰ Pertanto, a dicembre del 1998, prospettando possibili scenari di pace nel breve termine, la situazione in Kosovo sembrava essersi calmata.⁷¹

Ciononostante, lo UÇK sfruttò il momento di (apparente) calma per passare all'azione e, fra il dicembre 1998 e il gennaio del 1999, organizzò una serie di attentati, fra cui il massacro di Racak: il 15 gennaio 1999, infatti, vennero ritrovati presso il villaggio di Racak numerosi cadaveri dalle autorità serbe.⁷² In tale occasione, le autorità serbe dichiararono apertamente l'identificazione dei cadaveri rinvenuti con quelli di alcuni membri delle forze dell'ordine serbe.⁷³ A seguito di tale evento, il conflitto si riaccese.

Il Gruppo di Contatto decise di riunirsi nuovamente il 30 gennaio 1999.⁷⁴ In questa occasione, sotto la guida del ministro degli esteri inglese Robin Cook, gli stati membri del Gruppo elaborarono un piano di risoluzione per porre fine al conflitto kosovaro.⁷⁵ Tale piano fu reso pubblico in occasione

⁶⁴ Schwegmann, C. (2000), *The Contact group and its impact on the european institutional structure*, "Occasional Paper", 16, Paris, WEU, Institute for Security Studies – Western european union, pp. 12-13.

⁶⁵ *Ibidem*

⁶⁶ Kritsiotis, D. (2000), *The Kosovo Crisis and Nato's Application of Armed Force against the Federal Republic of Yugoslavia*, "The International and Comparative Law Quarterly", 49(2), 330–359. pp. 332-333.

⁶⁷ UN Security Council, *Security Council resolution 1199 (1998) [The situation in Kosovo]*, S/RES/1199 (1998), adopted 23 September 1998.

⁶⁸ Kritsiotis, D. (2000), *The Kosovo Crisis and Nato's Application of Armed Force against the Federal Republic of Yugoslavia*, cit., pp. 332-333.

⁶⁹ Marcon G. (2000), *Dopo il Kosovo*, cit., p. 35.

⁷⁰ Alcune postazioni erano ad ogni modo ancora mantenute.

⁷¹ Marcon G. (2000), *Dopo il Kosovo*, cit., p. 38.

⁷² Herman, E.S. (2006), *The Approved Narrative of the Srebrenica Massacre*, "Int J Semiot Law", 19(4), 409–434, p. 411.

⁷³ *Ibidem*

⁷⁴ <https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁷⁵ Molinelli, A. (2012), *La Guerra in Kosovo*, cit., p. 30.

della conferenza di pace di Rambouillet che si svolse dal 2 al 6 febbraio 1999.⁷⁶ A questa conferenza, oltre al Gruppo di contatto, presero parte anche le delegazioni dei rappresentanti rispettivamente serbi e kosovaro-albanesi.⁷⁷ Durante lo svolgimento di tali trattative, nel frattempo, con l'intento di pressare la Serbia e Milošević ad accettare una soluzione pacifica, la NATO si mostrava pronta a compiere delle esercitazioni militari.⁷⁸ Tuttavia i negoziati non andarono a buon fine: la Serbia si rifiutò di accettare un piano di pace con clausole inerenti alla presenza di alcune truppe NATO sul territorio.⁷⁹ Inoltre, anche i successivi tentativi diplomatici, come quello condotto il 23 marzo 1999 dal rappresentante permanente per gli USA alle NU, Richard Holbrooke, non indussero la Serbia a ritirare le armi.⁸⁰

Ad ogni modo, la situazione cambiò drasticamente con l'intervento della NATO sul territorio. Infatti, a seguito dei fallimenti diplomatici e del rastrellamento di massa intrapreso dalle forze serbe il 20 marzo 1999, e temendo un epilogo simile a quello di Srebrenica del 1995, la NATO decise di entrare in campo.⁸¹ Il 23 marzo 1999, Javier Solana, Segretario generale della NATO, annunciò, dunque, dei bombardamenti aerei imminenti sul Iugoslavia, mentre a dirigere gli attacchi fu il generale statunitense Wesley Clark.⁸² Obiettivi della Deliberate Force furono in una prima fase i radar nemici, in una seconda fase le forze armate iugoslave e serbe e infine, in una terza fase i punti nevralgici dell'economia e della società iugoslava.⁸³

Furono proprio i bombardamenti della terza fase a immobilizzare maggiormente il governo di Milošević.⁸⁴ Infatti, la distruzione di alcuni edifici nevralgici crearono le premesse per una crisi economica e politica dell'intero Paese.⁸⁵ Pertanto, il 22 aprile 1999, presso Belgrado, in occasione di un incontro dell'inviato speciale russo Chernomyrdin con il presidente della Iugoslavia Milošević, la Repubblica Federale della Iugoslavia decise di fare un passo indietro rispetto all'iniziale reticenza nel consentire a forze internazionali di stabilirsi nel Kosovo.⁸⁶ Si iniziarono a porre così le premesse per

⁷⁶ *Ibidem*

⁷⁷ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 321.

⁷⁸ Maloney, S. M. (2018), *Operation Kinetic: Stabilizing Kosovo*, University of Nebraska Press, pp. 102-128.

⁷⁹ *Ibidem*

⁸⁰ Weller, M. (2009), *The Initiation of the NATO Aerial Campaign and the International Response*, in *Contested Statehood: Kosovo's Struggle for Independence*, Oxford University Press, pp. 154-165.

⁸¹ Tra l'11 e il 12 luglio 1995, a Srebrenica (Bosnia) avvenne una delle pagine più tristi della storia contemporanea: circa ottomila tra uomini e ragazzi musulmani bosniaci furono brutalmente uccisi dalle forze serbe. Tali omicidi furono perpetrati dall'esercito serbo-bosniaco della Republika Srpska (VRS), al cui comando vi era il generale Ratko Mladić (in seguito processato per crimini contro l'umanità). In tale occasione la NATO non intervenne ma assistette inerme al triste epilogo. Cfr. <https://www.focus.it/cultura/storia/massacro-srebrenica-genocidio-a-due-passi-da-casa-nostra> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁸² Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 324.

⁸³ Beagle, T. W. (2001), *Operation Allied Force*, in *Effects-Based Targeting: Another Empty Promise?* (pp. 69-83), Maxwell Air Force Base, Air University Press, pp. 69-70.

⁸⁴ https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49602.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁸⁵ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 325.

⁸⁶ <https://reliefweb.int/report/serbia/kosovo-chernomyrdin-says-milosevic-ready-peace> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

la pace.

3. Il dopo-conflitto in Kosovo: il ruolo dell'ONU

In questo paragrafo particolare attenzione verrà dedicata alla descrizione degli interventi post-bellici degli organismi internazionali volti a ristabilire la sicurezza e la pace nella regione e, contestualmente, ad impedire il riaccendersi degli scontri. In particolare, la disamina verterà sull'analisi della risoluzione delle NU n. 1244/1999⁸⁷ che di fatto ha gettato le basi per l'intervento in Kosovo di un corpo militare della NATO, il KFOR, e di uno civile sotto l'egida dell'ONU ossia l'UNMIK. Successivamente si procederà ad esaminare nel dettaglio, la nascita del protettorato internazionale ed il ruolo dell'UNMIK, per poi approfondire il ruolo del KFOR nel processo di demilitarizzazione dell'area in questione.

3.1. La risoluzione ONU 1244/1999

Per comprendere a fondo le condizioni storico-politiche che portarono il Consiglio di Sicurezza delle NU,⁸⁸ a adottare la risoluzione n. 1244/1999, è senz'altro indispensabile considerare due eventi avvenuti in precedenza, entrambi nel mese di maggio del 1999: l'incontro del G-8⁸⁹ a Bonn e l'adozione della risoluzione 1239 dell'ONU.

Infatti, il 6 maggio 1999, un gruppo di otto Paesi facenti parte delle Nazioni Unite (G-8) si riunì presso Bonn per dare inizio alle trattative di pace.⁹⁰ In tale occasione, oltre a redigere un elenco dei principi da seguire, fu anche ristabilita la competenza dell'ONU nella gestione del conflitto kosovaro.⁹¹ A tale incontro seguì poi, il 14 maggio 1999, una riunione del Consiglio di Sicurezza delle NU in cui venne emanata una prima risoluzione, ovvero la n. 1239/1999:⁹² all'interno di quest'ultima oltre ad essere presente un grande preoccupazione per un possibile deterioramento della

⁸⁷ UN Security Council, *Security Council resolution 1244 (1999) [on the deployment of international civil and security presences in Kosovo]*, S/RES/1244 (1999), adopted 10 June 1999.

⁸⁸ Il Consiglio di Sicurezza delle NU è uno degli organi principali delle Nazioni Unite. Previsto dall'Articolo sette della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza è composto da quindici membri: di questi, solo cinque sono permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), mentre gli altri sono eletti, dall'organo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con mandati di durata pari a due anni. Inoltre, i membri permanenti possiedono potere di veto sulle delibere del Consiglio. Ai sensi dei capitoli VI e VII della Carta delle Nazioni Unite, Compito del Consiglio di Sicurezza è quello di garantire la pace internazionale, adottando, laddove lo stato emergenziale lo dovesse richiedere, perfino un uso coercitivo della forza (missioni pace-keeping). Cfr. <https://italyun.esteri.it/it/litalia-e-le-ooii/consiglio-di-sicurezza/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁸⁹ Il G-8 (Gruppo degli otto) è un forum informale in cui annualmente partecipano i capi di stato dei seguenti Paesi delle NU: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti. Cfr. <http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9905/06/kosovo.05/index.html?iref=storysearch> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁹⁰ <http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9905/06/kosovo.05/index.html?iref=storysearch> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁹¹ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 327.

⁹² UN Security Council, *Security Council resolution 1239 (1999) [Kosovo]*, 14 May 1999, S/RES/1239 (1999).

crisi umanitaria, si premeva per una risoluzione politica nel breve termine.⁹³ Con questa prima risoluzione il Consiglio di Sicurezza prese decisamente le distanze dai cinque “diktat” pronunciati il 7 aprile 1999 dalla NATO. Infatti, una volta accertata che la competenza in materia non era più della NATO, era necessario servirsi solo dei principi emanati dal gruppo, interno all’ONU, del G-8.⁹⁴ Come affermato dal Consiglio di Sicurezza delle NU al paragrafo 5 di tale risoluzione: “[...] *the humanitarian situation will continue to deteriorate in the absence of a political solution to the crisis consistent with the principles adopted [...] on 6 May 1999.*”⁹⁵

Pertanto, sulla base di tale risoluzione, venne elaborato dal presidente finlandese Martti Ahtisaari⁹⁶ e dal rappresentante speciale della Russia Viktor Chernomyrdin un nuovo piano di pace. Quest’ultimo, differente da quello del Gruppo di Contatto emanato il 30 gennaio 1999, ottenne fin da subito il *placet* della Repubblica federale della Iugoslavia.⁹⁷ Inoltre, allo scopo di suggellare l’impegno intrapreso da Milošević nel rispettare questo nuovo piano di pace, il 10 giugno 1999 il Consiglio di Sicurezza delle NU emanò una nuova risoluzione: la n. 1244/1999.⁹⁸ Quest’ultima, adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, è sicuramente la più importante: per comprendere le ragioni di tale rilevanza, è senz’altro opportuno analizzarne il contenuto.

Per prima cosa, è possibile notare come il Consiglio di Sicurezza, nei primi tre paragrafi⁹⁹, tenendo conto dei principi del G-8, non solo stabilisce sin dalle prime righe una soluzione definitiva alla crisi, ma al contempo accoglie l’impegno della Repubblica Federale della Iugoslavia, mostrato già il 10 giugno 1999, di implementare il nuovo piano di pace nel Kosovo.¹⁰⁰ In secondo luogo, il Consiglio di Sicurezza richiede lo smantellamento graduale (e celere) di tutte le truppe serbe e iugoslave presenti per garantire la presenza dell’ONU sul territorio kosovaro.¹⁰¹

Proseguendo nell’analisi dei paragrafi quattro e cinque della risoluzione, emerge come il Consiglio di Sicurezza delle NU confermi il rientro delle forze iugoslave deliberando il futuro

⁹³ <https://unmik.unmissions.org/united-nations-resolution-1244> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁹⁴ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., pp. 327-328

⁹⁵ UN Security Council (54th year: 1999), 1999. “S/RES/1239 (1999)”. para. 5. United Nations – Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/1493988> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁹⁶ Nato a Viipuri nel 1937, Martti Ahtisaari è senza ombra di dubbio una delle figure più importanti per la storia del Kosovo. Infatti, dopo il mandato da presidente della Finlandia (dal 1994 al 2000), nel 2003 Martti Ahtisaari viene nominato Inviato Speciale del Segretario Generale. Proprio in tale occasione, si rende quindi partecipe di una forte promozione del processo di autonomia kosovara, elaborando perfino un piano strategico nel 2007. A seguito di questo, nel 2008, riceve il premio Nobel per la pace.

⁹⁷ Più precisamente, ebbe il *placet* il 3 giugno 1999.

⁹⁸ Murphy, S. D. (2013), *Reflections on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Interpreting Security Council Resolution 1244*, “GWU Legal Studies Research”, (2013-118), p.1.

⁹⁹ Si sta facendo riferimento alla Risoluzione 1244 (1999).

¹⁰⁰ Murphy, S. D. (2013), *Reflections on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Interpreting Security Council Resolution 1244*, cit., p.1.

¹⁰¹ Janev, I. (2022), *Legal aspects of the use of a provisional name for Macedonia in the United Nations system*, “Advances in Politics and Economics”, 5(2), p.7.

dispiegamento di “presenze civili e di sicurezza internazionale” sul territorio.¹⁰² *“Decides on the deployment in Kosovo, under United Nations auspices, of international civil and security presences, with appropriate equipment and personnel as required [...]”*¹⁰³

Di notevole importanza è poi quanto affermato dal Consiglio di Sicurezza al paragrafo sei della risoluzione¹⁰⁴. Infatti, al Segretario Generale viene espressamente formulata la richiesta di nominare, previa consultazione del Consiglio di Sicurezza, un rappresentante speciale incaricato di coordinarsi con le altre presenze internazionali nel Kosovo per la corretta attuazione della presenza civile internazionale.¹⁰⁵ Come riportato dal Consiglio di Sicurezza: *“Requests the Secretary-General to appoint, in consultation with the Security Council, a Special Representative to control the implementation of the international civil presence, and further requests [...] Special Representative to coordinate closely with the international security presence [...]”*¹⁰⁶

Inoltre, ai paragrafi sette e otto, oltre ad autorizzare gli stati membri a stabilire la sicurezza internazionale, il Consiglio di Sicurezza dichiara necessario il dispiegamento rapido e tempestivo di presenze sia civili sia di sicurezza internazionali sul territorio.¹⁰⁷

Al paragrafo nove, il Consiglio di Sicurezza stabilisce poi tutte le responsabilità che la sicurezza internazionale deve avere sul territorio kosovaro.¹⁰⁸ Infatti, quest’ultima è funzionale non solo a scoraggiare la ripresa di nuove ostilità, ma anche a smilitarizzare lo UÇK con la creazione di un ambiente più sicuro.¹⁰⁹ La presenza di sicurezza internazionale ha poi anche il compito di garantire l’ordine pubblico in attesa della stabilizzazione di una presenza civile internazionale nel Kosovo.¹¹⁰ Infine, è sempre competenza della sicurezza internazionale garantire lo svolgimento di compiti di monitoraggio delle frontiere al fine di assicurare così la protezione e la libertà di movimento sia della presenza civile internazionale sia di altre organizzazioni internazionali.¹¹¹

¹⁰² Booth, K. (2012), *Resolution 1244 (1999): Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999*, in *The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimensions*, London, Frank Cass, pp. 369-375.

¹⁰³ UN Security Council (54th year: 1999), 1999. “S/RES/1244 (1999)”. para. 5. United Nations – Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/274488>

¹⁰⁴ Gashi, S. (2017), *Interim Administrative Mission to the United Nations in Kosovo-UNMIK*, “American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences (ASRJETS)”, 37(1), 200-209, p. 204.

¹⁰⁵ *Ibidem*

¹⁰⁶ UN Security Council (54th year: 1999), 1999. “S/RES/1244 (1999)”. para. 6. United Nations – Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/274488>

¹⁰⁷ Strohmeier, H. (2001), *Collapse and Reconstruction of a judicial System: The United Nations Missions in Kosovo and East Timor*, “American Journal of International Law”, 95(1), 46-63, p. 49.

¹⁰⁸ *Ibidem*

¹⁰⁹ Greenwood, C. (2000); *International law and the NATO intervention in Kosovo*, “International and Comparative Law Quarterly”, 49(4), pp. 926–934, p. 928.

¹¹⁰ Muharremi, R. (2010), *The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) from the perspective of Kosovo constitutional law*, “Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht”, 70(2010), 357-379, p. 369.

¹¹¹ Geistlinger, M. (1999), *The Legal Status of Kosovo under the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999)*, “Medzinárodné Otázky”, 8(4), 80–89, p. 84.

Inoltre, al paragrafo dieci, il Consiglio di Sicurezza autorizza il Segretario Generale¹¹², con la cooperazione di organizzazioni internazionali in materia, a stabilire sul territorio kosovaro una presenza civile internazionale di fondamentale importanza per creare una amministrazione transitoria.¹¹³

Successivamente il Consiglio di Sicurezza chiarisce, nel dettaglio tutte le responsabilità di tale presenza civile internazionale che serve non solo a promuovere l'istituzione di “una sostanziale autonomia e autogoverno in Kosovo”, ma anche a organizzare lo svolgimento di elezioni in istituzioni democratiche provvisorie.¹¹⁴ In più, in una seconda fase, è poi previsto il trasferimento delle responsabilità dalla presenza civile internazionale alle istituzioni locali, garantendo nel contempo l'istituzione di una polizia locale per il mantenimento dell'ordine civile.¹¹⁵

Inoltre, il Consiglio di Sicurezza richiede anche l'immediata smilitarizzazione di tutti i gruppi militari albanesi,¹¹⁶ fatta eccezione del materiale bellico connesso all'uso delle presenze civili e di sicurezza internazionali.¹¹⁷ Il Consiglio di Sicurezza non manca poi di sottolineare anche l'importanza del lavoro svolto dall'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali, allo scopo di far sviluppare economicamente la regione del Kosovo, rendendola in questo modo anche più stabile.¹¹⁸

Di notevole importanza è senz'altro il paragrafo diciannove. Infatti, il Consiglio di Sicurezza stabilisce che le presenze internazionali civili e di sicurezza internazionale abbiano una durata iniziale di dodici mesi per poi continuare nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza dovesse successivamente farne espressa richiesta.¹¹⁹

Infine, ai paragrafi venti e ventuno, oltre a richiedere al Segretario Generale di riferire a intervalli regolari l'attuazione della risoluzione n. 1244/1999 con data iniziale delle prime relazioni

¹¹² Il Segretario Generale è un organo individuale delle Nazioni Unite che è posto alla dirigenza del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale è eletto dalla Assemblea Generale delle NU, previa consultazione con il Consiglio di Sicurezza. Inoltre, il Segretario Generale occupa la carica più importante all'interno dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Pertanto, il Segretario Generale esercita un mandato di ordinaria amministrazione - pari a cinque anni (nella prassi). Cfr. <https://www.un.org/sg/en/content/the-role-of-the-secretary-general> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹¹³ A detta del Consiglio di Sicurezza, la presenza civile internazionale sul territorio risultava fondamentale per creare una amministrazione che doveva essere transitoria in attesa dello sviluppo di istituzioni democratiche sul territorio.

¹¹⁴ Brand, M., & Centre d'études pratiques de la négociation internationale (2003), *The development of Kosovo institutions and the transition of authority from UNMIK to local self-government*, Geneva, CASIN, p.8.

¹¹⁵ A tal proposito, è interessante notare come il Consiglio di Sicurezza esorti la Repubblica Federale di Jugoslavia a coordinarsi con le organizzazioni umanitarie presenti sul territorio, e incoraggi allo stesso tempo gli stati membri e le organizzazioni internazionali a garantire il corretto ritorno degli sfollati e dei rifugiati, sottolineando l'estrema urgenza di convocare, “an international donors' conference”. Cfr. Booth, K. (2012), *Resolution 1244 (1999): Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999*, cit., pp. 369-375.

¹¹⁶ Fra i gruppi militari albanese è compreso anche lo UÇK.

¹¹⁷ Il Consiglio di Sicurezza chiede anche la piena cooperazione di tutte le parti interessate con il Tribunale Internazionale per l'ex-Iugoslavia.

¹¹⁸ A tal proposito, esplicita il pieno supporto per l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sudorientale al fine di promuovere in tale area lo sviluppo e il rafforzamento delle istituzioni democratiche. Cfr. <https://press.un.org/en/1999/19991013.sgsm7175.doc.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹¹⁹ Independent International Commission on Kosovo (2000), *The Kosovo report: conflict, international response, lessons learned*, Oxford University Press, pp. 325-331.

non oltre trenta giorni dall'emanazione di tale risoluzione, il Consiglio di Sicurezza ribadisce il suo interesse a continuare ad occuparsi della questione kosovara in modo attivo.¹²⁰

3.2. L'UNMIK e la nascita del protettorato internazionale

Per poter comprendere la Missione di Amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e, dunque, la nascita del protettorato internazionale del 1999 nel Kosovo, occorre senz'altro prendere preliminarmente in considerazione la risoluzione n. 1244/1999 dell'ONU e, in particolare, il paragrafo sei di quest'ultima.¹²¹

Infatti, in tale circostanza, il Consiglio di Sicurezza autorizzava il Segretario Generale a nominare¹²² un rappresentante speciale, il quale, coordinandosi con le altre presenze internazionali, avrebbe avuto il compito di stabilire una presenza civile internazionale sul territorio.¹²³ Secondo il Consiglio di Sicurezza, lo scopo di tale missione sarebbe stato quello di garantire, in questo modo, la nascita di un protettorato internazionale delle Nazioni Unite nel Kosovo.¹²⁴

A seguito di tale risoluzione emanata il 10 giugno 1999, il Segretario generale nominò il Rappresentante speciale Bernard Kouchner che venne incaricato di portare a compimento la missione, denominata con l'acronimo di UNMIK, consistente nella stabilizzazione di una presenza civile internazionale nel Kosovo e dunque la nascita di una amministrazione provvisoria (meglio nota come "protettorato") delle NU su tale territorio.¹²⁵ A riguardo, si prenda in considerazione proprio il primo Regolamento¹²⁶ dell'UNMIK promulgato dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale il 25 luglio 1999 e entrato in vigore il 10 giugno 1999.¹²⁷ Infatti, già dalla prima sezione di tale documento, è possibile notare la struttura di tale amministrazione provvisoria. Prendendo in considerazione quanto enunciato al paragrafo uno di tale Regolamento, l'autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria del Kosovo viene in questo modo affidata alla competenza dell'UNMIK e pertanto esercitata dalla figura del Rappresentante Speciale del Segretario Generale.¹²⁸ A tal proposito, "*All legislative and executive authority with respect to Kosovo, including the administration of the judiciary, is vested in*

¹²⁰ Sharapov, K. (2005), *Methodological approaches to assessing United Nations gender mainstreaming policies in Kosovo*, "Journal of Peacebuilding & Development", 2(2), 99-106.

¹²¹ Gashi, S. (2017), *Interim Administrative Mission to the United Nations in Kosovo-UNMIK*, cit., p. 204.

¹²² Previa approvazione del Consiglio di Sicurezza.

¹²³ Gashi, S. (2017), *Interim Administrative Mission to the United Nations in Kosovo-UNMIK*, cit., p. 204.

¹²⁴ Ronzitti N. (2000), *Options for Kosovo's final status*, "The International Spectator", 35(2).103-112, pp. 103-105.

¹²⁵ <https://digitallibrary.un.org/record/1489277> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹²⁶ The Special Representative of the Secretary, *General Bernard Kouchner issues first UNMIK regulation in Kosovo*, UNMIK/PR/20, adopted 25 July 1999, entered into force 29 July 1999.

¹²⁷ Lemay-Hébert, N. (2009), *State-building from the outside-in: UNMIK and its paradox*, "Journal of Intervention and State building", 3(1). (pp.65-86), p. 67.

¹²⁸ *Ibidem*

UNMIK and is exercised by the Special Representative of the Secretary-General."¹²⁹

Successivamente, al paragrafo due, vengono delineate nel dettaglio le funzioni esercitate dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale.¹³⁰ Quest'ultimo, infatti, ha la facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti, di nominare e rimuovere tutti i funzionari all'interno dell'amministrazione civile in Kosovo.¹³¹

Tralasciando la seconda sezione in cui vengono ribaditi gli standard umanitari a cui ciascun funzionario dell'UNMIK, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a adempiere, di estremo interesse è quanto presentato dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale nella sezione tre del Regolamento.¹³² Infatti, viene in questo caso ribadita la piena applicabilità di tutte le leggi preesistenti al 24 marzo 1999 nella misura in cui non siano in conflitto con quanto presentato nella sezione due e con la missione UNMIK come stabilito dalla risoluzione 1244(1999) del Consiglio di Sicurezza delle NU.¹³³

Per quanto concerne, invece, gli atti emanati dall'UNMIK, è opportuno considerare la sezione quattro del regolamento. Infatti, sempre ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle NU, gli atti emanabili dall'UNMIK sono atti legislativi aventi forma di regolamenti.¹³⁴ Inoltre, quest'ultimi rimangono in vigore fino a quando non abrogati dall'UNMIK o sostituiti da norme successive dalle altre istituzioni internazionali presenti, come stabilito dalla risoluzione 1244 (1999) sul territorio.¹³⁵ Come stabilito poi nella sezione cinque del regolamento, tali atti, non solo devono essere sempre approvati e firmati dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale, ma promulgati in albanese, inglese e serbo e successivamente pubblicati in modo da garantirne la più ampia diffusione.¹³⁶

Infine, per quanto concerne l'aspetto demaniale, è opportuno considerare la sezione sei di tale regolamento. Infatti, come stabilito sempre dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale, l'UNMIK ha il compito di amministrare tutti i beni mobili ed immobili della Repubblica Serba e della

¹²⁹ UN *The Special Representative of the Secretary-General, 1999*, "UNMIK/REG/1999/1", Sezione 1. para. 1. Unmik.unmissions.org.https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/02english/E1999regs/RE1999_01.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹³⁰ Brand, M. G. (2017), *Institution-building and human rights protection in Kosovo in the light of UNMIK legislation*, in Kondock, B., *International Peacekeeping*, London, Routledge, pp. 473-500.

¹³¹ Lorenz, R. F. (2000), *The rule of law in Kosovo: problems and prospects*, "Criminal Law Forum", 11(2), 127-142.

¹³² *Ibidem*

¹³³ Cerone J. (2010), *The international court of justice and the question of Kosovo's independence*, "ILSA Journal of International & Comparative Law", Vol. 17: Iss. 2, Article 3, p. 339.

¹³⁴ Brand, M. G. (2017), *Institution-building and human rights protection in Kosovo in the light of UNMIK legislation*, cit.

¹³⁵ Muharremi, R. (2014), *Conflicting Rules of Recognition: UN Security Council Resolution 1244 or the Constitution of the Republic of Kosovo*, "German Law Journal", 15(4), 719-733, p. 721.

¹³⁶ Brand, M. G. (2017), *Institution-building and human rights protection in Kosovo in the light of UNMIK legislation*, cit.

Repubblica Federale della Jugoslavia presenti all'interno del territorio kosovaro.¹³⁷

3.3. Un approfondimento sul KFOR

Attualmente, la Kosovo Force (KFOR) rappresenta la missione NATO più longeva sul territorio kosovaro.¹³⁸ Per poter analizzare la missione KFOR è senz'altro opportuno prendere le mosse dalla risoluzione n. 1244/1999 del 10 giugno 1999.¹³⁹ Infatti, con quest'ultima, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzava l'istituzione di una presenza di sicurezza internazionale NATO nel Kosovo.¹⁴⁰ Tale presenza, istituita dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali competenti, sarebbe servita non solo a scoraggiare la ripresa delle nuove ostilità, ma soprattutto a smilitarizzare lo UÇK con la creazione di un ambiente propedeutico all'instaurazione della presenza civile internazionale dell'UNMIK sul territorio.¹⁴¹ In proposito, è opportuno sottolineare che già il giorno precedente all'emanazione di tale risoluzione del Consiglio di Sicurezza, dal comandante delle operazioni aeree NATO sir. Jackson e da alcuni rappresentanti della Serbia e Jugoslavia, era stato firmato anche un Accordo Tecnico Militare, in cui, insieme alla predisposizione di un piano di ritiro graduale e celere di tutte le forze serbe e iugoslave presenti nel Kosovo, veniva peraltro prevista l'istituzione militare, sotto la guida NATO, della Kosovo Force (KFOR).¹⁴²

Poste queste premesse, è comprensibile il motivo per cui all'alba del 12 giugno 1999 fece il suo ingresso in Kosovo la forza militare internazionale del KFOR.¹⁴³ Contando inizialmente di circa 50.000 membri¹⁴⁴ provenienti sia da Paesi NATO sia da Paesi non-NATO, la KFOR si occupò di far rispettare quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza con la Risoluzione n. 1244/1999.¹⁴⁵ Tra i punti dell'agenda più importanti, figurarono senz'altro la demilitarizzazione dello UÇK, il ristabilimento di una sicurezza pubblica, la limitazione degli attacchi serbi e iugoslavi, la costruzione di un ordine civile kosovaro e, infine, la collaborazione con una presenza civile internazionale anch'essa stabilitasi

¹³⁷ Miljkovic, S., & Simic, I. (2020), *Quasi-legal effects of the Law No. 05/L-079 on strategic investments of the provisional institutions of self-government of Autonomous Province Kosovo and Metohija*, "Collection Papers - Fac. L. Nis", 86(111). p. 111.

¹³⁸ La sua composizione, sotto la guida del Comandante Michele Ristuccia, conta all'incirca di 3.500 membri effettivi non in riserva.

¹³⁹ Osmani, S. (2014), *KFOR mission in Kosovo and its future. Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 350-353, p. 350.

¹⁴⁰ Strohmeyer, H. (2001), *Collapse and Reconstruction of a judicial System: The United Nations Missions in Kosovo and East Timor*, cit., p. 49.

¹⁴¹ Istrefi R. (2017), *International Security Presence in Kosovo and its Human Rights Implications*, "CIRR", 23(80), 131-154, p. 131.

¹⁴² Osmani, S. (2014), *KFOR mission in Kosovo and its future. Mediterranean Journal of Social Sciences*, cit., p. 351.

¹⁴³ Yannis, A. (2001), *Kosovo under International Administration*, "Survival", 43(2), pp. 31-48, p. 31.

¹⁴⁴ La missione Kosovo Force conta di un numero di contingenti multinazionali pari a cinque di cui ciascuno risponde ad uno Stato capo ad esso designato. Le aree est, ovest, sud e centro sono rispettivamente di competenza di Stati Uniti, Francia, Italia, Germania e Regno Unito. Invece, fra i membri Non-NATO che tuttora partecipano o che lo hanno fatto in passato, è opportuno ricordare l'impegno svolto dai seguenti Paesi (in ordine alfabetico): Argentina, Armenia, Austria, Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Georgia, India, Irlanda, Malaysia, Marocco, Moldavia, Mongolia, Russia, Svezia, Svizzera e Ucraina. Cfr. <https://jfcnaples.nato.int/kfor> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁴⁵ Osmani, S. (2014), *KFOR mission in Kosovo and its future. Mediterranean Journal of Social Sciences*, cit., p. 351.

sul territorio (l'UNMIK).¹⁴⁶

Inoltre, è opportuno sottolineare come, con il passare degli anni, il KFOR abbia esteso i suoi compiti, interessandosi anche di questioni quali, ad esempio, il combattimento al traffico internazionale di armi in Kosovo, la nascita di un sistema giudiziario kosovaro e il controllo di luoghi considerati patrimonio storico della regione.¹⁴⁷

4. Il dopo-conflitto in Kosovo: il ruolo dell'UE

Dopo aver illustrato l'importanza della risoluzione n. 1244/1999 ed i principali effetti che hanno favorito il complesso ed articolato processo di democratizzazione del Kosovo nel periodo post-bellico, in questo paragrafo si analizzerà, il ruolo svolto dall'Unione Europea nell'ambito sia della temporanea amministrazione del territorio kosovaro, con l'adozione della missione EULEX, sia di due servizi fondamentali per il corretto espletamento della politica estera dell'UE nel Kosovo, ossia *l'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo e il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea in Kosovo*.

4.1. La missione EULEX del 2008

Premessa un'analisi del ruolo svolto nel dopo-conflitto dalle Nazioni Unite, appare ora opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del processo di formazione dello Stato di diritto in Kosovo, il lavoro intrapreso dall'Unione Europea.¹⁴⁸ Infatti, proprio il 4 febbraio 2008, considerati gli articoli 14 e 25 (paragrafo tre) del Trattato sull'Unione Europea,¹⁴⁹ il Consiglio dell'Unione Europea adottò l'azione congiunta dal nome European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX).¹⁵⁰

Al fine di comprendere l'attività e lo scopo dell'EULEX, è senz'altro opportuno esaminare quanto stabilito dal Consiglio Europeo nella Azione Comune 2008/124/PESC¹⁵¹ del 4 febbraio 2008 con cui si istituisce la missione stessa EULEX, con lo scopo di stabilire uno stato di diritto nel Kosovo, di garantire l'autonomia delle istituzioni del servizio pubblico dalla politica e perfino di sviluppare,

¹⁴⁶ https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_sep00chs01.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁴⁷ https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48818.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁴⁸ Radin, A. (2014), *Analysis of current events: "towards the rule of law in Kosovo: EULEX should go"*, "Nationalities Papers", 42(2), 181-194, pp. 181-182.

¹⁴⁹ European Union, *Treaty on European Union (Consolidated Version)*, C 325/5, *Treaty of Maastricht*, adopted 7 February 1992, entered into force 1 November 1993, revised 24 December 2002.

¹⁵⁰ Il trattato di Maastricht, meglio noto come Trattato sull'Unione Europea (TUE), fu firmato 7 febbraio 1992 dall'allora dodici membri della Comunità Europea, vale a dire: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Oggetto di tale trattato furono la suddivisione in tre pilastri della politica dell'Unione Europea e la fissazione delle regole da adottare per i Paesi richiedenti di far parte dell'Unione Europea. Cfr. <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁵¹ Council of the European Union, *Joint Action on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*, 2008/124/CFSP, adopted 4 February 2008, entered 16 February 2008.

assieme ad un sistema giudiziario multietnico kosovaro, istituzioni kosovare sostenibili e responsabili.¹⁵²

Il Consiglio Europeo ha definito, quindi, nel dettaglio, i compiti dell'EULEX finalizzati all'adempimento del suo Mission Statement.¹⁵³ Tali missioni consistono principalmente nel monitorare le istituzioni kosovare verso lo stato di diritto, nel garantire, con ogni mezzo in suo possesso, la corretta promozione nel Kosovo dello Stato di Diritto, nel fornire anche un servizio doganale non politicizzato, perseguendo crimini di ogni genere all'interno della regione. Inoltre, di notevole rilievo riveste l'intenzione di rafforzare la cooperazione giudiziaria nei processi alla criminalità organizzata, abbattendo così la corruzione di ogni tipo attraverso una strategia nazionale di anticorruzione, assumendo, ove necessario, ulteriori responsabilità connesse al rispetto dello stato di diritto e, infine, nell'assicurare con le sue attività il corretto rispetto delle norme internazionali sui diritti umani di ogni genere.¹⁵⁴

Il Consiglio Europeo ha previsto anche la pianificazione di una fase preparatoria denominata EUPT¹⁵⁵ il cui mandato è quello di garantire il corretto e costante aggiornamento sui possibili rischi per l'attuazione della missione EULEX in Kosovo.¹⁵⁶ L'EUPT è responsabile del piano operativo denominato OPLAN, fondamentale per il corretto svolgimento al mandato dell'EULEX.¹⁵⁷

Il Consiglio Europeo ha poi presentato la struttura dell'EULEX come una missione - rientrante nella competenza del dipartimento europeo "European Security and Defence Policy" (ESDP) - avente il quartiere generale presso la città di Pristina e gli uffici locali e regionali distribuiti lungo tutta la regione.¹⁵⁸ Per quanto invece concerne il ruolo dell'EULEX a Bruxelles, questo è senz'altro di pieno appoggio e supporto.¹⁵⁹ Inoltre, il capomissione e il personale sono gli stessi stabiliti, in fase

¹⁵² Rispettivamente agli articoli 1 e 2 della Azione Comune 2008/124/PESC del Consiglio dell'UE del 4 febbraio 2008. Cfr. Novičić, Ž., & Ladevac, I. (2010), *Serbia and EULEX: organisation, problems and perspectives of European union's mission in Kosovo*, in Dimitrijević D. & Antevski M. (2010), *Serbia and European union*, (193-211), pp. 194-196.

¹⁵³ All'articolo 2 dell'Azione Comune 2008/124/PESC.

¹⁵⁴ Altwicker, T., & Wiczorek, N. (2016), *Bridging the security gap through EU rule of law missions? Rule of law administration by EULEX*, "Journal of Conflict and Security Law", 21(1), 115-133, p. 124.

¹⁵⁵ Sempre nell'articolo quattro dell'Azione Comune 2008/124/PESC è presente poi un elemento importante legato al capo missione di questa fase transitoria dell'EUPT. Come afferma il Consiglio Europeo, la figura a capo dell'EUPT sarebbe stata subordinata a quella invece dell'EULEX. Questo, quindi, dimostra il carattere di subordinazione di quest'ultima rispetto all'EULEX. Cfr. Grilj, B., & Zupančič, R. (2016), *Assessing the planning and the implementation of the EU Rule of Law Missions: case study of EULEX Kosovo*, "European Perspectives", 8(2), 63-86.

¹⁵⁶ L'EUPT ha anche il compito di predisporre tutte le attrezzature e il personale necessario per i successivi compiti che l'EULEX avrebbe poi svolto. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124>

¹⁵⁷ Grilj, B., & Zupančič, R. (2016), *Assessing the planning and the implementation of the EU Rule of Law Missions: case study of EULEX Kosovo*, cit., 63-86.

¹⁵⁸ All'articolo 6 dell'Azione Comune 2008/124/PESC. In proposito cfr. anche Derks, M., & Price, M. (2010), *The EU and rule of law reform in Kosovo*, Clingendael – Netherland Institute of International Relations, pp. 33-35.

¹⁵⁹ Sono stati previsti anche ulteriori uffici di collegamento per garantire, nel caso di sopraggiunte complicazioni, il corretto svolgimento dell'attività dell'EULEX a Bruxelles. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124>

preparatoria, all'interno dell'OPLAN.¹⁶⁰ Sono state poi previste dal Consiglio Europeo tre differenti componenti dell'EULEX: una forza poliziesca collocata in prossimità degli uffici di polizia kosovari, una giudiziaria ubicata vicino le autorità ministeriali competenti e infine, quella doganale posizionata presso il servizio doganale del Kosovo.¹⁶¹

Ciò premesso, relativamente allo *status* dell'EULEX e del suo personale nel Kosovo, occorre specificare che l'EULEX è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE.¹⁶² A tal proposito, il distacco di personale per mano di uno Stato UE o un'istituzione UE è responsabilità unicamente dello Stato membro/istituzione che lo ha distaccato.¹⁶³ Inoltre, come stabilito dal comma tre dell'articolo 10 dell'Azione Comune 2008/124/PESC, tutti i diritti e gli obblighi del personale distaccato dell'EULEX sono definiti dai contratti firmati fra il capomissione dell'EULEX e il suo staff.¹⁶⁴

Il Consiglio Europeo ha poi stabilito per l'EULEX una catena di comando unificata per la gestione di eventuali crisi nel Kosovo.¹⁶⁵ Il controllo politico e la direzione strategica della missione sono affidati al CPS¹⁶⁶ sotto la tutela del Consiglio Europeo, mentre il comandante civile dell'operazione comanda da un punto di vista strategico,¹⁶⁷ impartendo direttive e strategie al capomissione.¹⁶⁸ Il capomissione esercita il comando dell'EULEX ad “un livello di teatro”,¹⁶⁹ ed è pertanto responsabile delle proprie azioni rispetto al comandante civile dell'operazione.¹⁷⁰

Infine, non trascurabile risulta la circostanza secondo cui è stata presa in considerazione

¹⁶⁰ Grilj, B. & Zupancic, R. (2016), *Assessing the planning and implementation of the EU Rule of law missions: case study of EULEX Kosovo*, cit., 71-72.

¹⁶¹ Dursun-Ozkanca, O., & Crossley-Frolick, K. (2012), *Security sector reform in Kosovo: the complex division of labor between the EU and other multilateral institutions in building Kosovo's police force*, “European security”, 21(2), 236-256.

¹⁶² All'articolo 10 della Azione Comune 2008/124/PESC. In proposito cfr. anche Pirozzi, N., & Musi, F. (2019), *Civilian crisis management: Assessing the readiness of EU member states and institutions*, “Istituto Affari Internazionali Commentaries”, 19(67), p. 2.

¹⁶³ Pulko I., Pejić N. (2016), *Drawing Lessons Learnt on Operational Capabilities of EU's CSDP Missions in Kosovo and Bosnia and Herzegovina*, “European Perspectives. Journal on European Perspectives of Western Balkans”, 8(1).137-140, pp. 133.

¹⁶⁴ *Ibidem*

¹⁶⁵ Oxha, S., & Nasufi, D. (2019), *The EU ESDP Missions in the Western Balkans*, “Knowledge-International Journal”, 30(6), 1503-1509.

¹⁶⁶ CPS è l'acronimo del Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'UE. Questo comitato, ai sensi dell'articolo trentotto del Trattato sull'Unione Europea, si occupa di questioni rientranti nell'area di politica estera e di sicurezza comune, PESC. Cfr. <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁶⁷ È una figura che rispetto al capomissione agisce dietro le quinte e non in prima linea.

¹⁶⁸ Il comandante civile dell'operazione è anche soggetto al controllo del CPS e del segretario generale/alto rappresentante per la PESC che deve ricevere dal comandante civile dell'operazione tutte le informazioni necessarie. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124>

¹⁶⁹ Cadier, D. (2011), *EU mission in Kosovo (EULEX): constructing ambiguity or constructive disunity?* “Transatlantic security paper”, 3(5), p.6

¹⁷⁰ *Ibidem*. Con questo si intende sul campo di azione e non dietro le quinte come invece il comandante civile dell'operazione.

l'ipotesi di un eventuale partecipazione di stati terzi¹⁷¹ alla missione EULEX in Kosovo.¹⁷² Per prima cosa, il Consiglio Europeo presenta come condizione indispensabile per la partecipazione di stati terzi alla missione quella dello sborso, a loro spese, per l'equipaggio distaccato da quello direttamente fornito dall'UE.¹⁷³ Inoltre, tutti gli stati terzi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri stati membri dell'Unione Europea in tale missione.¹⁷⁴ L'accettazione, a seguito di una richiesta esplicita, di uno stato terzo alla missione EULEX è poi affidata al CPS che ha il compito di vagliare le diverse domande pervenute.¹⁷⁵ La partecipazione di stati terzi è soggetta, come stabilito dal Consiglio Europeo, ad un contratto¹⁷⁶ fatto ai sensi dell'articolo ventiquattro del Trattato sull'Unione Europea.

4.2. I servizi dell'Unione Europea nell'ambito degli affari esteri dell'UE in Kosovo: l'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo e il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea in Kosovo

Altro esempio del ruolo esercitato dall'Unione Europea nel dopoguerra kosovaro, è senza ombra di dubbio la presenza dei servizi di due strutture fondamentali. Quest'ultime sono rispettivamente l'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo (EUOK) e il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea in Kosovo (RSUE).¹⁷⁷ Entrambi basano il loro operato sull'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione (ASA)¹⁷⁸ fra il Kosovo e l'UE entrato in vigore proprio nel 2016.¹⁷⁹

Per prima cosa, è opportuno analizzare l'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo (EUOK). L'EUOK ha il compito di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni civili sviluppatesi nel Kosovo.¹⁸⁰ Andando più nello specifico, *target* principale dell'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo sono proprio tutte quelle iniziative inerenti all'advocacy adottate dalle "organizzazioni di

¹⁷¹ Attualmente, gli stati terzi che partecipano alla missione EULEX sono i seguenti: Stati Uniti, Canada, Turchia, Svizzera e Norvegia.

¹⁷² All'articolo 13 della Azione Comune 2008/124/PESC. In proposito cfr. anche Törö, C. (2010), *External State Partners in ESDP Missions: Third Country Participation in EU Crisis Management*, "European Foreign Affairs Review," 15(3), pp. 325 – 345.

¹⁷³ Laçi, E. (2012), *Kosovo after Independence: Prospects for the Integration into the EU*, Lambert Academic Publishing (LAP).

¹⁷⁴ Tardy, T. (2014), *CSDP: getting third states on board*, "European Union Institute for Security Studies", 6. pp. 2-4.

¹⁷⁵ *Ibidem*

¹⁷⁶ Inoltre, qualora uno stato prendesse accordi con l'UE per partecipare al quadro generale delle operazioni UE in materia di sicurezza, tale accordo veniva direttamente applicato anche nell'ambito dell'EULEX. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁷⁷ https://www.eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁷⁸ Council of the European Union, *Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo *, of the other part*, 16 March 2016, L 71/3, "Official Journal of the European Union".

¹⁷⁹ Miftari, B. (2013), *Kosovo legislation to ensure implementation of regional economic development*, "Rochester Institute of Technology", p. 58.

¹⁸⁰ Agimi, I. (2011), *Decentralisation in Kosovo: challenges of reforming the local level*, "Policy in Southeastern Europe", (6), p. 14.

base della società civile”¹⁸¹ del Kosovo.¹⁸² Fino ad oggi è stato sovvenzionato un numero di attività di *advocacy* pari a trentaquattro.¹⁸³ Inoltre, l’EUOK svolge un ruolo importante nel processo di attuazione dell’agenda UE sul territorio kosovaro.¹⁸⁴ A tal proposito, è rilevante il ruolo svolto dall’EUOK nell’attuazione della *Digital Agenda for Western Balkans* del 13 luglio 2020 che ha permesso ai cittadini kosovari non solo di digitalizzare l’economia del Kosovo, ma perfino di rafforzare e “modernizzare” le istituzioni kosovare. Infine, l’EUOK è fondamentale per il consentimento del dialogo politico e tecnico tra il Kosovo e le istituzioni dell’Unione Europea.¹⁸⁵

Altro servizio fondamentale è poi il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea in Kosovo (RSUE). Quest’ultimo, incaricato di rappresentare in modo attivo l’UE nell’ambito della PESC in Kosovo, ha infatti da sempre sostenuto l’operato dell’Alto Rappresentante/Vicepresidente in Kosovo.¹⁸⁶ L’RSUE, inoltre, ricopre anche un’importante funzione di coordinazione di tutte le presenze dell’UE in Kosovo, con un ruolo chiave proprio nella tutela dei diritti umani.¹⁸⁷ A tal proposito, si consideri anche la costante attività svolta dall’RSUE nella consulenza e sostegno alle istituzioni kosovare.¹⁸⁸ Infine, di notevole importanza è il ruolo ricoperto dall’RSUE nell’ambito della missione EULEX in Kosovo. Infatti, come stabilito anche dall’articolo 8.8 dell’Azione Comune 2008/124/PESC, l’RSUE è responsabile di guidare e di monitorare tutte le politiche svolte dall’EULEX sul territorio kosovaro.¹⁸⁹

5. La dichiarazione unilaterale di indipendenza del 2008: verso il distacco per secessione dalla Serbia

In questo paragrafo verrà esaminata la tormentata successione di eventi precedenti alla formalizzazione della piena indipendenza della regione del Kosovo dalla Serbia, focalizzando l’attenzione in un primo momento sulla descrizione del così detto “piano Ahtisaari”, per poi successivamente illustrare i principi alla base dell’indipendenza kosovara del 2008.

¹⁸¹ Sono considerate organizzazioni di base della società civile tutte quelle organizzazioni locali che su base volontaria contribuiscono allo sviluppo e coinvolgimento della società civile kosovara. Cfr. <https://www.kcsfoundation.org/en/grants/imp-sch/euok/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸² Muharremi, R. (2010), *The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) from the perspective of Kosovo constitutional law*, cit., p. 367.

¹⁸³ Alcune delle più importanti attività di *advocacy* svolte dall’EUOK in Kosovo sono: la tutela dei diritti fondamentali, il sostegno alle infrastrutture, l’azione per il clima e l’ambiente ed infine la salvaguardia della democrazia e del governo. Cfr. https://www.eeas.europa.eu/kosovo/eu-projects-kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁴ <https://erasmuspluskosovo.org/en/eu-delegation-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁵ <https://kosovoprojects.eu/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁶ https://www.eeas.europa.eu/kosovo/eu-projects-kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁷ https://www.eeas.europa.eu/kosovo/eu-projects-kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁸ Per l’attuazione delle politiche dell’UE. Cfr. <https://erasmuspluskosovo.org/en/eu-delegation-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

¹⁸⁹ Esch, V. (2011), *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, “Sicherheit Und Frieden (S+F) / Security and Peace”, 29(3), 169–176, p.171.

5.1. Premesse: il piano Ahtisaari

Per comprendere le ragioni che hanno portato il popolo kosovaro a dichiarare unilateralmente nel 2008 la propria indipendenza dalla Serbia, è senz'altro opportuno prendere in considerazione uno dei capisaldi imprescindibili di tale dichiarazione di indipendenza, vale a dire il c.d. Piano Ahtisaari.

La *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* (CPS),¹⁹⁰ meglio nota come Piano Ahtisaari, è una proposta sul futuro status del Kosovo presentata il 26 marzo 2007 dall'allora inviato speciale del Segretario Generale, Martti Ahtisaari.¹⁹¹ Oggetto di tale proposta è quello di fornire – ad otto anni dalla risoluzione n. 1244/1999 – tutti gli elementi necessari per stabilire un nuovo *status* per il Kosovo, ossia un modello per l'organizzazione politica di un Kosovo indipendente dalla Serbia.¹⁹²

Al fine di comprendere al meglio l'oggetto e le finalità di tale proposta, è senz'altro opportuno attuare un'analisi dettagliata dei contenuti del testo originale¹⁹³ presentato il 26 marzo 2007 da Ahtisaari.¹⁹⁴ Preliminarmente, il rappresentante speciale del Segretario Generale evidenzia come ogni possibile tentativo di negoziato e di dialogo fra Serbia e Kosovo risulti vano: se da un lato Belgrado non intende contemplare l'autonomia del Kosovo, dall'altro Pristina propone la realizzazione di una completa indipendenza kosovara senza condizioni.¹⁹⁵ Pertanto, date queste premesse, al fine di poter portare avanti lo sviluppo democratico¹⁹⁶ della regione, come primo punto del suo piano, Ahtisaari decide per la completa indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Questa, infatti, era l'unica e sola opzione possibile per consentire all'intera comunità civile del Kosovo una esistenza pacifica.¹⁹⁷

Secondo elemento del piano Ahtisaari è poi il punto riguardante l'impossibilità di una reintegrazione kosovara nella Serbia. Come spiega il rappresentante speciale del Segretario Generale, le ragioni di tali affermazioni sono da ricercarsi negli avvenimenti che hanno preceduto il conflitto del 1998-99 avvenuto nel Kosovo.¹⁹⁸ Infatti, il già complicato rapporto fra kosovaro-serbi e kosovaro-albanesi fu portato alle estreme conseguenze dalla campagna di "pulizia etnica" organizzata da Milošević.¹⁹⁹ A tale repressione seguì poi il conflitto kosovaro che vide l'armata dei kosovaro-albanesi (reclutata su base volontaria) combattere le truppe serbe e iugoslave.²⁰⁰ Solo con la

¹⁹⁰ UN Security Council, *Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: addendum: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement*, S/2007/168/Add.1, adopted 26 March 2007.

¹⁹¹ Civiletti C. (2007), *Kosovo. Un'altra occasione perduta per la Serbia*, "ISPI Policy Brief", (67), p. 2.

¹⁹² <https://press.un.org/en/2007/sc9015.doc.htm> (Ultimo accesso: 2 settembre)

¹⁹³ Il testo del "Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status".

¹⁹⁴ Demjaha, A. (2017), *Inter-ethnic relations in Kosovo*, "Seeu Review", 12(1), 181-196, p. 186.

¹⁹⁵ Weller, M. (2008), *Kosovo's final status*, "International Affairs", 84(6), pp. 1223-1243.

¹⁹⁶ Ai sensi della Risoluzione n. 1244/1999.

¹⁹⁷ Ker-Lindsay, J. (2009), *The emergence of 'Mediation' in international peacemaking*, "Ethnopolitics", 8(2), 223-233, pp. 227-228.

¹⁹⁸ Lehne, S. (2009), *Resolving Kosovo's Status*, "Policy paper, Österreichisches Institut für Internationale Politik", p. 8.

¹⁹⁹ Marcon G. (2000), *Dopo il Kosovo*, cit., pp. 33-36.

²⁰⁰ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, cit., p. 308.

risoluzione n. 1244/1999 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle NU e dunque con la cessazione del conflitto, la tensione fra il Kosovo e la Serbia andò a diminuire.²⁰¹ Ad ogni modo, nonostante il notevole allentamento delle tensioni fra Pristina e Belgrado – dovuto principalmente alla costante presenza internazionale dell’ONU e dell’UE sul territorio kosovaro – negli anni successivi all’adozione della risoluzione n. 1244/1999, i due Paesi sono stati governati in modo sostanzialmente autonomo e separato.²⁰² Non a caso, grazie alla nascita, ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 del protettorato internazionale dell’UNMIK,²⁰³ il Kosovo ha potuto finalmente raggiungere la propria autonomia di governo rendendosi indipendente dalla Serbia.²⁰⁴ Pertanto, secondo Ahtisaari, dal momento che la comunità kosovara ha avuto modo di prosperare in questo periodo di “deserbizzazione”, una eventuale reintegrazione del Kosovo sotto la Serbia sarebbe senz’altro dannosa e inaccettabile per il popolo kosovaro.²⁰⁵

Terzo punto fondamentale è poi la cessazione dell’amministrazione internazionale nel Kosovo.²⁰⁶ Infatti, sempre nel *Comprehensive Proposal for the Kosovo status Settlement*, Ahtisaari sostiene che, dopo anni di vita, l’UNMIK non è più in grado di fornire ulteriore supporto alle istituzioni kosovare che, a suo avviso, hanno bisogno di poter completare il loro processo di sviluppo autonomamente.²⁰⁷ Come evidenzia il rappresentante speciale del Segretario Generale, il popolo kosovaro necessita di “una maggiore titolarità dei propri affari”,²⁰⁸ diversamente da quanto previsto dall’UNMIK.²⁰⁹ Proseguendo con l’analisi, Ahtisaari evidenzia come dal punto di vista economico, il Kosovo non possa fare molto se continua a rimanere sotto una amministrazione internazionale: non essendo a tutti gli effetti autonomo, non è in grado di poter prendere decisioni che possano portarlo ad una crescita in termini economici.²¹⁰ Solo se il protettorato internazionale finisce, il Kosovo potrà completare il processo già iniziato dall’UNMIK.²¹¹

²⁰¹ Murphy, S. D. (2013), *Reflections on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Interpreting Security Council Resolution 1244*, cit., p.1.

²⁰² Yannis, A. (2001), *Kosovo under international administration*, cit., 31-48.

²⁰³ *Supra*, para 3, p. 13.

²⁰⁴ Ronzitti N. (2000), *Options for Kosovo's final status*, cit., pp. 103-105.

²⁰⁵ Lehne, S. (2009). *Resolving Kosovo's Status*, cit., p. 8.

²⁰⁶ Brosig, M. (2011), *The interplay of international institutions in Kosovo between convergence, confusion, and niche capabilities*, “European Security”, 20(2), 185-204.

²⁰⁷ Weller, M. (2008), *Kosovo's final status*, cit., pp. 1223-1243.

²⁰⁸ Special Envoy of the Secretary-General, 2007. *Comprehensive proposal for the Kosovo status settlement*, para. 8. April 2023 Monthly Forecast: Security Council Report.

²⁰⁹ Doli, D. (2019), *Legitimacy Through Missing Consensus. Kosovo and the 1244 Resolution, Vienna Negotiations and Ahtisaari Plan: The Starting Point for the ‘International Element’*, in *The International Element, Statehood and Democratic Nation-building*, Springer, Cham, pp. 33-51

²¹⁰ Kostovicova, D. (2008), *Legitimacy and international administration: The Ahtisaari settlement for Kosovo from a human security perspective*, “International Peacekeeping”, 15(5), 631-647.

²¹¹ <https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-kosovo.4.5358496.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

Ultimo punto del piano Ahtisaari riguarda invece “la supervisione internazionale”²¹² al processo di indipendenza del popolo kosovaro.²¹³ Infatti, come specifica lo stesso Ahtisaari, tale presenza non deve intendersi allo stesso modo di quella del protettorato ma come un qualcosa di distaccato e meno attivo.²¹⁴ In tale ottica, quindi, la supervisione internazionale deve essere pensata quindi come un elemento in supporto alla “autonomizzazione” del Kosovo.²¹⁵ D'altronde, come si evince dal testo, il Kosovo non presenta ancora le capacità adatte per portare avanti in maniera autonoma il completamento del processo democratico: senza il supporto e la supervisione pronta ad intervenire in suo soccorso, il Kosovo non sarebbe in grado di fronteggiare tutte le sfide che un simile processo comporta.²¹⁶ Proprio per questo, a conclusione del testo, Ahtisaari, in previsione dell'eventuale indipendenza kosovara, esorta la comunità internazionale a restare per un breve periodo iniziale, in modo da consentire al Kosovo di prosperare.²¹⁷

5.2. I principi alla base della dichiarazione

Il 17 febbraio 2008, l'Assemblea del Kosovo dichiarò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia.²¹⁸ Al fine di comprendere a fondo i principi alla base di tale dichiarazione, è senz'altro opportuno analizzare la Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo del 2008.²¹⁹

Preliminarmente, occorre rilevare come i membri dell'Assemblea del Kosovo, oltre ad appellarsi al fatto di essere stati eletti dal popolo, dichiarino con fermezza e senza indugio la piena indipendenza e sovranità²²⁰ del Paese kosovaro.²²¹ Pertanto, appare senz'altro evidente l'intento dell'Assemblea del Kosovo di sottolineare fin dalle prime righe la soggettività dello stato del Kosovo appena nato.²²² A ciò si aggiunga poi, la dichiarazione, da parte dell'Assemblea del Kosovo, della

²¹² Special Envoy of the Secretary-General, 2007, *Comprehensive proposal for the Kosovo status settlement*, para. 10-11. April 2023 Monthly Forecast: Security Council Report.

²¹³ Civiletti C. (2007), *Kosovo. Un'altra occasione perduta per la Serbia*, cit., p. 4.

²¹⁴ Perritt Jr, H. H. (2010), *The road to independence for Kosovo: a chronicle of the Ahtisaari plan*, Cambridge University Press, p. 169.

²¹⁵ *Ibidem*

²¹⁶ Tansey, O. (2009), *Kosovo: Independence and tutelage*, “Journal of Democracy”, 20, p. 156.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ L'Assemblea del Kosovo fu un'istituzione istituita dall'UNMIK nel 2001 con l'obiettivo di democratizzare, ai sensi della risoluzione 1244 (1999), la regione kosovara. Inizialmente, tale istituzione ebbe un carattere di provvisorietà, ma a seguito della Dichiarazione di Indipendenza del 17 febbraio 2008 le cose cambiarono: l'assemblea divenne da quel momento l'istituzione della autoproclamata Repubblica del Kosovo, e quindi soggetta alla costituzione entrata in vigore a partire dal 15 giugno 2008. Cfr. https://www.files.ethz.ch/isn/125409/8009_Kosovo_Independence.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²¹⁹ Assembly of Kosovo, *Kosovo Declaration of Independence*, D-001, adopted 17 February 2008, entered into force 17 February 2008.

²²⁰ A tale riguardo bisogna ricordare che indipendenza e sovranità sono i due requisiti fondamentali per considerare uno stato soggetto del diritto internazionale.

²²¹ Berg, E. (2009), Re-examining sovereignty claims in changing territorialities: Reflections from ‘Kosovo Syndrome’, “Geopolitics”, 14(2), pp. 219-234.

²²² Kim, J., & Woehrel, S. (2008), *Kosovo and US Policy: Background to independence*, Congressional Research Service, p. 19.

volontà per il neo-stato di poggiarsi su principi quali: quello democratico, quello laico e quello antidiscriminatorio/multi-etnico.²²³ Infatti, l'obiettivo è quello di dare vita a una repubblica che, non solo tragga la sua legittimazione direttamente dal popolo, ma che non discrimini i suoi cittadini né per religione né per etnia.²²⁴ Inoltre, viene ribadito anche il principio di uguaglianza dinanzi alla legge: la neo-repubblica dovrà garantire ai suoi cittadini processi equi senza favoritismi o discriminazione evitando quindi di agire solo in base alle peculiarità del singolo.²²⁵ Pertanto, dichiarando le caratteristiche del neo-stato, l'Assemblea del Kosovo vuole in ultima istanza realizzare una "effettiva partecipazione della comunità civile kosovara ai processi politici e decisionali" del Paese.²²⁶

Nella medesima dichiarazione, viene poi ribadito il pieno supporto e aderenza ai principi e obblighi presentati con il piano Ahtisaari. In particolare, oltre all'analisi e alla soluzione, proposta dall'inviato speciale del Segretario Generale, per il processo di progressiva autonomizzazione kosovara, viene preso in considerazione anche l'allegato XII al *Comprehensive proposal for the Kosovo status Settlement*, avente come oggetto proprio la tutela dei diritti di tutti i membri della comunità.²²⁷ Con questo paragrafo, pertanto, appare fin troppo chiara l'importanza data al piano elaborato da Ahtisaari, di certo decisivo e fondamentale per la realizzazione dell'indipendenza kosovara.²²⁸

Proseguendo nell'analisi, al paragrafo quattro l'Assemblea del Kosovo ribadisce la volontà di adottare una Costituzione per il neo-stato del Kosovo che, oltre a rispettare i principi del piano Ahtisaari, si faccia carico dei diritti e doveri presentati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.²²⁹ Inoltre, si ribadisce l'importanza di rispettare il principio democratico nel processo di adozione di tale costituzione.²³⁰

In linea con il piano Ahtisaari, viene poi ribadito il pieno appoggio alla temporanea "supervisione internazionale"²³¹ delle Nazioni Unite al fine di aiutare il neo-stato del Kosovo a

²²³ Toth, N., & Vizi, B. (2014), *Language Rights in Kosovo*, "Pecs J. Int'l & Eur. L.", 5 (75–87), p.78.

²²⁴ *Ibidem*

²²⁵ Krasniqi, G. (2012), *Overlapping jurisdictions, disputed territory, unsettled state: the perplexing case of citizenship in Kosovo*, "Citizenship Studies", 16(3-4), 353-366.

²²⁶ Rrahmani, B. (2018), *Civil society and democracy development in Kosovo*, "J. Liberty & Int'l Aff.", 4(1), p.102

²²⁷ Weller, M. (2008), *Kosovo's Final Status*, cit., pp. 1223-1228.

²²⁸ *Ibidem*

²²⁹ La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato internazionale firmato dal Consiglio d'Europa a Roma il 4 novembre 1950. Oggetto di tale trattato è la tutela in tutta Europa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Con tale trattato internazionale è stato anche istituito l'organo giurisdizionale internazionale della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo con l'obiettivo di tutelare tali diritti e libertà fondamentali. Cfr. Treccani – Enciclopedia digitale, voce "Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

²³⁰ Weller, M. (2008), *Kosovo's final status*, cit., pp. 1223-1243.

²³¹ Special Envoy of the Secretary-General, 2007. *Comprehensive proposal for the Kosovo status settlement*, para. 10-11. April 2023 Monthly Forecast: Security Council Report.

fronteggiare le prossime sfide civili e politiche che seguiranno il suo processo di autonomizzazione.²³² Su questa linea, inoltre, l'Assemblea del Kosovo ribadisce anche il suo supporto alla presenza, anch'essa temporanea, della NATO sul territorio.²³³ Infine, viene espresso il pieno rispetto dei principi presentati dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n. 1244/1999.²³⁴

Premesso tutto quanto sopra, è senz'altro opportuno volgere lo sguardo a quanto enunciato nell'articolo otto della dichiarazione di indipendenza. Con questo articolo, infatti, in accordo con quanto stabilito dal piano Ahtisaari, l'Assemblea del Kosovo dichiara la propria volontà nel rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli altri stati presenti nei Balcani.²³⁵ Infatti, solo rispettando ciascuno stato limitrofo, il Kosovo potrà integrarsi nella comunità internazionale come stato indipendente e sovrano. Inoltre, per quanto concerne i confini del Kosovo, è fatto espresso riferimento a quanto stabilito nel piano Ahtisaari.²³⁶

Inoltre, l'Assemblea del Kosovo, oltre ad assumersi tutti gli obblighi internazionali conclusi dall'UNMIK e dall'Ex-Repubblica Federale della Jugoslavia, annuncia la piena collaborazione del nascente stato del Kosovo con il tribunale penale internazionale per l'Ex-Jugoslavia.²³⁷ Infatti, dichiarando il pieno appoggio nel contribuire al perseguimento di valori quali la pace e la stabilità internazionale, l'Assemblea del Kosovo pone le giuste premesse per un possibile riconoscimento del Kosovo da parte della comunità internazionale.²³⁸ A tal proposito, rilevante risulta essere proprio la promozione della pace nell'Europa sud-orientale. In particolare, è espresso l'impegno da parte del Kosovo nel collaborare con la vicina Serbia. Infatti, è opinione dell'Assemblea del Kosovo quella di mantenere stretti i rapporti con un Paese così vicino non solo geograficamente ma anche culturalmente come la Serbia.²³⁹

Infine, di non poco conto appare la dichiarazione, da parte dell'Assemblea del Kosovo, dell'obbligo legale del nascente stato del Kosovo a rispettare, non solo i principi presentati in questa dichiarazione, ma anche e soprattutto quanto affermato nel piano Ahtisaari e nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, esortando altresì tutti gli stati della comunità internazionale a far riferimento a tale dichiarazione e chiedendo a quest'ultimi di riconoscere il neo-

²³² <https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-politics-of-recognition-kosovo-and-international-law-wp/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²³³ Kim, J., & Woehrel, S. (2008), *Kosovo and US Policy: Background to independence*, cit., p. 22.

²³⁴ Muharremi, R. (2008), *Kosovo's declaration of independence: self-determination and sovereignty revisited*, "Review of Central and East European Law", 33(4), 401-435.

²³⁵ Vidmar, J. (2009), *International legal responses to Kosovo's declaration of independence*, "Vand. J. Transnat'l L.", 42(779), 779-842, pp. 805-806.

²³⁶ In particolare, si consideri l'annesso VIII del Piano Ahtisaari relativo ai confini dello stato del Kosovo.

²³⁷ Assembly of Kosovo, 2008. "Kosovo declaration of Independence". para. 9. ethz.ch.

²³⁸ <https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-politics-of-recognition-kosovo-and-international-law-wp/> (Ultimo accesso: 26 maggio 2023)

²³⁹ https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27441.htm?selectedLocale=en (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

stato del Kosovo alla luce di un rapporto fondato sulla solidarietà e ‘amicizia’.²⁴⁰

In questo capitolo, si è potuto osservare come il percorso compiuto dal Kosovo per raggiungere l’indipendenza dalla Serbia sia stato senz’altro lungo e travagliato. Pertanto, premessa la forte campagna di pulizia etnica degli anni Novanta organizzata da Milosevic, si è dunque analizzato il conflitto kosovaro del 1998-1999 e la cd. *escalation dell’intervento umanitario* della NATO.²⁴¹ Con riferimento al dopo-conflitto in Kosovo, si è poi presa in considerazione la risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di Sicurezza delle NU, con la quale, oltre a sancire la fine del conflitto bellico serbo-kosovaro del 1998-1999, si è anche istituito il protettorato internazionale dell’UNMIK e del KFOR in Kosovo.²⁴² Inoltre, relativamente, invece al ruolo svolto dall’UE nel dopo conflitto in Kosovo, si è illustrata l’importanza ricoperta non solo dalla missione EULEX avviata dall’UE nel 2008, ma anche dai due servizi dell’Ufficio dell’Unione Europea e del Rappresentante Speciale dell’Unione Europea in Kosovo. Infine, si è poi esaminato più in dettaglio il piano Ahtisaari, condizione tra l’altro imprescindibile per la Dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 2008.²⁴³ È proprio quest’ultima, a porre le premesse per il graduale processo di “de-serbizzazione” e il conseguente parere della Corte Internazionale di Giustizia (CIG)²⁴⁴ del 2010 che verranno di seguito analizzati.

²⁴⁰ Assembly of Kosovo, 2008. “Kosovo declaration of Independence”. para. 12. ethz.ch.

²⁴¹ Pretelli, I. (2021), *La crisi del Kosovo e l’intervento della Nato*, cit., p. 324.

²⁴² Murphy, S. D. (2013), *Reflections on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Interpreting Security Council Resolution 1244*, cit., p.1.

²⁴³ Borgen, C. (2008), *Kosovo's Declaration of Independence*, “International Legal Materials”, 47(4),461-468.

²⁴⁴ La Corte internazionale di giustizia è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Istituita nel 1945 con la Carta delle Nazioni Unite e in funzione a partire dal 1946, la Corte internazionale di giustizia si occupa di risolvere le controversie legali sottoposte dagli stati. È compito della corte fornire anche ad organi autorizzati, come ad esempio l’Assemblea Generale, pareri non vincolanti giuridicamente. La sede della Corte internazionale di giustizia è all’Aia, nei Paesi Bassi. Cfr. <https://www.un.org/en/model-united-nations/international-court-justice> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

CAPITOLO II.

LE CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA KOSOVARA E IL PARERE DELLA CIG DEL 2010

1. Le conseguenze della dichiarazione di indipendenza del Kosovo: cosa cambia nell'amministrazione interna del Kosovo

Dopo aver analizzato, nel precedente capitolo, il testo della Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo,²⁴⁵ in questo paragrafo verranno dunque esaminate le conseguenze della dichiarazione di indipendenza kosovara sull'amministrazione interna del Paese.²⁴⁶ Particolare attenzione sarà poi dedicata al processo di “de-serbizzazione” delle istituzioni kosovare e alla nascita della Costituzione dello Stato del Kosovo nel 2008.

1.1. Il processo di “de-serbizzazione” e la nascita di una nuova Costituzione nel 2008

A seguito dell'adozione della risoluzione n. 1244/1999²⁴⁷, il processo di “de-serbizzazione” aveva avuto inizio con l'istituzione, nel 1999, della Missione di Amministrazione Provvisoria del Kosovo (UNMIK)²⁴⁸, con la quale, se da un lato il principio di sovranità e di integrità territoriale della Serbia e della Repubblica Federale della Jugoslavia nel Kosovo non erano stati affatto compromessi,²⁴⁹ dall'altro tutte le competenze in materia territoriale ed extra-territoriale del Kosovo erano state assunte *de facto* dall'UNMIK, creando, in questo modo, una situazione ambigua.²⁵⁰

Tale ambiguità ebbe però un mutamento con il riaprirsi, nel 2005, delle trattative in merito al futuro *status* del Kosovo.²⁵¹ Infatti, sebbene la Serbia – l'RFI si era dissolta nel 2003 – non volesse in alcun modo perdere la propria sovranità sul territorio, il Kosovo, spinto anche dagli Stati Uniti e

²⁴⁵ Assembly of Kosovo, *Kosovo Declaration of Independence*, 17 February 2008, D- 001. Si veda *supra*, cap. 1, para. 5, p. 24.

²⁴⁶ La Dichiarazione Unilaterale di Indipendenza venne adottata dal Kosovo in una riunione dell'Assemblea tenutasi il 17 febbraio 2008. Con tale dichiarazione si stabiliva il distacco per secessione dalla Serbia del Kosovo, con la conseguente nascita di un nuovo stato autonomo. Tale Dichiarazione seguiva in tutto e per tutto gli elementi presentati con il CPS. Cfr. Warbrick, C. (2008), *Kosovo: The Declaration of Independence*, “The International and Comparative Law Quarterly”, 57(3), 675–690: p. 679.

²⁴⁷ UN Security Council, Security Council resolution 1244 (1999) [on the deployment of international civil and security presences in Kosovo], 10 June 1999, S/RES/1244 (1999). Si veda *supra*, cap. 1, para. 3, p. 12.

²⁴⁸ *Supra*, cap. 1, para. 3, p. 16.

²⁴⁹ Dal momento che era preoccupazione del Consiglio di Sicurezza la possibilità che nuovi conflitti potessero scatenarsi a seguito di una eventuale indipendenza del territorio kosovaro. Cfr. Gitti, A. (2009), *L'indipendenza del Kosovo tra realtà e finzione*, “Il Politico”, 74(1), pp. 117-119

²⁵⁰ Riegner, M. (2010), *The Two Faces of the Internationalized pouvoir constituant: Independence and Constitution-Making Under External Influence in Kosovo*, “Goettingen Journal of International Law”, 2(3). 1035-1062, pp. 1042-1043.

²⁵¹ Stępień, M. (2018), *An awkward situation: Kosovo, the EU and EU member states*, “Wroclaw Review of Law-Administration & Economics” 8(1), pp. 44–55.

dall'UE, volle affermare la propria autonomia, portando così a compimento²⁵² quel processo di “de-serbizzazione” rimasto in sospeso.²⁵³ Pertanto, a seguito dell'intensificarsi, nel 2007, dei negoziati delle parti in gioco, il preesistente organo²⁵⁴ dell'Assemblea del Kosovo, prendendo atto dei contrasti scaturiti da una possibile indipendenza della regione e forte dell'appoggio degli Stati Uniti, della NATO e dell'Unione Europea, dichiarò il 17 febbraio 2008 l'indipendenza unilaterale dalla Serbia.²⁵⁵ Per la prima volta nella storia della regione, il Kosovo si affermò sul piano internazionale come uno stato indipendente e autonomo,²⁵⁶ sebbene tale indipendenza e statualità necessitassero ancora di una propria Costituzione.²⁵⁷

Pertanto, a due giorni dall'emanazione della Dichiarazione unilaterale di indipendenza, ai sensi del paragrafo quattro della *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement (CPS)*²⁵⁸, fu convocata una Commissione Costituzionale con l'incarico di redigere un testo costituzionale.²⁵⁹ Il processo costituente fu piuttosto lungo in quanto comprese, oltre al lavoro della commissione costituzionale su mandato del primo Presidente della Repubblica del Kosovo, anche il coinvolgimento di due organi internazionali, vale a dire il Rappresentante Civile Internazionale (ICR)²⁶⁰ e la Commissione di Venezia.²⁶¹ Questo rappresentò senza ombra di dubbio l'esemplificazione di quanto il caso kosovaro fosse *sui generis*, dal momento che la Costituzione del 2008 non fu ottenuta tramite

²⁵² È interessante sottolineare come, in questo momento, si passò dalla realizzazione – avuta con l'adozione della risoluzione n. 1244/1999 e della conseguente nascita dell'UNMIK – all'esecuzione del potere costituente del futuro stato del Kosovo. Secondo questa tesi, pertanto, la Costituzione sarebbe lo step finale di un lungo processo di costituzionalizzazione iniziato proprio dalla risoluzione 1244 adottata dal Consiglio di Sicurezza nel 1999. Cfr. Riegner, M., *The Two Faces of the Internationalized pouvoir constituant*, cit., pp. 1037-1040.

²⁵³ Gitti, A. (2009), *L'indipendenza del Kosovo tra realtà e finzione*, cit., pp. 199-120.

²⁵⁴ L'Assemblea del Kosovo fu un organo creato sotto l'amministrazione temporanea della missione UNMIK. Cfr. Stępień, M. (2018), *An awkward situation: Kosovo, the EU and EU member states*, cit., p. 47.

²⁵⁵ Gitti, A. (2009), *L'indipendenza del Kosovo tra realtà e finzione*, cit., p. 121.

²⁵⁶ Orakhelashvili, A. (2008), *Statehood, recognition, and the United Nations system: A unilateral declaration of independence in Kosovo*, “Max Planck Yearbook of United Nations Law Online”, 12 (1), pp. 1–44.

²⁵⁷ A tal proposito, si consideri che, senza una vera e propria base costituzionale che lo legittimasse, il neonato Stato del Kosovo non poteva contare di un ampio supporto e riconoscimento a livello internazionale. Pertanto, onde evitare che le pretese di illegittimità avanzate dalla Serbia avessero un proprio riscontro nella realtà dei fatti, il Kosovo decise di darsi una propria Costituzione scritta. Cfr. Doli, D., & Korenica, F. (2010), *Calling Kosovo's Constitution: A Legal Review*, “The Denning Law Journal”, 22(51), pp. 56-57.

²⁵⁸ Il Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, anche conosciuto come CPS, fu l'accordo proposto nel 2007 dall'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Martti Ahtisaari, riguardante il futuro status del Kosovo

²⁵⁹ *Constitution of the Republic of Kosovo*, promulgated 15 June 2008.

²⁶⁰ L'International Civilian Representative for Kosovo, abbreviato in ICR, fu il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Kosovo nel periodo successivo all'adozione della CPS. Come inoltre previsto sempre dalla CPS, l'ICR aveva il compito di controllare, nel primo periodo di vita della Repubblica del Kosovo, eventuali problematiche legate all'amministrazione interna della regione, fra cui la corretta adozione del testo costituzionale. Cfr. *Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council*, Abbendum, Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement. La Commissione di Venezia, invece, è un organo consultivo del Consiglio di Sicurezza. Nel dettaglio, quest'ultima si occupa del controllo delle garanzie costituzionali esaminando, prima della loro entrata in vigore, i testi costituzionali di molti Paesi nella regione europea. La Commissione di Venezia è inoltre uno degli organi fondamentali per il mantenimento della pace e per la prevenzione dei conflitti attraverso la sua missione propagandista dei valori costituzionali europei. Cfr.

https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/rel_int/commissione_venezia.do (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁶¹ Riegner, M. (2010), *The Two Faces of the Internationalized pouvoir constituant*, cit., pp. 1042-1043

un atto di forza o di ribellione interna, bensì – come gran parte delle decisioni prese in Kosovo dopo la guerra del 1998-99 - attraverso la piena partecipazione e il totale supporto della comunità internazionale, e in particolare dall'intervento attivo dell'NU sul territorio.²⁶²

Ad ogni modo, il 9 aprile 2008, dopo l'approvazione del testo nella bozza finale, seguì l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica del Kosovo, il 15 giugno 2008. Una prima considerazione che è possibile fare a tal riguardo concerne la presenza di “restrizioni esplicite”²⁶³ inerenti il processo di revisione costituzionale di alcune norme, quali soprattutto quelle riguardanti i trattati internazionali.²⁶⁴ La ragione di tale caratteristica risiede nel fatto che il gruppo di ventuno rappresentanti che si occupò di redigere la costituzione kosovara credette, così facendo, di vincolare il Kosovo al rispetto dei trattati internazionali assunti con la dichiarazione di indipendenza del 2008.²⁶⁵ A tal proposito, si consideri senz'altro l'importanza assunta dal CPS nel progetto di stesura costituzionale, così come la presenza del Piano Ahtisaari e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono senz'altro un chiaro rimando agli obblighi precedentemente assunti dal Kosovo con l'indipendenza del 2008.²⁶⁶

Inoltre, occorre sottolineare come i poteri dello stato fossero di fatto limitati dal testo della Costituzione. Infatti, non solo l'autorità del Rappresentante Civile Internazionale²⁶⁷ prevaleva sempre su quella degli organi statali, ma perfino il piano Ahtisaari risultava di “rango superiore” rispetto alla Costituzione stessa (Art. 146 e 147).²⁶⁸ Pertanto, era evidente come, nonostante la secessione dalla Serbia, il Kosovo rimaneva in ogni caso subordinato ad un'altra autorità (in questo caso la comunità internazionale).²⁶⁹

Interessante è poi l'importanza data nella stesura del testo costituente all'articolo 4, inerente alla divisione dei poteri del nuovo Stato. Tale articolo, infatti, stabilendo l'indiscutibilità del principio di divisione dei poteri, costituiva uno dei fondamenti indiscutibili del nuovo orientamento democratico da dare al Paese.²⁷⁰ D'altronde, la stessa Corte costituzionale²⁷¹ del Kosovo nel giudizio

²⁶² Riegner, M. (2010), *The Two Faces of the Internationalized pouvoir constituent*, cit., pp. 1042-1043

²⁶³ Le restrizioni più rilevanti sono due: la prima connessa al rispetto del *Comprehensive Plan for the Settlement of Kosovo's Final Status* (CPS), e la seconda, invece, è legata alla tutela dei diritti umani in linea con la prassi stabilita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Cfr. Balaj, L. (2020), *Explicit and implicit unamendable constitutional provisions from the perspective of the Kosovo constitution*, cit., p. 46.

²⁶⁴ *Ibidem*

²⁶⁵ *Ibidem*

²⁶⁶ Weller, M. (2008), *Kosovo's final status*, cit., pp. 1223-1243.

²⁶⁷ *Supra*, nota 244.

²⁶⁸ Perrot, O. (2008), *Les perspectives incertaines de la Constitution du Kosovo*, “Exprit”, (1940-), 346 (7), p. 164.

²⁶⁹ *Ibidem*

²⁷⁰ Balaj, L. (2020), *Explicit and implicit unamendable constitutional provisions from the perspective of the Kosovo constitution*, cit., pp. 50-51.

²⁷¹ La Corte costituzionale del Kosovo è l'organo interno più importante nel processo di interpretazione e di eventuale revisione del testo costituzionale del Paese. Istituita nel 2009, la Corte ha negli anni presentato più di venti emendamenti al testo costituzionale del 2008. Cfr. <https://gjk-ks.org/en/the-constitutional-court/history/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

al Caso n. KO-98/11²⁷², aveva stabilito il carattere fondamentale del principio della separazione dei poteri per garantire il corretto funzionamento dello Stato.²⁷³

Tuttavia, una delle sfide più importanti che la Costituzione si propose di affrontare fu il carattere di multiethnicità da dare al nuovo stato. All'articolo 4, si affermava infatti che la Repubblica del Kosovo era una “*società multiethnica*” in quanto, oltre alla comunità albanese, si registravano anche una molteplicità di altre etnie in tutto il territorio.²⁷⁴ A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene il rispetto della multiethnicità fosse il proposito iniziale, andando avanti nella lettura del testo è possibile notare come tale premessa venga poi meno nella restante parte.²⁷⁵ Pertanto, si può ben comprendere come il carattere di multiethnicità non venne di fatto e in alcun modo salvaguardato.

Infine, per quanto concerne l'assetto governativo, la Costituzione del Kosovo stabilì un sistema di tipo parlamentare in cui era l'Assemblea ad eleggere, non soltanto il Presidente²⁷⁶ della Repubblica, ma anche il Governo²⁷⁷, che pertanto risultava vincolato tramite l'istituto della fiducia parlamentare all'Assemblea. Inoltre, come stabilito nel capitolo X della Costituzione del 2008 del Kosovo, il potere esecutivo risultava organizzato su due livelli territoriali fra loro differenti, vale a dire il livello centrale e quello locale.²⁷⁸ A tal proposito, è stato inoltre evidenziato come, per quanto concerne il livello locale, ci sia una “incoerenza” in merito alla loro funzione.²⁷⁹

Pertanto, alla luce di quanto analizzato, è senz'altro possibile sottolineare il carattere “internazionale” e “pro-atlantico” di questa Costituzione. Ciò, infatti, è desumibile proprio dal preambolo a tale costituzione, dove è espressa proprio “*l'intenzione di far partecipare pienamente lo Stato del Kosovo ai processi di integrazione euro-atlantica*”.²⁸⁰ Non a caso, dopo la secessione dalla

²⁷² In tale occasione, poi, la Corte ha anche ribadito come l'immunità concessa alle persone che incarnano i rispettivi poteri dello stato sia il punto nevralgico del funzionamento di questo principio.

²⁷³ Balaj, L. (2020), *Explicit and implicit unamendable constitutional provisions from the perspective of the Kosovo constitution*, cit., pp. 50-51.

²⁷⁴ Perrot, O. (2008), *Les perspectives incertaines de la Constitution du Kosovo*, cit., p. 164.

²⁷⁵ *Ibidem*, p. 164. Ad esempio, agli articoli 58 e 59, viene ribadita la separazione interstatale fra gruppi di diversa natura culturale, etnica e religiosa.

²⁷⁶ Il Presidente della Repubblica del Kosovo è il capo dello stato, nonché la principale figura rappresentativa del Kosovo nella politica estera. L'attuale e quinto presidente della Repubblica del Kosovo è la politica e giurista Vjosa Osmani. Cfr. https://president-ksgov.net/wp-content/uploads/2023/01/1_LIGJI_Nr_03L_094_P_R_PRESIDENTIN_E_REPUBLIK_S_S_KOSOV_S.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁷⁷ Il Governo della Repubblica del Kosovo è l'organo a cui compete il potere esecutivo dello stato. Quest'ultimo è composto da una serie di ministri nominati e guidati da un primo ministro, il quale, a sua volta, è eletto dalla Assemblea. Infine, il numero di ministri non è governato dalla Costituzione, bensì da un atto interno del governo. Cfr. <https://kryeministri.rks-gov.net/en/prime-minister/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁷⁸ Marko, J. (2008), *The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective*, “Review of Central and East European Law”, 33(4), 437-450, p. 444.

²⁷⁹ Infatti, sebbene il livello locale sembrerebbe rispondere all'esigenza di un'amministrazione decentrata, l'Articolo 113 ribadisce la capacità dei comuni di potersi autogovernare.

Cfr. Marko, J. (2008), *The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective*, cit., p. 444.

²⁸⁰ *Constitution of the Republic of Kosovo*, June 2008, Preamble, p. 6.

Serbia, si profilò l'esigenza da parte del Kosovo di prendere parte all'alleanza euro-atlantica.²⁸¹ solo con una Costituzione strutturata in questo modo, si sarebbero potute creare le premesse necessarie²⁸² per fare in modo che nel futuro il Kosovo avrebbe realizzato tale obiettivo.²⁸³

2. Il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 2010 nel caso della *Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo*

In questo paragrafo, particolare attenzione verrà posta sul parere della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 2010 nel caso della *Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo*. In particolare, se in un primo momento verrà preso in considerazione la conformità della Dichiarazione di indipendenza kosovara al diritto internazionale in generale, in un secondo momento si analizzerà la conformità della Dichiarazione di indipendenza kosovara alla risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle NU.

2.1 Conformità della Dichiarazione al diritto internazionale in generale

La conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo è stato nel tempo oggetto di un ampio dibattito,²⁸⁴ in particolare circa la possibilità di considerare tale Dichiarazione valida secondo i principi del diritto internazionale.²⁸⁵ Pertanto, al fine di comprendere la complessità della questione, in questo paragrafo verranno prese in esame le principali letture critiche riguardanti la legittimità o meno di tale Dichiarazione, per poi in ultima ratio approdare al parere definitivo fornito il 22 luglio del 2010 dalla Corte Internazionale di Giustizia.²⁸⁶

Per prima cosa, occorre considerare il diritto che aveva il Kosovo a secedere dalla Serbia. Infatti, riprendendo la tesi degli "indipendentisti",²⁸⁷ la secessione del Kosovo andrebbe inquadrata come una "risposta" alle atrocità perpetrate negli anni del conflitto del 1998-99 dalla Serbia.²⁸⁸ Infatti, il diritto internazionale avrebbe previsto una clausola, contenuta nella Dichiarazione sulle

²⁸¹ D'altronde, la decisione di rendersi autonomo, rifletterebbe proprio questo obiettivo primario. Cfr. Perrot, O. (2008), *Les perspectives incertaines de la Constitution du Kosovo*, cit., pp. 164-166.

²⁸² Bisogna fare una riflessione a riguardo. Se ripercorriamo la storia del Kosovo dalla emanazione della risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza fino all'adozione della costituzione del 2008, è possibile notare come i valori maturati dall'esperienza dell'UNMIK (Constitutional framework) non potevano che condurre ad un tale scenario di "euro-atlantismo". Cfr. Marko, J. (2008), *The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective*, cit., pp. 437-440.

²⁸³ Cfr. Perrot, O. (2008), *Les perspectives incertaines de la Constitution du Kosovo*, cit., pp. 164-166.

²⁸⁴ A tal proposito, cfr. Vidmar, J. (2009), *International legal responses to Kosovo's declaration of independence*, cit., p. 779. Inoltre, per una tesi opposta, cfr. *Ban Ki-moon Urges Restraint by All Sides after Kosovo Declares Independence*, UN NEWS CENTRE, Feb. 18, 2008, <https://news.un.org/en/story/2008/02/249372> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁸⁵ Un atto interno si intende conforme al diritto internazionale quando non vi è alcuna violazione di norma o risoluzione internazionale.

²⁸⁶ *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)*, General List No. 141, International Court of Justice (ICJ), 22 July 2010.

²⁸⁷ Con questo termine si intendono gli studiosi che hanno supportato la secessione del Kosovo.

²⁸⁸ Tancredi, A. (2008). *Neither authorized nor prohibited? Secession and international law after Kosovo, south Ossetia and abkhazia*, "The Italian Yearbook of International Law Online", 18(1), 37-62, pp. 37-38

relazioni amichevoli,²⁸⁹ che stabiliva per le minoranze etniche che avevano subito violenze da parte dello stato di appartenenza, la facoltà di secedere come estrema ratio, costituendosi quali entità autonome (“secessione correttiva”).²⁹⁰

Di contro, vi è stato chi ha rilevato che il diritto del Kosovo a secedere cadrebbe nel momento in cui si considerasse il fatto che la Serbia “post-Milošević” non è la stessa Serbia che condusse nel 1998-99 le atrocità nei confronti del popolo kosovaro.²⁹¹ Seguendo questa linea di pensiero, dal momento che lo stato di appartenenza non presenta le caratteristiche tali da pregiudicare - nel presente o nel futuro - la permanenza dell’etnia minoritaria kosovaro-albanese sul territorio, si può di certo affermare che l’elemento su cui poggia la tesi della secessione correttiva degli indipendentisti si “sgretolerebbe”.²⁹²

Inoltre, ci sarebbe anche un altro elemento che indurrebbe a propendere verso l’illegittimità del Kosovo a secedere. Infatti, secondo alcuni Stati non favorevoli alla Dichiarazione di indipendenza kosovara, la questione di illegittimità non riguarderebbe tanto il “*nuovo carattere pacifico di Belgrado*”,²⁹³ bensì il rispetto dell’integrità territoriale del preesistente stato della Serbia. In virtù di ciò, secondo questi Stati, si sarebbe anche sviluppata nella prassi una certa attitudine generalmente contraria delle Nazioni Unite a qualunque forma di secessione.²⁹⁴

Una ulteriore tesi supportata dai c.d. “indipendentisti” è invece quella relativa al carattere *sui generis* della questione kosovara. Infatti, riprendendo anche il testo del CPS, emergerebbe come la “secessione correttiva” non sia mai stata in realtà contemplata dalla popolazione kosovara e, tantomeno, dalla comunità internazionale.²⁹⁵ Pertanto, nel caso del Kosovo si tratterebbe più di una indipendenza senza precedenti e dunque unica nel suo genere. Tale carattere di unicità poggerebbe sul fatto che, per la durata di quasi un decennio, il Kosovo sia stato amministrato dalla comunità internazionale, venendo quindi temporaneamente sottratto dal proprio Stato di appartenenza (la Serbia, per l’appunto).²⁹⁶ Secondo questa tesi, non si tratterebbe quindi di una “secessione correttiva”,

²⁸⁹ UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625(XXV), adopted 24 October 1970.

²⁹⁰ La secessione correttiva, anche definita “remedial secession” è una teoria molto accreditata nel diritto internazionale. È la *conditio sine qua non* la secessione non può ritenersi in alcun modo valida. Cfr. Tancredi, A. (2008), *Neither authorized nor prohibited? Secession and international law after Kosovo, south Ossetia and abkhazia*, cit., pp. 37-38

²⁹¹ Sterio, M. (2010), *The Case of Kosovo: Self-Determination, Secession, and Statehood Under International Law*, “Proceedings of the ASIL Annual Meeting”, 104. 361-365, p. 363.

²⁹² *Ibidem*

²⁹³ <https://www.balcanicaucaso.org/arec/Serbia/La-Serbia-cinque-anni-dopo-30973> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

²⁹⁴ Secondo questi Stati, le NU sarebbero contrarie a qualsiasi forma di secessione dal momento che l’atto di secedere da parte di uno Stato rappresenterebbe già *per sé* una violazione del principio del diritto internazionale della sovranità territoriale. Cfr. Gitti, A. (2009), *L’indipendenza del Kosovo tra realtà e finzione*, cit., p. 143.

²⁹⁵ Vidmar, J. (2010), *Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice*, “St Antony’s International Review”, 6(1), 37-56, p. 47

²⁹⁶ *Ibidem*

bensi di un atto senza precedenti, per giunta in linea con quanto stabilito dalla risoluzione n. 1244/1999 che prevedeva, grazie alla presenza dell'UNMIK, la sostanziale autonomia del Kosovo.²⁹⁷ Infatti, dopo l'esperienza dell'UNMIK, l'unica alternativa plausibile per il territorio kosovaro non poteva che essere la secessione dalla Serbia.²⁹⁸

Secondo un'altra tesi, invece, il Kosovo non potrebbe secedere dalla Serbia, dal momento che, nel caso in questione, mancherebbe la totale autonomia dello stato secessionista nell'affermare la propria indipendenza.²⁹⁹ Pertanto, l'assenza di tale requisito renderebbe l'atto di secessione kosovaro automaticamente invalido.³⁰⁰

Alla luce di tale dibattito e delle varie teorie interpretative elaborate dalla dottrina sulla "questione Kosovo", risulta dunque ora più agevole analizzare nel dettaglio il parere reso dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) il 22 luglio 2010.³⁰¹ Innanzitutto, occorre precisare come la CIG, diversamente da quanto aveva fatto in casi precedenti,³⁰² avesse in questo caso deciso di intraprendere una interpretazione *letterale* e non *estensiva*³⁰³ del quesito posto dall'organo richiedente.³⁰⁴ Infatti, secondo la CIG, il quesito che questa volta le era stato posto, risultava espresso in un modo tale da consentirne una corretta interpretazione letterale.³⁰⁵ Pertanto, già dall'approccio iniziale è senz'altro possibile notare una differenza sostanziale con la prassi in materia di pareri sulle secessioni, sottolineando il carattere *sui generis* del caso kosovaro.³⁰⁶

Passando ora al merito delle considerazioni svolte nel parere, la CIG ritenne che la Dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovara non fosse un atto di per sé illegale.³⁰⁷ Nell'affermare ciò, la CIG infatti ribadiva il principio di "non rilevanza" del diritto internazionale sulle dichiarazioni unilaterali di indipendenza.³⁰⁸ Secondo tale lettura, quindi, non si sarebbe

²⁹⁷ Ker-Lindsay, J. (2013), *Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo "Unique Case" Argument*, "Europe-Asia Studies," 65(5), 837–856, p. 837.

²⁹⁸ Vidmar, J. (2010), *Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice*, cit., pp. 47-48

²⁹⁹ Tale questione, fa soprattutto riferimento alla compartecipazione statunitense alla stesura della Dichiarazione di indipendenza kosovara. Cfr. Greppi, F. (2008), *La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale*, "ISPI, ispionline" (80), p. 3.

³⁰⁰ *Ibidem*

³⁰¹ *Supra*, nota 286.

³⁰² Un esempio di questo è ritrovabile proprio nel parere in merito al caso della secessione del Québec. In tale situazione, infatti, in virtù della poca chiarezza del quesito postole, la Corte si esprime dando una lettura interpretativa del quesito molto estensiva. Cfr. Focarelli C. (2008), *Lezioni di diritto internazionale - II. Prassi*, Padova, Cedam, pp. 44-46.

³⁰³ La differenza fra le due interpretazioni risiede nel differente approccio dato dalla Corte nel rispondere al quesito oggetto del proprio parere. Infatti, se nel caso di una interpretazione letterale la Corte, con il suo parere, risponde direttamente al quesito, nel caso di una interpretazione estensiva, la Corte invece si allontana, con il suo parere, dal quesito iniziale. Cfr. Focarelli C. (2008), *Lezioni di diritto internazionale - II. Prassi*, cit., pp. 44-46.

³⁰⁴ Focarelli C. (2011), *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della corte internazionale di giustizia nel parere del 22 luglio 2010.*, "Il Politico", 76(1), 59–79, p. 65.

³⁰⁵ *Ibidem*

³⁰⁶ *Ibidem*

³⁰⁷ Milano E. (2011), *Introduzione: fuga dal diritto internazionale (e ritorno)*, in Gradoni L. et. al. (2011), *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo. Un'analisi critica*, Milano, Cedam, pp. 2-3.

³⁰⁸ *Ibidem*

svilupata alcuna forma di prassi tale da negare un qualsiasi tipo di dichiarazione di indipendenza come quella kosovara³⁰⁹, sebbene la CIG avesse compiuto tale ragionamento tenendo sempre presente il carattere *sui generis*, già precedentemente richiamato, della secessione del Kosovo.³¹⁰

Altro aspetto su cui la CIG si sofferma è poi la non violazione del principio di integrità territoriale. Secondo il parere della CIG, la presenza di tale principio non sarebbe stata in alcun modo violata dall'indipendenza kosovara.³¹¹ Infatti, il caso kosovaro non presentava le tipiche caratteristiche che, secondo la prassi, avrebbero reso tale atto invalido. Nel dettaglio, gli elementi che sarebbero venuti a mancare nel caso della secessione kosovara erano: la minaccia/uso della forza del popolo che secede e la presenza di circostanze, con cui l'atto di indipendenza era stato dichiarato, simili a quelle di altri stati secessionisti in seguito condannati.³¹²

Tuttavia, è interessante notare come, secondo la dottrina, tale parere della CIG fosse caratterizzato da un vizio procedurale. Il quesito, infatti, nasceva in merito alla competenza o meno dell'Assemblea Generale³¹³ di richiedere alla CIG un parere sulla questione di indipendenza del Kosovo, in quanto, alla luce dell'articolo 12 della Carta delle NU, risulterebbe evidente una incompetenza dell'Assemblea Generale in tale materia.³¹⁴ Pertanto, la CIG avrebbe inteso superare un limite di tipo procedurale, andando ad analizzare nel merito una questione sottopostale pur in assenza dei requisiti formali previsti per la presentazione della richiesta di tale parere.³¹⁵ Ad ogni modo, la CIG si è nel tempo difesa dalle accuse mosse in tal senso dalla dottrina che si è espressa sulla questione, appellandosi alla competenza – a suo avviso presente – del Consiglio e dell'Assemblea Generale in tale materia, riuscendo in questo modo ad aggirare il problema e, in un certo qual modo, a “giustificare” il proprio operato.³¹⁶

Alla luce di quanto si è visto, si può senz'altro affermare come, sebbene la critica si sia mostrata abbastanza dibattuta a riguardo, la CIG abbia concluso la conformità della Dichiarazione di

³⁰⁹ Si tratterebbe, pertanto, di una “zona grigia” in cui il diritto *internazionale* “non avrebbe rilevanza”. Cfr. Milano E. (2011), *Introduzione: fuga dal diritto internazionale (e ritorno)*, cit., pp. 4-5.

³¹⁰ *Ibidem*

³¹¹ Casolari F. (2011), *La Dichiarazione unilaterale di Indipendenza del Kosovo e il campo di applicazione del principio di integrità territoriale*, in Gradoni L. et. al. (2011), *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo. Un'analisi critica*, cit., pp. 132-134.

³¹² I Paesi in questione sono, ad esempio, la Rhodesia del Sud, la Repubblica turca di Cipro del Nord e la Repubblica Srpska. Cfr. Weller, M. (2011), *Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?*, “Leiden Journal of International Law,” 24(1), 127-147, p. 136.

³¹³ L'Assemblea Generale delle NU è uno degli organi principali delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale ha il compito principale di deliberare e decidere all'interno della sfera di competenza delle NU. Il capitolo VI della Carta delle NU stabilisce nel dettaglio la composizione e le competenze di tale organo nel diritto internazionale. Cfr. <https://www.un.org/en/ga/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³¹⁴ Van Steenberghe R. (2010), *The General Assembly Resolution Requesting the Kosovo Opinion and the Ultra Vires Issue*, cit., p. 3.

³¹⁵ *Ibidem*

³¹⁶ Papa M. (2011), *Evitare di pronunciarsi? Questioni di giurisdizione e proprietà nell'ottica delle relazioni istituzionali tra gli organi delle Nazioni Unite*, in Gradoni L. et. al. (2011), *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo. Un'analisi critica*, cit., pp.16-17.

Indipendenza del 2008 al diritto internazionale in generale, affermando “*the declaration of independence of Kosovo adopted on 17 February 2008 did not violate international law*”.³¹⁷

2.2 Conformità della Dichiarazione alla Risoluzione ONU 1244/1999

Dopo aver appurato – nei termini anzidetti – la conformità della Dichiarazione di indipendenza kosovara al diritto internazionale in generale, la CIG si era poi chiesta, sempre nel merito del parere del 22 luglio 2010, se l’indipendenza kosovara avesse violato o meno la risoluzione n. 1244/1999 adottata del Consiglio di Sicurezza nel 1999 (paragrafo 85 del parere).³¹⁸

Per poter rispondere a tale quesito, la CIG considerava come la risoluzione n. 1244/1999 non prevedesse alcuna soluzione definitiva per la provincia del Kosovo.³¹⁹ Infatti, sebbene la risoluzione n. 1244/1999 fornisse il piano di amministrazione *pro tempore* dell’UNMIK, da adottare nel breve periodo, non contemplava alcuna soluzione definitiva, né tantomeno un’indipendenza kosovara da Belgrado.³²⁰ Pertanto, proprio alla luce di tale vuoto normativo venutosi a creare con la risoluzione n. 1244/1999, la Dichiarazione di indipendenza kosovara risultava senz’altro valida e dunque conforme alla risoluzione in questione (paragrafo 118 del parere).³²¹

Ad ogni modo, sembrerebbe che la CIG abbia tralasciato alcuni aspetti rilevanti del discorso, per poi frettolosamente concludere la questione affermando la non violazione della risoluzione n. 1244/1999.³²² La CIG avrebbe infatti mancato di considerare che, in virtù del carattere di *lex specialis* assunto dalla risoluzione n. 1244/1999 nel diritto internazionale,³²³ l’amministrazione temporanea dell’UNMIK, per essere sostituita, necessitava prima di tutto di una nuova risoluzione che prevedesse un tale scenario secessionista e abrogasse quindi la *lex specialis* precedente.³²⁴ Invece, ciò che è avvenuto è stato il compimento, senza prima attendere alcuna nuova risoluzione del Consiglio, di un *status* che difatti eludeva le disposizioni previste dalla Risoluzione ancora vigente.³²⁵

³¹⁷ <https://www.icjciij.org/case/141#:~:text=In%20its%20Advisory%20Opinion%20delivered,did%20not%20violate%20international%20law%E2%80%9D>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³¹⁸ Focarelli C. (2011), *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della corte internazionale di giustizia nel parere del 22 luglio 2010*, cit., p. 69.

³¹⁹ Wilde R. (2011), *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, “The American Journal of International Law”, 105(2), 301–307, pp. 303-304.

³²⁰ *Ibidem*

³²¹ *Ibidem*

³²² Infatti, secondo questo ragionamento, l’*escamotage* di definire il livello su cui opera la Dichiarazione *parallelo* rispetto a quello della Risoluzione, sembrava senz’altro inconciliabile con la realtà dei fatti. Cfr. Kohen, M., & Del Mar, K. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244 (1999): A Declaration of ‘Independence from International Law’?*, “Leiden Journal of International Law”, 24(1), 109-126, pp. 124-126.

³²³ Il carattere di *lex specialis* della risoluzione n. 1244/1999 è desumibile proprio dalla sua inderogabilità, dal momento che continua a rimanere in vigore anche dopo la dichiarazione di indipendenza del 2008 del Kosovo. Cfr. Muharremi, R. (2010), *A Note on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo*, “German Law Journal”, 11 (7-8), 867-880, p. 878.

³²⁴ Kohen, M., & Del Mar, K. (2011). *The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244 (1999): A Declaration of ‘Independence from International Law’?*, cit., pp. 124-126.

³²⁵ *Ibidem*

Altra critica mossa nei confronti del parere dato dalla CIG, riguarda la questione dell'effettivo rispetto, ai sensi di quanto stabilito nella risoluzione n. 1244/1999, del diritto all'integrità territoriale della Serbia, dal momento che, durante l'amministrazione *pro tempore* dell'UNMIK, il Kosovo era ancora parte integrante del territorio serbo e dunque la secessione kosovara non avrebbe rispettato la risoluzione n. 1244/1999, negando in tal modo l'integrità territoriale della Serbia.³²⁶

Proseguendo con un'analisi del parere della CIG, appare altresì poco chiaro il modo con cui la Corte giustifica il fatto che l'atto di indipendenza kosovaro è stato adottato unilateralmente. Infatti, nel paragrafo undici della Risoluzione 1244 si stabiliva l'adozione di uno *status finale*³²⁷ da intendersi in ogni caso negoziato da ambo le parti, e dunque non ottenuto unilateralmente.³²⁸ Pertanto, secondo questa ulteriore interpretazione, l'assenza di tale "accordo" renderebbe la Dichiarazione non conforme alla Risoluzione 1244, in quanto la CIG sembrerebbe eludere nella sua risposta tale aspetto cruciale del discorso.³²⁹

È opportuno considerare anche un altro elemento "controverso" del parere della CIG in merito alla conformità della Dichiarazione di indipendenza alla risoluzione n. 1244/1999. Infatti, la CIG sembrerebbe non aver considerato un aspetto molto importante della questione.³³⁰ Innanzitutto, occorre precisare che nel diritto internazionale, con il termine secessione, si fa generalmente riferimento al "distacco" realizzato da una parte della popolazione dal proprio Stato di appartenenza, allo scopo di costituirsi in una nuova entità statale separata.³³¹ Orbene, si presuppone che una secessione, per essere valida, debba per prima cosa essere stata compiuta da una parte di popolazione (o da un organo) rientranti nella sfera di governo dello stato da cui si secede.³³² Nel caso kosovaro, invece, l'organo incaricato di redigere l'atto della Dichiarazione non era stato un organo rientrante nell'area di governabilità dello stato da cui si stava secedendo, bensì l'Assemblea del Kosovo, vale a dire da un organo nato sotto la temporanea amministrazione dell'UNMIK.³³³ Alla luce di quanto considerato finora, si può ben comprendere come la Dichiarazione di indipendenza, e dunque la stessa secessione, sembrerebbero perdere qualsivoglia validità giuridica dal momento che l'Assemblea del

³²⁶ Focarelli C. (2011), *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della corte internazionale di giustizia nel parere del 22 luglio 2010*, cit., p. 76.

³²⁷ Sul testo viene definito *political settlement*.

³²⁸ Weller, M. (2011), *Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?* cit., p.145.

³²⁹ *Ibidem*, pp. 146-147.

³³⁰ Vidmar, J. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized*, "Leiden Journal of International Law", 24(2), 355-383, pp. 359-362.

³³¹ Beran, H. (1984), *A Liberal Theory of Secession*, "Political Science", 32(1), 21-31, p. 21.

³³² *Ibidem*, pp. 21-22.

³³³ Vidmar, J. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized*, cit., pp. 359-362.

Kosovo rendeva l'atto di indipendenza viziato nella sua forma, in quanto non attuato da un organo o da una parte della popolazione amministrati dalla *governance* serba.³³⁴

Pertanto, è senz'altro possibile affermare che il parere della CIG, sebbene non giuridicamente vincolante, sia nondimeno risultato “divisivo” e rivoluzionario per quanto attiene all'esercizio del diritto di uno stato a secedere.³³⁵ Infatti, definire la Dichiarazione di indipendenza del Kosovo non solo conforme al diritto internazionale in generale ma anche conforme alla risoluzione 1244 del CSU³³⁶ ha sicuramente rappresentato un punto problematico per l'affermazione del neo-stato nella comunità internazionale.³³⁷

3. Le conseguenze della dichiarazione di indipendenza kosovara sul piano delle relazioni internazionali

Dopo aver analizzato il parere della Corte Internazionale di giustizia nel caso della Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo, risulta ora opportuno soffermarsi sulle conseguenze che tale dichiarazione di indipendenza ha prodotto sul piano delle relazioni internazionali riguardanti il Kosovo. A tal proposito, in questo paragrafo verranno presi in considerazione i casi di non-riconoscimento dell'indipendenza kosovara di due Paesi membri dell'UE, ossia la Spagna e la Grecia.

3.1. Il caso dell'opposizione spagnola

Prima del 17 febbraio 2008,³³⁸ la Spagna non era per nulla ostile al Kosovo;³³⁹ al contrario, non solo si trattava di uno dei principali promotori degli attacchi NATO del 1999 in Serbia e Jugoslavia, ma aveva perfino appoggiato la creazione della presenza internazionale dell'UNMIK sul territorio kosovaro.³⁴⁰ I rapporti, ad ogni modo, mutarono drasticamente proprio all'indomani della Dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Se in un primo momento la Spagna aveva appoggiato la regione kosovara, quando il Kosovo si autoproclamò uno stato autonomo la reazione del governo spagnolo fu molto severa.³⁴¹

³³⁴ Ad ogni modo, la Corte avrebbe ovviato a tale “problema” ritenendo l'organo dell'Assemblea non rientrante nella amministrazione temporanea dell'UNMIK e pertanto “in grado” di farsi promotore dell'atto di secessione kosovaro. Cfr. Vidmar, J. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion* Scrutinized, cit., pp. 359-362.

³³⁵ Bancroft I. (2011), *The International Position of Kosovo After the Advisory Opinion of the International Court of Justice*, “Med.2011Panorama”, 210-215, p. 215.

³³⁶ Paragrafo 122 del parere.

³³⁷ Bancroft I. (2011), *The International Position of Kosovo After the Advisory Opinion of the International Court of Justice*, cit., p. 215.

³³⁸ È la data a cui risale la Dichiarazione di Indipendenza del 2008.

³³⁹ Gutiérrez-Chico, F. & González-Fuente, I. (2021), *The Performativity of State Non-Recognition in Sports: The Case of Spain over Kosovo*, “Politics in Central Europe”, 17(3), 421-449, p. 425.

³⁴⁰ *Ibidem*, pp. 425-426.

³⁴¹ *Ibidem*

D'altra parte, è pur vero che i rapporti precedenti alla secessione kosovara risultassero già "viziati" in quanto non vi erano delle ragioni economiche o di altra natura che permisero alla Spagna di mantenere saldi i rapporti con il Kosovo. Infatti, le relazioni fra Spagna e Kosovo erano state, più che altro, essenzialmente caratterizzate dalla volontà spagnola di "aderire pienamente alla politica estera promossa dall'Unione Europea".³⁴² Tuttavia, sebbene furono altre le ragioni che mossero la Spagna ad assumere una posizione risoluta e contraria nei confronti del Kosovo, queste premesse di certo mettono in luce la mancanza di interesse da parte della Spagna di intrattenere rapporti proficui con la provincia kosovara.³⁴³

Ad ogni modo, per poter comprendere le ragioni che portarono la Spagna a non riconoscere il Kosovo nel 2008, è senz'altro opportuno prendere in considerazione gli accadimenti politici avvenuti in Spagna nel primo decennio del ventunesimo secolo. Infatti, con l'ascesa nel 2004 del partito socialista di José Luis Rodríguez Zapatero, la Spagna attraversò un periodo di profondi mutamenti a livello politico, adottando un approccio di *realpolitik*³⁴⁴ sia nella politica interna, con la condanna dei movimenti secessionisti della Catalogna, sia in quella estera, con l'opposizione all'indipendenza del Kosovo.³⁴⁵ Pertanto, secondo questa tesi, il mancato riconoscimento da parte della Spagna del nuovo *status* del Kosovo sarebbe strettamente riconducibile proprio alla linea di *realpolitik* adottata dal governo socialista di Zapatero in riferimento al secessionismo.³⁴⁶

Secondo un'altra lettura, invece, il mancato riconoscimento e il successivo incrinamento dei rapporti con il Kosovo non sarebbero collegati alla tipologia di governo, bensì unicamente alla presenza, a partire dal 2006, dei movimenti secessionisti della Catalogna.³⁴⁷ Infatti, se la Spagna avesse riconosciuto e in seguito supportato la secessione kosovara, avrebbe senz'altro creato un precedente per permettere anche alla Catalogna di fare lo stesso.³⁴⁸ Pertanto, è molto probabile che al fine di evitare che si verificasse un tale scenario, la Spagna avesse deciso di assumere una tale

³⁴² Sarriá P. & Demjaha, A. (2019), *Kosovo-Spain Relations and the Dilemmas on the Problem of Non-Recognition*, "SEEU Review", 14(1), 69-90, pp. 70-71.

³⁴³ *Ibidem*

³⁴⁴ Per *realpolitik* si intende un tipo di approccio più pragmatico e realista che si riflette sia nella politica interna sia nella politica estera di un Paese. Nel caso specifico l'interesse della Spagna era quello di condannare qualunque tipo di secessionismo al fine di preservare l'unità del Paese.

³⁴⁵ Vaquer, J. (2011), *Spain's position on Kosovo in Kosovo Calling International Conference*, Kosovo Foundation for Open Society and British Council, Pristina, pp. 12-13.

³⁴⁶ Ferrero-Turrión R. (2021), *The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo*, "European Politics and Society", 22(3), 347-358, pp. 354-355.

³⁴⁷ Infatti, proprio come il Kosovo, anche la Catalogna faceva parte di un altro stato e ne rivendicava l'autonomia. Cfr. Sarriá, P. & Demjaha, A. (2019), *Kosovo-Spain Relations and the Dilemmas on the Problem of Non-Recognition*, cit., p. 75.

³⁴⁸ Ad ogni modo, non va dimenticato che le premesse storico-politiche erano differenti rispetto al Kosovo. Infatti, il Kosovo era da poco reduce di un genocidio di massa portato avanti dal governo serbo e dalla Repubblica federale della Jugoslavia. Pertanto, sebbene Kosovo e Catalogna sembrassero apparentemente identiche, in realtà c'è da considerare l'assenza nella Catalogna di una situazione discriminatoria tale da rappresentare, secondo i sostenitori dell'indipendenza kosovara, una condizione sufficiente per realizzare una secessione correttiva. Cfr. Ferrero-Turrión R. (2021) *The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo*, cit., p. 355.

posizione nei rapporti con la nuova entità statale kosovara.³⁴⁹ Ad ogni modo, il ministro degli esteri spagnolo Miguel Angel Moratinos arrivò comunque a negare tale tesi, affermando, il 18 febbraio del 2008, che la volontà di non riconoscere lo Stato Kosovo non era in alcun modo dipesa dagli eventi della Catalogna.³⁵⁰ Infatti, il non riconoscimento non sarebbe stato in alcun modo legato all'ipotesi di una eventuale secessione catalana, bensì al fatto in sé della secessione kosovara che, riprendendo la tesi serba, costituiva senz'altro una violazione del diritto internazionale in generale.³⁵¹

È pur vero che la tesi secondo cui la Spagna non avrebbe riconosciuto il Kosovo per la questione interna della Catalogna troverebbe una ulteriore conferma nel fatto che, a seguito del parere favorevole della CIG del 2010 nei confronti della legittimità della secessione kosovara, la Spagna aumentò ulteriormente la linea di non riconoscimento nei confronti del Paese kosovaro.³⁵²

Infine, è doveroso precisare che il non riconoscimento del Kosovo non impedì al governo di Madrid di continuare ad avere rapporti con il Pristina.³⁵³ D'altronde, la stessa Spagna, dopo aver spiegato le ragioni del suo disaccordo nei confronti del parere della Corte del 2010, dichiarò anche di non negare a priori l'autonomia kosovara.³⁵⁴ Pertanto, proprio per questo motivo, la Spagna esortò il Kosovo a compiere una dichiarazione *ex novo* caratterizzata dall'assenza questa volta di presunti "vizi procedurali".³⁵⁵ In ogni caso, è possibile affermare che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il mancato riconoscimento politico non precluse in alcun modo alla Spagna di supportare la missione EULEX, alla luce di uno spirito di forte collaborazione.³⁵⁶

3.2. Il caso dell'opposizione greca

Per poter comprendere le ragioni dell'opposizione greca all'indipendenza del Kosovo, è innanzitutto doveroso sottolineare il carattere tendenzialmente conservatore della Grecia, peraltro scettica verso qualsiasi forma di separatismo. Infatti, il "trauma" subito nel 1974 con la divisione di Cipro in due entità statali separate, ebbe senz'altro un forte impatto sul governo greco, portandolo di

³⁴⁹ Ferrero-Turrión R. (2021) *The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo*, cit., p. 355.

³⁵⁰ <https://reliefweb.int/report/serbia/roundup-kosovos-proclamation-independence-triggers-more-mixed-feelings> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁵¹ Sarriá, P. & Demjaha, A. (2019), *Kosovo-Spain Relations and the Dilemmas on the Problem of Non-Recognition*, cit., p. 73.

³⁵² Infatti, dopo la "conferma di legittimità" data dalla Corte alla Dichiarazione di indipendenza del Kosovo, la possibilità che altre minoranze in Europa seguissero l'esempio kosovaro si fece sempre più concreta, specialmente sul versante spagnolo della Catalogna. Cfr. Borgen C. (2010), *From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe*, "Goettingen Journal of International Law", 2 (2010) 3, 997-1033, pp. 997-998.

³⁵³ Questo, d'altronde, fu in linea con la strategia UE *post-UNMIK* che consistette nel permettere alla nuova entità autonoma di progredire all'interno dei Balcani grazie a sovvenzioni e aiuti provenienti dall'Europa (EULEX). Cfr. Ferrero-Turrión R. (2021) *The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo*, cit., pp. 356-357.

³⁵⁴ Infatti, ciò che realmente si contestava del Kosovo erano le modalità con cui si era dichiarato autonomo. Cfr. Borgen C. (2010) *From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe*, cit., pp. 1018-1019.

³⁵⁵ *Ibidem*

³⁵⁶ Chivvis, C. S. (2010). *EULEX Kosovo*, in *EU Civilian Crisis Management. The Record So Far* (pp. 31-42), RAND Corporation, p. 39.

conseguenza a ripudiare il fenomeno del separatismo.³⁵⁷ Premesso ciò, è possibile così comprendere il motivo per cui la Grecia si oppose da sempre ai movimenti separatisti non solo macedoni, ma perfino kosovari.³⁵⁸

Ad ogni modo, è pur vero che la questione kosovara fu presente nell'agenda politica greca sin dal 1999 e, proprio a tal riguardo, è opportuno tener presente come Atene avesse più volte mostrato la propria preoccupazione in merito alle modalità con cui definire lo *status finale* del Kosovo.³⁵⁹ Infatti, al fine di evitare l'ipotesi di una indipendenza kosovara, proprio a partire dal 1999, la Grecia si fece promotrice di una lunga strategia di dialogo che avrebbe, secondo gli auspici di Atene, acconsentito alla conciliazione fra serbi e kosovari.³⁶⁰ Tuttavia, i tentativi volti ad impedire l'irreparabile scenario della secessione non produssero alcun risultato. Pertanto, alla Grecia non rimase che arrendersi all'idea di aver "perso" nel dibattito internazionale.³⁶¹

Non a caso, all'indomani della Dichiarazione di indipendenza kosovara del 2008, la Grecia si esprime in modo sfavorevole al riconoscimento kosovaro.³⁶² In tale decisione influirono di certo, oltre allo scetticismo verso il separatismo in generale, anche la forte intesa da tempo presente fra la Grecia e la Serbia.³⁶³ I due Paesi, infatti, oltre a condividere forti legami con la Chiesa Ortodossa, avevano anche numerosi interessi economici in comune.³⁶⁴ Dunque, proprio sulla base di questo scenario, la Grecia, incentivata dalla Serbia, promosse in seno all'Assemblea Generale una risoluzione per deferire il parere sulla questione della indipendenza kosovara alla Corte internazionale di Giustizia.³⁶⁵

Proprio in merito alla formulazione del parere nel 2010 da parte della CIG, è opportuno evidenziare il carattere alquanto contraddittorio mostrato già in quell'occasione dalla Grecia nei confronti del Kosovo.³⁶⁶ Infatti, sebbene fosse una dei cinque Paesi EU ad aver espressamente

³⁵⁷ Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, in Armakolas, I., Ker-Lindsay, J. (eds), *The Politics of Recognition and Engagement. New Perspectives on South-East Europe*, Palgrave Macmillan, p. 124.

³⁵⁸ *Ibidem*

³⁵⁹ Tziampiris, A. (2008), *Greek Foreign Policy with Regard to Kosovo's Independence*, "Comparative Southeast European Studies", 56(3), 403-406, p. 404.

³⁶⁰ A tal proposito, interessante è considerare l'appello, risalente al 13 febbraio del 2008, fatto dal ministro greco degli affari esteri Dora Bakoyanni nei confronti della questione kosovara. Infatti, a detta del ministro, l'indipendenza del Kosovo, sebbene potesse sembrare la soluzione più semplice, era in realtà quella più pericolosa e dunque da evitare in qualunque modo. Cfr. Tziampiris, A. (2008), *Greek Foreign Policy with Regard to Kosovo's Independence*, cit., p. 404.

³⁶¹ *Ibidem*

³⁶² Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 134.

³⁶³ *Ibidem*

³⁶⁴ D'altronde, tale legame era stato alla base della decisione, maturata dagli Stati Uniti, di dare un certo peso alla Grecia nei tentativi di negoziazione con la Serbia svolti fra il 2005 e il 2009 per la questione kosovara. Cfr. Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser* in Armakolas, I., Ker-Lindsay, J. (eds) *The Politics of Recognition and Engagement*, cit., pp. 133-134.

³⁶⁵ Vasileiadis N. (2015), *Conflict Nato-Serbia (1999) and the Issue of Kosovo through the Greek Press and the Fable of the Greek-Serbian Friendship*, "International Multilingual Journal of Contemporary Research", 3(2).131-148, pp. 131-133.

³⁶⁶ Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 134.

richiesto in seno all'Assemblea generale il parere dalla CIG, la Grecia rimase alquanto assente nelle deliberazioni pronunciate dalla CIG in quell'occasione, non presentando alcuna dichiarazione a riguardo.³⁶⁷ Tale atteggiamento fu, fin da subito, considerato da molti come ambiguo e contraddittorio³⁶⁸. Apparve senz'altro strano che proprio uno dei Paesi richiedenti tale parere si estraniasse dalle deliberazioni in un momento cruciale, quando sarebbe stato di certo indispensabile un suo contributo.³⁶⁹

D'altronde, tale carattere di contraddittorietà è riscontrabile anche nelle fasi successive della politica estera greca nei confronti del Kosovo. A tale proposito, un esempio può essere senz'altro l'incontro avvenuto nel 2013 ad Atene fra il ministro degli esteri greco Dimitris Avramopoulos e l'allora ministro degli affari esteri kosovaro Enver Hoxhaj.³⁷⁰ Infatti, proprio in quella occasione, sebbene non si raggiunse alcuna "soluzione" in merito alla questione di indipendenza kosovara, si ottenne che, nel comunicato stampa greco, il ministro kosovaro venne nominato per la prima volta con il suo titolo ufficiale.³⁷¹ Pertanto, da tale atto, sebbene apparentemente irrilevante, emergerebbe ancora una volta la posizione ambigua della Grecia nei confronti del Kosovo. Infatti, se veramente il non riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia fosse stato effettivo, di conseguenza non ci sarebbe stato alcun bisogno di usare il titolo ufficiale per una carica istituzionale di uno stato non considerato come tale.³⁷²

Tuttavia, è senz'altro opportuno considerare anche la recente evoluzione della posizione greca sulla questione kosovara. Infatti, nel corso degli anni che seguirono il parere del 2010, la Grecia intensificò sensibilmente i rapporti con lo stato kosovaro.³⁷³ Le ragioni di tale mutamento sono senz'altro da ritrovarsi innanzitutto nella recente apertura presso Bruxelles di un dialogo fra serbi e kosovari. Infatti, ora che la Serbia non era più così ostile come un tempo alla statualità kosovara, di conseguenza non aveva più senso per la Grecia chiudere ogni forma di dialogo con il Kosovo.³⁷⁴ Tale situazione di cambiamento e di estremo avvicinamento recentemente avvenuto fra i due Paesi, ha portato alcuni perfino a credere nell'ipotesi di un possibile ed eventuale riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia.³⁷⁵

³⁶⁷ Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 134.

³⁶⁸ Ker-Lindsay, James (2015) *Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states*, "International Affairs", 91 (2), 1-16, pp. 13-15.

³⁶⁹ Armakolas, I. (2020). *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 134.

³⁷⁰ Ker-Lindsay, James (2015) *Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states*, cit., p.13.

³⁷¹ Statements of Foreign Minister Avramopoulos and E. Hoxhaj, the Foreign Minister of Kosovo, following their meeting', Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, 8 March 2013.

³⁷² Ker-Lindsay, James (2015) *Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states*, cit., p.13.

³⁷³ Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 135.

³⁷⁴ *Ibidem*

³⁷⁵ Armakolas, I. (2020), *Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser*, cit., p. 135.

In conclusione, in questo capitolo si sono osservate le conseguenze prodotte dalla dichiarazione di indipendenza nel diritto internazionale. A tal proposito, si è constatato come la dichiarazione di indipendenza del Kosovo abbia prodotto sul piano interno una progressiva “de-serbizzazione” delle istituzioni kosovare,³⁷⁶ mentre sul piano internazionale al riconoscimento del Kosovo il parere della CIG del 2008 e alla consequenziale opposizione di alcuni stati, quali soprattutto Spagna e Grecia.³⁷⁷ Proprio in riferimento a tale parere della CIG del 2008, si è quindi osservato come, secondo la CIG, la dichiarazione di indipendenza non violi né il diritto internazionale in generale né la risoluzione n. 1244/1999, ponendo dunque tutte le premesse per una progressiva statualizzazione dello Stato kosovaro.³⁷⁸ A tal proposito, nel III Capitolo verranno perciò analizzate le prospettive future del nuovo Stato del Kosovo con riferimento ad un possibile ingresso nelle NU e nell’UE.

³⁷⁶ *Supra*, cap.2, para. 1, pp. 30-34.

³⁷⁷ *Supra*, cap.2, para. 2, pp. 34-38.

³⁷⁸ *Ibidem*

CAPITOLO III.

VERSO UNA PROGRESSIVA STATUALIZZAZIONE DEL KOSOVO: QUALI PROSPETTIVE FUTURE?

1. Sulla progressiva statualizzazione del Kosovo: cenni introduttivi

Per poter comprendere il processo di progressiva statualizzazione del Kosovo, è senz'altro opportuno considerare innanzitutto il concetto di statualità sovrana nel diritto internazionale in generale.³⁷⁹

Secondo la dottrina più tradizionalista,³⁸⁰ infatti, prima di analizzare il concetto di *statualità sovrana* è opportuno prendere in considerazione quanto stabilito dalla Convenzione di Montevideo³⁸¹ sui diritti e doveri degli stati del 1933.³⁸² Come sancisce lo stesso articolo 1 di tale Convenzione, infatti, uno Stato, per definirsi sovrano, deve immancabilmente i seguenti tre elementi: una popolazione permanente,³⁸³ un territorio ben definito e la capacità di relazionarsi con altre entità statali.³⁸⁴ Pertanto, l'assenza anche soltanto di una di queste tre caratteristiche renderebbe, ai sensi di tale Convenzione, un qualunque ente privo di una propria *statualità sovrana*.³⁸⁵

Recenti sviluppi in dottrina³⁸⁶ hanno poi introdotto altri criteri necessari da considerare ai fini della soggettività internazionale di uno Stato,³⁸⁷ ossia quelli dell'effettività e dell'indipendenza dello Stato.³⁸⁸ Infatti, secondo questa tesi, solo un governo effettivo di un dato territorio, indipendente da stati terzi, permetterebbe ad un ente di considerarsi a tutti gli effetti come stato sovrano.³⁸⁹ Ovviamente, bisogna precisare che tale teoria non negherebbe quella più tradizionale della "triade"

³⁷⁹ Visoka, G. (2018), *Acting like a state. Kosovo and the everyday making of statehood*, Routledge London, p. 6.

³⁸⁰ Gardiner, R.K. (2003) *International Law*. Pearson Education Ltd. p. 171. Si veda in proposito anche: O'Brien, J. (2001) *International Law*. Cavendish Publishing Ltd. p. 139

³⁸¹ *Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States*. No. 3802. Signed at Montevideo on 26 December 1933, entered into force 28 March 1935.

³⁸² La Convenzione di Montevideo è un trattato firmato in occasione della VII Conferenza degli Stati americani il 26 dicembre 1933. Tale Convenzione, firmata da 19 stati, fu presieduta dall'allora Presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt. Tale Convenzione rappresenta un punto di svolta, nel diritto internazionale, in merito alla questione della soggettività internazionale delle entità statali, stabilendone per la prima volta i requisiti sostanziali per poter definire uno stato sovrano. Cfr. Cordell, H. (1934), *Some of the Results of the Montevideo Conference*, Washington, United States Government Printing Office, pp. 1-4.

³⁸³ Con l'aggettivo "permanente" si fa riferimento al fatto che non è possibile considerare sovrano uno Stato avente una popolazione nomade o comunque non stabile sul proprio territorio di governo. Cfr. Shaw M.N. (1991), *International law*, Cambridge [Cambridgeshire]: Grotius Publications, p. 178.

³⁸⁴ Shaw, M.N. (1991), *International law*, cit., p. 178.

³⁸⁵ Si fa riferimento in questo caso al concetto di *quasi-stato* o comunque di una entità che non può considerarsi in alcun modo come stato sovrano nel diritto internazionale.

³⁸⁶ Ronzitti N. (2019), *Diritto internazionale*, Sesta edizione, Giappichelli Editore, p.48

³⁸⁷ Conforti, B., & Iovane, M. (1997), *Diritto internazionale*. Editoriale scientifica, pp. 4-7.

³⁸⁸ <https://www.opiniojuris.it/il-criterio-delleffettivita-come-misura-della-soggettivita-internazionale/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁸⁹ A tal proposito, secondo lo studioso Antonello Tancredi, dal momento che il caso kosovaro mancherebbe di *effettività*, la sola *indipendenza* non renderebbe il Kosovo una personalità giuridica a tutti gli effetti. Cfr. Palombino, F.M. (2021). *Introduzione al diritto internazionale* (seconda ed.), Bari, Laterza, pp. 6-7.

governo-territorio-popolazione, ma al contrario la integrerebbe in quanto è sottinteso che alla base dell'effettività e indipendenza di uno stato sovrano ci debbano innanzitutto essere i tre requisiti stabiliti dalla Convenzione di Montevideo.³⁹⁰

A riguardo, esaminando il caso kosovaro, è opportuno notare come, sin dall'indipendenza del 2008, il Kosovo si sia impegnato in un processo di progressiva statualizzazione soprattutto attraverso il rafforzamento dell'effettività e indipendenza del suo governo. Basti pensare - oltre alle tecniche di *soft power* adottate dai lobbisti - proprio all'azione di "diplomazia performativa" messa in atto dalla leadership kosovara nel secondo decennio del ventunesimo secolo, con l'intento di legittimare la statualità kosovara dinanzi alla comunità internazionale.³⁹¹

Inoltre, non si può non tenere conto dell'importante ruolo svolto dall'Unione Europea³⁹² nel processo di statualizzazione kosovara.³⁹³ Infatti, un primo esempio di questo è riscontrabile proprio nell'azione che l'UE ha intrapreso nei confronti del Kosovo, ai sensi dell'*European Reform Agenda*,³⁹⁴ promuovendo una integrazione di tipo "condizionata"³⁹⁵ che ha favorito un ulteriore acceleramento del processo di *state-building* kosovaro.³⁹⁶ Un ulteriore esempio del contributo europeo allo sviluppo della statualità kosovara è stato poi rappresentato dalla creazione di due organi perfettamente integrati nel sistema giudiziario kosovaro,³⁹⁷ ossia lo *Specialist Chambers* e lo *Specialist Prosecutor's Office*.³⁹⁸ Con la missione di indagare e giudicare i crimini transnazionali/internazionali commessi in Kosovo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, le

³⁹⁰ <https://www.opiniojuris.it/il-criterio-delleffettivita-come-misura-della-soggettivita-internazionale/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁹¹ A riguardo, è opportuno considerare come la "diplomazia performativa" abbia permesso al Kosovo di "lavorare ai fianchi" al fine di ottenere quanto più rapidamente il riconoscimento internazionale dalle altre potenze internazionali. Cfr. Visoka, G. (2018), *Acting like a state. Kosovo and the everyday making of statehood*, cit., pp. 8-10.

³⁹² *Supra*, cap.1, para 3.1, pp. 12-16.

³⁹³ Asta, G. (2020), *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, "Ordine Internazionale e Diritti Umani", (1), 103-122, p 120.

³⁹⁴ *The European Reform Agenda* (ERA) è "un quadro ufficiale per le principali riforme di alto livello" promosso dalla Repubblica del Kosovo e l'Unione Europea nel 2016. Tale agenda nacque con l'obiettivo di attuare le riforme previste dall'accordo di stabilizzazione e associazione del Kosovo. Cfr. <https://integrimievropian.rks-gov.net/en/saa/political-priorities-for-the-implementation-of-the-saa-european-reform-agenda-era/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

³⁹⁵ Asta, G. (2020), *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, cit., pp. 120-121.

³⁹⁶ Per integrazione condizionata si intende quel processo, avviato dall'UE, che prevedeva una entrata del Kosovo nell'Unione Europea a condizione che Pristina soddisfacesse i requisiti necessari, vale a dire il rafforzamento della propria statualità. Pertanto, con questa "condizione", il Kosovo è stato incentivato dall'Unione alla firma di numerosi accordi con le altre potenze internazionali (fra cui anche la Serbia). Cfr. Asta, G. (2020), *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, cit., pp. 120-121.

³⁹⁷ Guarino G. (2016), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Ordine Internazionale e Diritti Umani – Quaderni n. 2 [In particolare cfr. Battaglia, F., *I recenti interventi dell'Unione europea per favorire l'affermazione della soggettività internazionale del Kosovo*, p. 315].

³⁹⁸ *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office* sono delle istituzioni di natura temporanea, con mandato specifico e giurisdizione sui crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre del 2000 presso il territorio kosovaro. Bisogna precisare che i crimini indagati da questi due organismi sono principalmente crimini commessi o dalla ex-Repubblica federale della Jugoslavia o dal Kosovo. Cfr. <https://www.scp-ks.org/en> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

due istituzioni hanno consentito all'Unione Europea non soltanto di rafforzare la legittimità e la credibilità delle istituzioni kosovare, ma anche di contribuire in maniera decisiva al processo di statualizzazione del Kosovo.³⁹⁹

Tuttavia, il percorso di progressiva statualizzazione del Kosovo deve ancora oggi fronteggiare una serie di problematiche sia interne sia esterne al territorio. Relativamente alle problematiche interne, non può non citarsi la questione, tuttora irrisolta, dei municipi settentrionali del Kosovo.⁴⁰⁰ In tali porzioni di territorio risulta concentrata, ancora oggi, una parte di popolazione di etnia serba che impedisce al Kosovo di intraprendere qualunque tipo di alleanza costruttiva con la vicina Serbia.⁴⁰¹ Finché Pristina non deciderà di risolvere tale questione rimasta in sospeso con Belgrado, ammorbidendo i rapporti ora sempre in precario equilibrio, il processo di statualizzazione kosovaro risulta ancora molto lontano.⁴⁰² Per quanto invece concerne le problematiche esterne, di estrema importanza risulta essere la persistente propaganda di non-riconoscimento attuata nei confronti del Kosovo da parte di alcune nazioni, come nel caso dei Paesi africani del 2017.⁴⁰³

2. La recente evoluzione dei rapporti fra il Kosovo e l'Unione Europea

La recente evoluzione dei rapporti fra Pristina e Bruxelles ha senz'altro risentito, negli anni, della politica di allargamento adottata dall'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali, volta ad avvicinare tali Paesi con la prospettiva di una loro futura adesione all'Unione Europea.⁴⁰⁴ Di tale politica europea ne ha indubbiamente risentito anche il Kosovo che, negli ultimi anni, è stato oggetto di attenzioni nel quadro della politica estera europea.⁴⁰⁵

Pertanto, la questione – ancora aperta – della statualità kosovara non ha di certo impedito

³⁹⁹ A tal proposito, si consideri come la creazione di questi due organi sia stata classificata in dottrina anche come una misura di «(late) state- building». Cfr. Cimiotta, E. (2016), *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo. The 'Regionalization' of International Criminal Justice in Context*, "Journal of International Criminal Justice", 14(1), 53–72, pp. 55-57.

⁴⁰⁰ In tali porzioni di territorio è tutt'ora concentrata una parte di popolazione di etnia serba che impedirebbe al Kosovo di intraprendere qualunque tipo di alleanza costruttiva con la vicina Serbia. Cfr. Russell M. (2019), *Serbia-Kosovo Relations Confrontation or Normalisation?*, "EPRS | European Parliamentary Research Service", pp. 4-6.

⁴⁰¹ *Ibidem*

⁴⁰² Asta, G. (2020), *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, cit., pp. 120-121.

⁴⁰³ A tal proposito, è opportuno però sottolineare che il riconoscimento di per sé è un atto meramente politico che non può in alcun modo minare alla legittimità o meno di uno Stato sovrano. Pertanto, questo spiegherebbe, il motivo per cui il non riconoscimento attuato nei confronti del Kosovo non abbia di certo impedito alla statualità kosovara di rafforzarsi in ogni caso. Cfr. Greppi, F. (2008) *La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale*, cit., p.1. Per quanto invece concerne l'esempio degli stati africani, come riportato dal quotidiano "Faro di Roma", sono sedici gli stati ad aver ritirato nel 2017 il proprio riconoscimento nei confronti del Kosovo. Dietro tale scelta ci sarebbe molto probabilmente l'influenza esercitata sul continente africano dalla Cina e dalla Russia, entrambe dichiaratamente ostili all'indipendenza del Kosovo. Cfr. <https://www.farodiroma.it/nove-paesi-africani-ritirano-il-riconoscimento-del-kosovo-fulvio-beltrami/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁰⁴ Bonomi M. (2017), *The Western Balkans in the European Union: Perspectives of a Region in Europe*, "IAI - Istituto Affari internazionali", 13.

pp. 1-8.

⁴⁰⁵ *Ibidem*

all'Unione Europea di intavolare stretti rapporti con il Kosovo,⁴⁰⁶ intraprendendo una politica del tipo “engagement without recognition”⁴⁰⁷, volta ad allineare il diritto interno del Paese con quello dell'Unione, senza di fatto procedere apertamente ad un vero e proprio riconoscimento giuridico di tale stato.⁴⁰⁸

Alla luce di ciò, si provvederà ora in primo luogo ad analizzare il progetto della Commissione Europea volto ad allineare la normativa del Kosovo alla normativa dell'Unione Europea, per poi passare, successivamente, all'analisi dei rapporti fra il BEREC⁴⁰⁹ e l'ANR⁴¹⁰ del Kosovo con un *focus* sul Roaming agreement⁴¹¹ del 2019.⁴¹²

2.1. Il progetto della Commissione Europea per allineare la normativa del Kosovo alla normativa dell'Unione Europea

Negli ultimi anni, si è assistito ad un sorprendente sviluppo nei rapporti fra l'Unione Europea e il “neonato” stato del Kosovo. Tale risultato è senz'altro riconducibile all'attività di “diplomazia strutturale”⁴¹³ svolta dall'Unione nei confronti di Pristina.⁴¹⁴ Infatti, sin dall'indipendenza kosovara del 2008, l'Unione si è posta l'obiettivo di coordinare il processo di progressiva statualizzazione del Kosovo, modellando e influenzando il consolidamento delle istituzioni kosovare sulla falsa riga di quelle europee.⁴¹⁵ Pertanto, al fine di poter comprendere il modo con cui tale azione performativa

⁴⁰⁶ Bianco, A. (2023), *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, “DPCE online”, 59(2), pp 1-2.

⁴⁰⁷ *Ibidem*

⁴⁰⁸ *Ibidem*

⁴⁰⁹ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio, in GUUE L 337 del 18 dicembre 2009, pp. 1 e ss.

⁴¹⁰ Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) sono delle autorità di tipo amministrativo, separate dall'amministrazione statale del proprio stato di riferimento, a cui vengono affidati compiti di vigilanza o di regolamentazione finalizzati all'attuazione del diritto dell'UE. Le ANR svolgono i loro compiti in vari campi normativi (con divergenza di poteri per ciascun campo normativo), fra cui quello relativo alle comunicazioni elettroniche. Cfr. De Somer, S. (2018), *The powers of national regulatory authorities as agents of EU law*, “Era Forum, 18(14).”, p.1.

⁴¹¹ *Agreement on the price reduction of the roaming services in public mobile communication networks in the Western Balkans region*, signed 04 April 2019, entered into force 04 April 2019.

⁴¹² Il Roaming Regional Agreement (RAA) è un accordo firmato fra l'ANR delle sei nazioni balcaniche (Albania, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) e la BEREC sulla riduzione delle tariffe relative al roaming nelle comunicazioni elettroniche nella regione balcanica. Tale accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2019. Cfr. https://www.rcc.int/priority_areas/53/roaming (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴¹³ Per diplomazia strutturale si intende quel processo di dialogo e negoziazione con il quale gli attori del sistema internazionale influenzano le strutture politiche, legali, economiche e sociali di uno Stato (il termine strutturale si riferisce infatti proprio al fatto che con tale diplomazia si agisce proprio sulle strutture di uno Stato). Cfr. Watson, A. (1982), *Diplomacy: The Dialogue between States*, Routledge, p. 10.

⁴¹⁴ Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. (2011), *The European Union's policy on Kosovo*, in Koutrakos, P., *European Foreign Policy. Legal and political perspective*, Edward Elgar Publishing, pp. 172-202.

⁴¹⁵ È pur vero che non sempre gli interessi fra le due parti abbiano di fatto coinciso. A tal proposito, eclatante è il caso della forte disoccupazione del 2009 registrata sul territorio kosovaro: il tasso di disoccupati di persone sotto ai 25 anni ammontava al 75% e l'Unione europea non fece nulla a riguardo. Il non supporto da parte dell'Unione in tale circostanza sarebbe un chiaro esempio di come gli obiettivi alla base della diplomazia performativa di Bruxelles non abbiano sempre rispettato i reali interessi nutriti da Pristina. In proposito cfr. Keukeleire, S., Thiers, R. and Justaert, A. (2009), *Reappraising Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European Union*, “The Hague Journal of Diplomacy”, 4(2), pp. 146-152.

abbia contribuito al rafforzamento della statualità kosovara, è senz'altro opportuno analizzare le rispettive istituzioni e missioni promosse nel Kosovo in questi anni dall'Unione Europea, ed in particolare dalla Commissione Europea⁴¹⁶.

Non si può non menzionare, infatti, il ruolo svolto dalla Commissione Europea con la missione dell'EULEX⁴¹⁷ in Kosovo che, con il suo dispiegamento nel 2008, ha senz'altro favorito la formazione del cd. Stato di diritto in Kosovo, ossia di quella forma di Stato in cui l'esercizio arbitrario del potere è subordinato a delle leggi ben definite. Infatti, con l'avvio di tale missione europea, sono stati istituiti sul territorio – conformemente a quanto stabilito dall'azione comune del Consiglio Europeo del 2008⁴¹⁸– gli organi di polizia e di magistratura che hanno senz'altro favorito la stabilizzazione del diritto europeo in tale regione.⁴¹⁹ D'altronde, senza la continua e capillare attività svolta dall'EULEX sul territorio, probabilmente il Kosovo non avrebbe mai raggiunto gli attuali risultati, in termini di progressivo avvicinamento al progetto di integrazione e *membership* europea.⁴²⁰ Tuttavia, è opportuno evidenziare l'ambiguità che da sempre ha contraddistinto il rapporto tra l'EULEX e lo Stato kosovaro, in quanto questa missione è venuta più volte meno al suo carattere di neutralità verso le istituzioni kosovare, come invece stabilito anche dalla stessa risoluzione n. 1244/1999, agendo in più occasioni congiuntamente alle autorità kosovare e operando di fatto come parte integrante del sistema legale della regione.⁴²¹ Un'azione, quella dell'EULEX, quasi sempre condizionata dall'interpretazione che di volta in volta i singoli giudici applicano, in maniera

⁴¹⁶ La commissione europea è uno dei principali organi, nonché espressione dell'esecutivo, dell'Unione Europea. La commissione europea è un organo composto da delegati con sede a Bruxelles. Altro aspetto importante legato alla commissione è poi certamente il monopolio di potere che essa detiene sulla iniziativa di legge dell'UE. Cfr. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-commission_it (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴¹⁷ Il 4 febbraio 2008, considerati gli articoli 14 e 25 (paragrafo tre) del Trattato sull'Unione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea adottò l'azione congiunta dal nome EULEX, con il compito di assistere non solo allo sviluppo, in termini di sostenibilità e responsabilità, delle istituzioni kosovare, ma perfino allo sviluppo di un sistema giudiziario multietnico avente il carattere imprescindibile della indipendenza. Entrata ufficialmente in vigore il 9 dicembre 2008, l'EULEX ha il compito, oltre a quello di garantire l'autonomia delle istituzioni del servizio pubblico dalla politica, anche quello di monitorare e consigliare, pur mantenendo allo stesso tempo anche alcune responsabilità esecutive. Proprio grazie a quest'ultima sua task, denominata MMA (Monitoring -Mentoring – Advising), l'EULEX è riuscita a svolgere un ruolo fondamentale nel lungo processo di allineamento della politica kosovara a quella europea. Cfr. Esch, V. (2011). *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, cit., p. 170.

⁴¹⁸ Oproiu, M. (2015), *Current challenges for EU coherence in promoting the rule of law in Kosovo*, “Europolity - Continuity and Change in European Governance”, vol. 9 (2), 147-178, pp. 148-149.

⁴¹⁹ Viceré, M. G. A. (2019), *The Future Is Back: The EU, Russia, and the Kosovo—Serbia Dispute*, “IAI papers 19”. pp. 2-3.

⁴²⁰ Un esempio di ciò è senz'altro ritrovabile proprio nel fatto che l'Unione Europea, incoraggiando la formazione di uno *stato di diritto* nel Kosovo, abbia di fatto permesso - in linea con le linee guida europee - l'istaurazione di una economia kosovara libera e sicura. Pertanto, è proprio grazie alle riforme attuate nell'ambito dell'EULEX, se tale risultato in campo economico è stato possibile. Cfr. Zupančič R., Pejić N., Grilj B. & Rodt A. P. (2018), *The European Union Rule of Law Mission in Kosovo: An Effective Conflict Prevention and Peace-Building Mission?*, “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, 20(6), 599-617, p. 602.

⁴²¹ Esch, V. (2011). *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, cit., p.171. Si veda anche: Spornbauer, M. (2010), *EULEX Kosovo: The Difficult Deployment and Challenging Implementation of the Most Comprehensive Civilian EU Operation to Date*, “German Law Journal”, 11(7-8), 769-802, p.783.

discrezionale, a seconda se riconoscano o meno il Kosovo come Stato indipendente. Secondo questa lettura, finché l'EULEX non risolverà queste ambiguità⁴²² nel rapporto con le istituzioni kosovare, riacquistando peraltro il suo carattere originario di neutralità, non sarà mai una missione del tutto credibile.⁴²³

Altro esempio di azione di indirizzo esercitata dall'Unione europea nel Kosovo è, poi, certamente quella intrapresa dell'Ufficio di Collegamento della Commissione Europea (ECLC).⁴²⁴ Infatti, sin dalla sua apertura nel 2004, questo organismo ha improntato la sua attività soprattutto sul ravvicinamento del Kosovo all'Unione europea, creando così le premesse per un eventuale ingresso di Pristina a Bruxelles.⁴²⁵ D'altronde, se si pensa all'attività svolta dall'ECLC, è possibile comprendere anche come la presenza diretta della Commissione sul territorio abbia di certo dato alle istituzioni kosovare una ulteriore decisiva spinta verso le politiche promosse in questi anni da Bruxelles.⁴²⁶ In ogni caso, in merito all'azione espletata dall'Ufficio di Collegamento della Commissione europea nel Kosovo, è opportuno notare come nonostante l'impegno mostrato negli anni nel modellare le istituzioni kosovare per consentire la possibile ammissione del Kosovo nell'Unione europea, non è del tutto chiaro quanto Pristina sia realmente interessata a questa eventualità, non essendoci un maggioritario favorevole riscontro da parte degli gli stati europei⁴²⁷ che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo come Stato autonomo.⁴²⁸

Inoltre non si può non considerare il ruolo svolto da un'altra importante istituzione europea vale a dire quella del Rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (RSUE)⁴²⁹ che espleta un ruolo d'importanza strategica fungendo da raccordo fra la Commissione europea e lo Stato kosovaro.⁴³⁰ Infatti, l'istituzione dell'RSUE è stata senza dubbio uno dei principali attori politici e

⁴²² Ambiguità che però ha consentito di costruire le istituzioni chiave della sovranità interna quali polizia, giustizia e dogane.

⁴²³ Esch, V. (2011). *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, cit., p.171.

⁴²⁴ L'Ufficio di collegamento della commissione europea (ECLC) in Kosovo è un ufficio nato a Pristina nel 2004 e avente il ruolo di permette un maggiore dialogo fra le istituzioni kosovare e quelle dell'Unione. Infatti, l'obiettivo di tale ufficio è senza dubbio quello di creare un dialogo permanente fra l'Unione e il Kosovo così da permettere perfino un allineamento delle istituzioni di Pristina a quelle dell'Unione (sempre in vista di una eventuale ammissione del Kosovo nell'Unione). Cfr. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/60337/att_20120201ATT36932-7870380707321798179.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴²⁵ Derks, M., & Price, M. (2010), *EU actors in Kosovo in The EU and Rule of Law Reform in Kosovo*, cit., pp. 9–16.

⁴²⁶ Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. (2011), *The European Union's policy on Kosovo*, cit., p. 172-202.

⁴²⁷ Gli stati europei che ancora non hanno riconosciuto il Kosovo sono: Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna. Cfr. European Parliament (2023) *I Balcani occidentali*. Note sintetiche sull'Unione europea - 2023, p.4

⁴²⁸ Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. (2011), *The European Union's policy on Kosovo*, cit., 177-179.

⁴²⁹ Come stabilito dal Piano Athisaari, il rappresentante speciale dell'Unione Europea in Kosovo (RSUE) è una figura dell'Unione Europea che si occupa di fornire consulenza e sostegno al Kosovo nel processo di formazione politico. Il rappresentante speciale dell'Unione Europea in Kosovo si occupa quindi di coordinare la presenza europea della commissione all'interno del territorio kosovaro. È opportuno, infine, sottolineare il costante impegno mostrato dal rappresentante speciale dell'Unione Europea in Kosovo proprio nello sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali sul territorio kosovaro. Cfr. https://www.eeas.europa.eu/kosovo/who-we-are_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023) & *supra*, cap.1, para. 4, sott. para. 4.2.

⁴³⁰ Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. (2011), *The European Union's policy on Kosovo*, cit., p. 173-175.

diplomatici nel processo di allineamento ed europeizzazione kosovaro.⁴³¹ A tal proposito, è senz'altro opportuno ricordare come il Rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo si sia più volte impegnato nel rispetto e nella propaganda del principio europeo della multietnicità nel Kosovo,⁴³² sebbene tale ruolo presenti evidenti limiti strutturali⁴³³ in quanto la sua funzione è sempre stata limitata a quella di mero consigliere politico, fornendo nel tempo consigli solo su richiesta – in base alle necessità – del capo di governo kosovaro, rimanendo negli anni vincolata ad un ruolo di subalternità rispetto all'EULEX e all'ECLO.⁴³⁴

2.2. Rapporti fra il BEREC e l'ANR del Kosovo: l'Accordo sul roaming del 2019

Al fine di analizzare l'accordo⁴³⁵ stipulato fra l'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) del Kosovo e l'Organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),⁴³⁶ è opportuno analizzare innanzitutto le caratteristiche e le relative funzioni che tale organo europeo ha avuto nello scenario internazionale a partire dal 2009, anno della sua creazione.⁴³⁷

Il 25 novembre 2009, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea⁴³⁸ (TFUE),⁴³⁹ (in particolare l'articolo 95), nasceva - con l'adozione del regolamento (CE) n. 1211/2009⁴⁴⁰ - l'Organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) avente come obiettivo principale quello di sviluppare e migliorare il mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a livello europeo.⁴⁴¹ Fin dalla sua istituzione, a tale organo era stata

⁴³¹ Un esempio di tale impegno è senza dubbio ritrovabile proprio nella tutela, da parte di tale organismo, dei diritti umani presenti nel Kosovo. Cfr. Esch, V. (2011), *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, cit., pp.171-172.

⁴³² Ad ogni modo, occorre precisare che tale multietnicità non sia, per quanto l'Unione si impegni per estenderla a tutto il territorio kosovaro, del tutto applicato nelle province del nord in cui i rapporti con le minoranze serbe sono senza dubbio tuttora tesi. Cfr. Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. (2011), *The European Union's policy on Kosovo*, cit., p. 175-177.

⁴³³ Tali limiti sono ritrovabili già nel piano Ahtisaari. In proposito cfr. Derks, M., & Price, M. (2010), *EU actors in Kosovo in The EU and Rule of Law Reform in Kosovo*, cit., p. 14.

⁴³⁴ *Ibidem*

⁴³⁵ Con il termine accordo fra BEREC e ANR del Kosovo si sta facendo riferimento all' Accordo sul roaming nei Balcani occidentali dell'aprile 2019.

⁴³⁶ European Parliament and the European Council, *Regulation (EC) no 1211/2009 of the European parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (Text with EEA relevance)*, L 337/1, adopted 25 November 2009, entered into force 7 January 2010.

⁴³⁷ De Somer, S. (2018), *The powers of national regulatory authorities as agents of EU law*, cit., p.8.

⁴³⁸ European Union, *Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union*, 26 October 2012, OJ L. 326/47-326/390; signed on 13 December 2007, entered into force on 1 December 2009.

⁴³⁹ Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è uno dei due principali trattati (l'altro è il Trattato sull'Unione Europea) che regolano l'UE. Tale trattato costituisce la base del diritto dell'UE in quanto definisce sia i principi sia gli obiettivi nei vari settori d'azione della politica europea. Fine ultimo di tale trattato è poi quello di conferire, oltre alla dimensione economica, una dimensione politica al processo tutt'ora in atto di integrazione europea. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union.html#:~:text=The%20TFEU%20is%20one%20of%20the%20EU%20institutions>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁴⁰ *Supra*, nota 432.

⁴⁴¹ Il 25 novembre 2009, il parlamento europeo e il consiglio europeo adottarono il regolamento n.1211/2009 che istituiva per la prima volta l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Tale regolamento fu in vigore dal 7 gennaio 2010 fino al 19 dicembre 2018, in quanto sostituito da un altro regolamento, ovvero il Regolamento

affidata la peculiare funzione di “forum” per la cooperazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, favorendo così il dialogo fra le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) dei vari stati e la stessa Commissione europea.⁴⁴² Pertanto, proprio grazie a questo mandato⁴⁴³ è possibile comprendere, in particolare, il rapporto venutosi a creare fra l’ANR del Kosovo e il BEREC a partire dal 2018.⁴⁴⁴

In particolare, su tale avvicinamento⁴⁴⁵ ha svolto senz’altro un ruolo importante la nuova regolamentazione del BEREC, adottata l’11 dicembre 2018,⁴⁴⁶ con il regolamento (UE) 2018/1971⁴⁴⁷ dove sono stati stabiliti i nuovi compiti da dare all’organismo del BEREC, abrogando in tal modo il precedente regolamento n.1211/2009.⁴⁴⁸ Inoltre, non si può non considerare come l’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento 2018/1971 prevedeva che: *“Il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria nel settore delle comunicazioni elettroniche, qualora tali paesi terzi abbiano concluso accordi in tal senso con l’Unione..”*⁴⁴⁹ Di conseguenza, a seguito dell’abrogazione del regolamento n.1211/2009, la nuova disciplina (ancora oggi vigente) prevede la collaborazione con Paesi terzi⁴⁵⁰ e altresì il loro coinvolgimento diretto nel BEREC e Ufficio BEREC, sulla base di accordi di lavoro previsti dall’articolo 37, basato a sua volta sul principio di trasparenza

(UE) 2018/1971. Cfr. <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgiugrw1> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁴² De Somer, S. (2018), *The powers of national regulatory authorities as agents of EU law*, cit., p.8.

⁴⁴³ Vale a dire la funzione di *forum* per la cooperazione, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, fra le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) dei vari stati e la stessa Commissione europea. Cfr. <https://agenparl.eu/2023/01/13/corte-ue-agenda-16-22-gennaio-2023-partecipazione-anr-del-kosovo-ai-lavori-del-berec-posizione-dominante-unilever-italia-mkt-operations-srl-uso-di-insetticidi-a-base-sostanze-attive-vietate-nell/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁴⁴ European Commission (2019), *Commission Decision of 18 March 2019 on the participation of the National Regulatory Authority of Kosovo (*) in the Body of European Regulators for Electronic Communications (2019/C 115/09)*, “Official Journal of the European Union”, pp. 1 e ss.

⁴⁴⁵ Si intende l’avvicinamento dell’Organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche verso il Kosovo avvenuto a partire dal 2018.

⁴⁴⁶ Kasenova M. (2019), *The renewal and upgrade of legal regulation of telecommunications in the EU*, *Moscow Journal of International Law*, 2019(2), 41-53, p. 50.

⁴⁴⁷ European Parliament and European Council, *Regulation (EU) 2018/1971 of the European parliament and of the council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009*, L 321/1, adopted 11 December 2018, entered into force 20 December 2018.

⁴⁴⁸ Con il regolamento 2018/1971, sebbene lo status di BEREC come struttura istituzionale centrale e indipendente dell’Unione europea fosse stato mantenuto, la struttura del BEREC subì modifiche che influenzarono la formazione e le attività dei suoi organi interni del BEREC. Esempio in tal caso, è il nuovo ruolo consultivo assunto dal BEREC in collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Infine, il regolamento 2018/1971 ampliò le funzioni di regolamentazione del BEREC all’interno del quadro normativo dell’Unione europea per le telecomunicazioni. Cfr. Kasenova M. (2019). *The renewal and upgrade of legal regulation of telecommunications in the EU*, cit., p. 50.

⁴⁴⁹ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea*, art.34.

⁴⁵⁰ Per *Paese terzo* si intende un Paese non facente parte dell’Unione Europea. L’uso del termine *Paese terzo* in riferimento al Kosovo lo ritroviamo anche nella sentenza della CIG del 2023 nella causa C-632/20 P Spagna/Commissione. In proposito, cfr. Bianco, A. (2023) *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, cit., pp.4-5; Sobrido Prieto, M. (2023), *El derecho de la Unión Europea y las nociones de tercer país y de entidad territorial no reconocida como Estado independiente*, “Revista de Derecho Comunitario Europeo”, 74, 77-109, p.81.

e pubblicazione online degli atti e dei membri partecipanti.⁴⁵¹ Questa procedura ha dunque consentito al BEREC di intavolare dei rapporti con un Paese, quale il Kosovo, non facente parte dell'Unione Europea.⁴⁵²

Ciò premesso, il 18 marzo del 2019 la Commissione europea ha dunque ammesso⁴⁵³, con la decisione 2019/436⁴⁵⁴, la partecipazione dell'Autorità di Regolamentazione Nazionale (ANR) del Kosovo (come *Paese terzo*), prevedendone in particolare la partecipazione al comitato dei regolatori, ai gruppi di lavoro e al consiglio di amministrazione del BEREC.⁴⁵⁵ A riguardo è opportuno ricordare che la Commissione, al fine di giustificare legalmente la scelta di ammettere il Kosovo all'interno dei lavori della BEREC, si avvale, oltre che dell'articolo 35 paragrafo 2 del regolamento 2018/1971, anche di quanto previsto dall'articolo 111 dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione (ASA)⁴⁵⁶ con il Kosovo⁴⁵⁷ che, analogamente⁴⁵⁸ all'articolo 35 paragrafo 2 del regolamento 2018/1971, prevedeva una forma di cooperazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a livello europeo con lo Stato kosovaro.⁴⁵⁹

Fu proprio l'ammissione del Kosovo ai lavori del BEREC a permettere, nel 2019, la sottoscrizione del Roaming Regional Agreement (RRA). A tal proposito già nel 2018 la Commissione europea aveva lanciato, in concomitanza con l'Assemblea digitale di Sofia⁴⁶⁰, l'Agenda Digitale⁴⁶¹

⁴⁵¹ Bianco, A. (2023) *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, cit., pp. 2-3.

⁴⁵² Cfr. <https://agenparl.eu/2023/01/13/corte-ue-agenda-16-22-gennaio-2023-partecipazione-anr-del-kosovo-ai-lavori-del-berec-posizione-dominante-unilever-italia-mkt-operations-srl-uso-di-insetticidi-a-base-sostanze-attive-vietate-nell/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁵³ Ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2 del regolamento 2018/1971.

⁴⁵⁴ European Commission, *Commission implementing decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council*, L 75/108, adopted 18 March 2019, entered into force 18 March 2019.

⁴⁵⁵ Cfr. <https://agenparl.eu/2023/01/13/corte-ue-agenda-16-22-gennaio-2023-partecipazione-anr-del-kosovo-ai-lavori-del-berec-posizione-dominante-unilever-italia-mkt-operations-srl-uso-di-insetticidi-a-base-sostanze-attive-vietate-nell/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁵⁶ The European Union, *Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo *, of the other part*, L 71/3, 16.3.2016.

⁴⁵⁷ L'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione (ASA) con il Kosovo è firmato dall'Unione europea il 22 ottobre 2015. La peculiarità di tale accordo risiede nel fatto che, diversamente dagli altri accordi di stabilizzazione e associazione che tendono ad essere misti (vale a dire firmati sia dagli stati membri che dall'Unione Europea), tale accordo è stato firmato applicando il principio "EU-only" in quanto l'accordo è stato firmato dai rappresentanti di ciascuna istituzione europea, piuttosto che dai rappresentanti dei singoli stati membri. L'ASA definisce tutti i meccanismi e i termini ufficiali per l'attuazione delle riforme dell'UE funzionali all'allineamento del diritto kosovaro a quello dell'Unione. Cfr. Jakupi A. (2019) *Stabilization and Association Agreement between Kosovo and The European Union*, University of Pristina "Hasan Prishtina", pp. 5-6.

⁴⁵⁸ Si noti bene che non è del tutto uguale all'articolo 35 para. 2 del regolamento 2018/1971 in quanto in quel caso si fa riferimento non solo al Kosovo, ma a tutti gli stati che non fanno parte dell'UE.

⁴⁵⁹ Challet, C. & Bachelier, P. (2021), *Can Kosovo be considered as a 'third country' in the meaning of EU law? Case note to Spain v. Commission*, "Maastricht Journal of European and Comparative Law", 20(10), p. 3.

⁴⁶⁰ La Digital Assembly si è tenuta a Sofia dal 25 al 26 giugno 2018. In quell'occasione, si è formulata una dichiarazione di sostegno all'Agenda digitale per i Balcani occidentali allo scopo di supportare una trasformazione digitale dei Balcani occidentali.

Cfr. <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkkahh9hwxw9?ctx=vg9ib6ni81yl&tab=1> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶¹ L'Agenda digitale del 2018 per i Balcani occidentali, inaugurata durante l'assemblea digitale del 2018, mirava a sostenere la transizione della regione balcanica verso un'economia digitale, portando una serie di benefici, come una

che prevedeva per gli Stati balcanici, compreso il Kosovo, l'obiettivo di compiere una transizione verso una maggiore digitalizzazione dell'economia della regione.⁴⁶² In tale occasione erano poi state discusse anche nuove strategie di azione di azione, fra le quali quella riguardante la questione del roaming.⁴⁶³ L'anno seguente, i leader dei Balcani occidentali avevano poi deciso di confermare quanto stabilito con l'Agenda Digitale dell'anno precedente accogliendo, in occasione del 2° Summit dei Balcani occidentali⁴⁶⁴ (svoltosi a Belgrado il 4-5 aprile 2019) l'entrata in vigore di un nuovo accordo di roaming regionale.⁴⁶⁵ L'oggetto di tale accordo riguardava principalmente la riduzione dei prezzi relativi al roaming fra i sei Paesi balcanici⁴⁶⁶, compreso il Kosovo,⁴⁶⁷ che avevano partecipato alla Agenda Digitale del 2018.⁴⁶⁸ Non potendo in tale sede approfondire tutti i miglioramenti economici⁴⁶⁹ che l'accordo ha prodotto sulla regione, è nondimeno opportuno rilevare l'estrema importanza che tale atto ha avuto nel processo di avvicinamento dei Balcani – e, soprattutto, del Kosovo – ai valori fondanti l'Unione europea.⁴⁷⁰ Infatti, sottoscrivendo l'accordo del Roaming (RRA) del 2019, il Kosovo ha senz'altro inviato all'Europa un chiaro messaggio contenente, nel caso in questione, la volontà a impegnarsi e a prendere parte al progetto, proveniente da Bruxelles, della digitalizzazione economica della penisola balcanica.⁴⁷¹

crescita economica più rapida, più posti di lavoro e servizi migliori. Tale agenda è stata sottoscritta da: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e la Commissione europea. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4242 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶² <https://www.rcc.int/news/480/roam-like-at-home-speak-more-pay-less-western-balkans-agrees-on-text-of-new-regional-roaming-agreement> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶³ <https://www.rcc.int/news/480/roam-like-at-home-speak-more-pay-less-western-balkans-agrees-on-text-of-new-regional-roaming-agreement> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁴ Il secondo Summit dei Balcani occidentali, tenutosi il 4 e il 5 aprile 2019 presso Belgrado, ha riunito più di 3000 partecipanti, su questioni quali la sicurezza informatica, la protezione dei dati e l'economia digitale, con l'obiettivo di portare ad un livello successivo la cooperazione digitale nei Balcani. Cfr. https://ec.europa.eu/isa2/events/western-balkans-digital-summit_en/ (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁵ <https://www.rcc.int/news/503/region-seals-the-deal-2021-roaming-free-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁶ I sei Paesi balcanici sono: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Cfr. <https://www.balcanicaucaso.org/arec/Balcani/Zero-costi-per-roaming-nei-Balcani-occidentali-ma-non-con-l-Ue-210913> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁷ Come firmatario, il Kosovo appare con un asterisco che riporta la seguente dicitura: “*This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence*”. Pertanto, è evidente come anche in questo caso prevalga il principio alla base dell'azione europea, in questo caso della BEREC, di *engagement without recognition*. Cfr. Bianco, A. (2023) *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, cit., pp. 1-2. Cfr. *Agreement on the price reduction of the roaming services in public mobile communication networks in the western Balkans region*, p.6. www.rcc.int/docs/476/regional-roaming-agreement-for-the-western-balkans (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁸ <https://www.rcc.int/news/503/region-seals-the-deal-2021-roaming-free-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁶⁹ Cfr. *International Roaming BEREC Benchmark data report October 2020-March 2021*: https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_register_store/2021/3/BoR_%2821%29_23_26th_BEREC_International_Roaming_Benchmark_Data_Report.pdf. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁷⁰ <https://www.rcc.int/news/503/region-seals-the-deal-2021-roaming-free-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁷¹ <https://www.rcc.int/news/503/region-seals-the-deal-2021-roaming-free-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

3. Alcuni recenti sviluppi in termini di riconoscimento della soggettività internazionale del Kosovo

Negli ultimi anni, il Kosovo ha raggiunto notevoli progressi in termini di riconoscimento della propria soggettività. Infatti, esempio di tale evoluzione è non soltanto la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE⁴⁷² del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*⁴⁷³, ma perfino il numero di Paesi delle NU che attualmente hanno deciso di riconoscere il Kosovo. Pertanto, si procederà ora ad analizzare i recenti sviluppi in materia di riconoscimento della soggettività internazionale del Kosovo sia nel contesto dell'Unione Europea, sia in quello dell'ONU.⁴⁷⁴

3.1. Il riconoscimento del Kosovo nel contesto dell'Unione Europea: la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*

Il 17 gennaio 2023, nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), ha espresso parere favorevole alla richiesta di annullamento, avanzata dalla Spagna, della sentenza (T-370/19)⁴⁷⁵ del Tribunale dell'Unione Europea⁴⁷⁶ (GCEU) del 23 settembre 2020, emessa contro l'annullamento della decisione 2019/436 della Commissione europea del 18 marzo 2019.⁴⁷⁷ Pertanto, al fine di poter comprendere gli eventi salienti della vicenda e le conseguenti azioni intraprese dalla CGUE in tale circostanza,⁴⁷⁸ è senz'altro opportuno soffermarsi

⁴⁷² La Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) è un'istituzione dell'Unione Europea con sede a Lussemburgo che si occupa di interpretare il diritto dell'UE, assicurare il rispetto del diritto dell'UE, annullare atti giuridici dell'UE, assicurare l'intervento dell'UE e sanzionare le istituzioni dell'UE. La Corte di Giustizia dell'UE è divisa in due sezioni: la Corte di Giustizia e il Tribunale. Mentre la Corte di Giustizia tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali, il Tribunale si occupa di giudicare sui ricorsi per annullamento da parte dei cittadini, imprese e governi di Paesi membri dell'UE. Cfr. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_it (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁷³ The European Court (Grand Chamber), *Judgement of the Court (Grand Chamber) of 17 January 2023 (*) in Case C-632/20 P, Kingdom of Spain v European Commission*, ECLI:EU:C:2023:28, 17 January 2023.

⁴⁷⁴ Le Nazioni Unite (NU o ONU) sono state fondate il 24 ottobre 1945 da 51 nazioni con lo scopo comune di preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie ad un meccanismo di cooperazione internazionale. Al giorno d'oggi, quasi la totalità dei Paesi presenti nel mondo (193 per la precisione) fa parte delle Nazioni Unite. Inoltre, va ricordato che i membri dell'ONU sono solo ed unicamente degli Stati e ciascuno Stato ha la propria rilevanza (proporzionale alla grandezza del Paese) nel processo decisionale dell'ONU. Infine, l'ONU possiede sei organi principali (tutti con sede a New York fatta eccezione per l'organo giudiziario con sede nell'Aia) che sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, il Segretariato e la Corte Internazionale di Giustizia. Cfr. <https://unric.org/it/le-nazioni-unite-in-breve/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁷⁵ The General Court of European Union (Ninth Chamber), *Judgment of the General court (Ninth Chamber) of 23 September 2020 (*) in Case T-370/19*, ECLI:EU:T:2020:440, 23 September 2020.

⁴⁷⁶ Il Tribunale dell'UE (GCEU) è una delle due sezioni con cui si divide la CGUE. Il Tribunale è composto da due giudici per Paese membro dell'UE che sono nominati dai governi dei Paesi in comune accordo fra di loro. Il Tribunale si occupa di giudicare sui ricorsi per annullamento da parte dei cittadini, imprese e governi di Paesi membri dell'UE. Cfr. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/it/ (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁷⁷ Nella sentenza (T-370/19) del 23 settembre 2020, il CGUE aveva respinto il ricorso spagnolo per l'annullamento della decisione della Commissione europea del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell'Autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo al BEREC. Cfr. Amoroso D. & Orzan M.F. (2023), *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come "paese terzo"*, "Giurisprudenza italiana", (3), 515-519, p. 515.

⁴⁷⁸ Per tale circostanza si intende appunto la sentenza della CGUE del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*.

prima di tutto sul contenuto della sentenza del GCEU (T-370/19).

A seguito della richiesta da parte del Regno di Spagna dell'annullamento della decisione 2019/436 della Commissione europea, il 23 settembre 2020 il GCEU si è infatti pronunciato, con la sentenza T-370/19, in merito alla Decisione della Commissione Europea del 18 marzo 2019⁴⁷⁹, in cui si è stabilita la partecipazione dell'Autorità di Regolamentazione Nazionale (ANR) del Kosovo al Comitato dei regolatori, ai gruppi di lavoro e al consiglio di amministrazione del BEREC.⁴⁸⁰ Tale decisione, inoltre, ha considerato il Kosovo, ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2 del regolamento 2018/1971,⁴⁸¹ come *Paese terzo* ai sensi della legislazione dell'Unione Europea. Con tale sentenza il GCEU si è pertanto pronunciato in maniera favorevole sulla questione se taluni atti di Bruxelles in relazione a Pristina possano o meno rappresentare la prova di un riconoscimento della statualità del Kosovo da parte dell'Unione Europea. Nel fare ciò, la GCEU ha considerato in particolare la decisione della Commissione europea 2019/436, e con essa la definizione di *Paese terzo* relativa al Kosovo, dimostrando come questo atto europeo rappresenti una chiara forma di riconoscimento europeo sulla statualità sovrana kosovara.⁴⁸² Per poter giungere a questa conclusione, il GCEU si è innanzitutto interrogato sul concetto di *Paese terzo* in relazione allo Stato kosovaro.⁴⁸³ A tal proposito, il GCEU ha quindi messo in luce come tale concetto non sia mai stato chiaramente definito dall'Unione europea, sollevando in questo modo una serie di perplessità in relazione alla questione del riconoscimento del Kosovo come *Paese terzo*.⁴⁸⁴ Il GCEU ha poi chiarito, basandosi sulla prassi dell'Unione europea⁴⁸⁵ in merito al concetto di *Paese terzo*, come tale termine contenga in sé il significato di entità territoriale avente la capacità di concludere trattati, pur non essendo direttamente riconducibile alla nozione di Stato così come inteso nel diritto internazionale classico.⁴⁸⁶ Infatti, se il concetto di *Paese terzo* non fosse stato adoperato dall'Unione europea in riferimento al Kosovo, secondo il GCEU, non sarebbe stato neanche possibile quel processo di graduale avvicinamento e interazione fra l'Unione europea e il Kosovo che ha caratterizzato, soprattutto, il secondo decennio

⁴⁷⁹ *Supra*, p. 54.

⁴⁸⁰ Kasanova M. (2019), *The renewal and upgrade of legal regulation of telecommunications in the EU*, cit., p. 50.

⁴⁸¹ *Supra*, p. 53.

⁴⁸² <https://www.ejiltalk.org/the-luxembourg-court-rules-on-the-difference-between-states-and-countries-as-international-law-actors/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁸³ Challet, C. & Bachelier, P. (2021), *Can Kosovo be considered as a 'third country' in the meaning of EU law? case note to Spain v. Commission*, cit., pp. 3-5.

⁴⁸⁴ <https://www.ejiltalk.org/the-luxembourg-court-rules-on-the-difference-between-states-and-countries-as-international-law-actors/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁸⁵ Con riferimento alla prassi dell'UE, la GCUE ha inteso, ad esempio, tutti gli accordi internazionali conclusi negli anni con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con il Territorio doganale separato di Taiwan, con il governo dell'Organizzazione speciale di Hong Kong con la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese.

⁴⁸⁶ Si tratta del primo pronunciamento giudiziario nel diritto dell'Unione Europea sulle differenze tra uno Stato e un Paese. <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

del ventunesimo secolo.⁴⁸⁷ Ciononostante, il GCEU è giunto alla conclusione che la denominazione di *Paese terzo* in riferimento al Kosovo, non costituisce in alcun modo il riconoscimento del Kosovo da parte dell'Unione europea come Stato indipendente. Il GCEU ha poi aggiunto che la nozione di *Paese terzo* non può essere equiparabile a quella di Stato terzo, essendo il concetto stesso di *Paese terzo* di una portata talmente ampia da andare ben al di là della restrigente definizione stessa di Stato sovrano: il Kosovo, pur conservando l'identità di Stato indipendente, poteva comunque concludere accordi con l'Unione Europea (accordi da non considerare necessariamente funzionali a un eventuale e futuro riconoscimento).⁴⁸⁸ La GCEU ha quindi concluso la sua argomentazione affermando che la decisione 2019/436 non ha in alcun modo messo in discussione lo *status* kosovaro, essendo il Kosovo a tutti gli effetti un *Paese terzo*.⁴⁸⁹

A seguito di quanto deliberato dal GCEU nella sentenza T-370/19, ai sensi dell'art. 56⁴⁹⁰ dello Statuto della CGUE, la Spagna ha, quindi, deciso di fare ricorso, chiedendone l'annullamento. In particolare, viene posto in rilievo come i due concetti, quello di *Paese terzo* e di *Stato terzo*, non siano tra loro equivalenti. Infatti, contrariamente a quanto invece sostenuto dal GCEU, è parere della Spagna che il termine di Paese sia equiparabile a quello di Stato.⁴⁹¹

A seguito del ricorso presentato dalla Spagna contro la sentenza T-370/19 del GCEU, il 17 gennaio 2023, con la sentenza nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*, la CGUE si è pronunciata in merito alla questione, sostenendo l'annullamento della sentenza T-370/19 del GCEU. La CGUE ha, però, accolto solo il quinto dei cinque punti⁴⁹² presentati dalla Spagna nell'oggetto del

⁴⁸⁷ Challet, C. & Bachelier, P. (2021), *Can Kosovo be considered as a 'third country' in the meaning of EU law? case note to Spain v. Commission*, cit., pp. 5-7.

⁴⁸⁸ <https://www.ejiltalk.org/the-luxembourg-court-rules-on-the-difference-between-states-and-countries-as-international-law-actors/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁸⁹ Challet, C. and Bachelier, P. (2021), *Can Kosovo be considered as a 'third country' in the meaning of EU law? case note to Spain v. Commission*, cit., p. 7.

⁴⁹⁰ L'articolo 56 dello statuto della CGUE stabilisce che l'impugnazione di una decisione del GCEU può essere preposta davanti alla CGUE entro due mesi dalla sua notifica. Inoltre, qualsiasi parte parzialmente o totalmente interessata dalle conclusioni di una decisione del GCEU può farvi ricorso, a patto che rientri nella categoria di Stato membro dell'Unione Europea. Infatti, per tutte le altre entità, il ricorso ad una decisione del GCEU è accettabile solo se la decisione li riguarda direttamente. Cfr. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-it-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹¹ La Spagna teme che distinguendo con l'interpretazione fornita dal GCEU del concetto di *Paese terzo* si possa andare creare una nuova categoria autonoma nel Diritto dell'UE in contrasto con quella invece vigente nel diritto internazionale. <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹² A sostegno dell'impugnazione della sentenza T-370/19 del GCEU, la Spagna ha presentato dinanzi alla CGUE cinque punti. Il primo punto è quello relativo all'errore di diritto compiuto dal GCEU nell'interpretazione del concetto di *Paese terzo* ai sensi dell'art. 35 Regolamento 2018/1971. Il secondo punto, invece, riguarda il fatto che l'articolo 111 dell'AAS non può costituire un presupposto per la partecipazione agli organi del BEREC da parte di un ANR di un *Paese terzo*, come stabilito dall'art. 35 paragrafo due del Regolamento 2018/1971. Proseguendo, con il terzo punto a sostegno dell'impugnazione della sentenza T-370/19, la Spagna sostiene l'errore di diritto nell'interpretazione sia dell'articolo 35 del regolamento 2018/1971 sia dell'articolo 111 del SAA, in quanto in entrambi i casi la cooperazione menzionata non coinvolge il BEREC. Infine, se con il quarto punto, la Spagna contesta la base giuridica Comunicazione C 115, con il quinto, invece, contesta la competenza della Commissione a adottare l'atto controverso. Cfr. Amoroso D. & Orzan M.F. (2023), *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come 'paese terzo'*, cit., pp. 515-518.

ricorso contro la sentenza T-370/19 del GCEU, ovvero quello relativo all'incompetenza della Commissione nell'adozione dell'atto controverso.⁴⁹³ Infatti, la CGUE ha rilevato come la Commissione europea, ai sensi del Regolamento 2018/1971, non possa prendere accordi con le ANR per la partecipazione al BEREC, senza prima aver ricevuto un consenso da quest'ultimo.⁴⁹⁴ Per quanto invece concerne la nozione di *Paese terzo*, la CGUE ha concordato con quanto evidenziato dalla Spagna in merito all'assenza di una vera e propria distinzione fra il concetto di Paese e quello di Stato nel diritto comunitario. Infatti, nella sentenza del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*, la CGUE ha notato come le due nozioni siano state spesso usate dall'Unione Europea come sinonimi l'uno dell'altro, creando non poca confusione.⁴⁹⁵ Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la CGUE si è in ogni caso espressa in merito alla possibilità per il Kosovo di essere considerato, conformemente al diritto comunitario, come *Paese terzo*.⁴⁹⁶ Inoltre, per quanto concerne l'eventuale capacità del Kosovo di concludere, come *Paese terzo*, accordi con l'Unione, la CGUE ha confermato come tale capacità sia già stata attuata di fatto dal Kosovo al momento della sottoscrizione, con l'Unione europea, dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) del 2016.⁴⁹⁷ Infine, la CGUE ha chiarito come il fatto che il Kosovo sia un *Paese terzo* autorizzato a concludere accordi con l'Unione europea non pregiudica in alcun modo la possibilità da parte degli Stati membri di non riconoscere l'attuale *status* kosovaro.⁴⁹⁸

Alla luce di quanto analizzato, si considerino i due principali effetti prodotti da tale sentenza in esame.⁴⁹⁹ In primo luogo, la sentenza della CGUE del 2023 ha senz'altro chiarito e limitato, alla luce anche dei recenti rapporti fra il BEREC e il Kosovo, il potere decisionale Commissione europea, affermandone l'incompetenza nel concludere accordi con le ANR per la partecipazione al BEREC.⁵⁰⁰ In secondo luogo, tale sentenza ha ottenuto un risultato molto importante per la questione della soggettività kosovara, in quanto la CGUE si è pronunciata favorevolmente al riconoscimento del Kosovo, in accordo con la Dichiarazione di indipendenza kosovara del 2008, come *Paese terzo*.⁵⁰¹

⁴⁹³ *Ibidem*

⁴⁹⁴ <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹⁵ In linea con quanto già affermato dalla GCUE nel 2020, la distinzione fra le due nozioni sarebbe assente, secondo la CGUE, in tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con il Territorio doganale separato di Taiwan, con il governo dell'Organizzazione speciale di Hong Kong con la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese.

⁴⁹⁶ https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/01/17/corte-ue-equiparare-il-kosovo-a-un-paese-terzo-non-viola-il-diritto_aa1907aa-f946-4c7a-bf58-b1a602ada960.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹⁷ Bianco, A. (2023) *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, cit., p. 8.

⁴⁹⁸ <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁴⁹⁹ Amoroso D. & Orzan M.F. (2023), *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come "paese terzo"*, cit., p. 519.

⁵⁰⁰ *Ibidem*

⁵⁰¹ <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

Pertanto, secondo la CGUE, la questione di illegittimità, tutt'ora aperta, non sussisterebbe. Si può ben comprendere, quindi, come la sentenza della CGUE del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione* sia stata fondamentale per i futuri rapporti fra il Kosovo e l'Unione europea.⁵⁰²

3.2. Il riconoscimento del Kosovo nel contesto delle Nazioni Unite: una panoramica degli Stati parte delle NU che hanno riconosciuto la soggettività del Kosovo dal 2008 ad oggi

Nel panorama internazionale contemporaneo, sempre più dominato dalla forte interdipendenza fra gli Stati, il riconoscimento politico costituisce l'atto di fondazione per eccellenza della 'vita sociale' di uno Stato, in quanto ne determina la possibilità di intrattenere rapporti costruttivi con gli Stati preesistenti.⁵⁰³ Premesso ciò, con la Dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovara del 17 febbraio del 2008, l'atto di riconoscimento ha senz'altro assunto un ruolo fondamentale per la formazione della 'vita sociale' del nuovo Stato kosovaro, dal momento che l'intera comunità internazionale si è trovata, in tale occasione, a dover scegliere fra il riconoscere e il non riconoscere il Kosovo come Stato, soggetto del diritto internazionale.⁵⁰⁴

Fra i motivi addotti dagli Stati riconoscitori⁵⁰⁵ del Kosovo, è senz'altro predominante l'idea che il riconoscimento kosovaro giovi non solo alla sicurezza della regione balcanica, ma contribuisca perfino alla fine del processo di disintegrazione della Jugoslavia iniziato con il ventunesimo secolo.⁵⁰⁶ Infatti, secondo questa tesi, solo il riconoscimento permetterebbe di creare le premesse utili per un futuro di pace e stabilità nell'area balcanica.⁵⁰⁷

Altra argomentazione sostenuta dagli Stati favorevoli al riconoscimento del Kosovo⁵⁰⁸ è poi quella secondo cui il riconoscimento dello *status* del Kosovo non impedisce la continua presenza internazionale sul territorio kosovaro.⁵⁰⁹ A tal proposito, eclatante è il caso del riconoscimento da parte dell'Afghanistan. Infatti, nel riconoscere lo status del Kosovo, Ahmand Bahin, portavoce del ministero degli Esteri afgano ha sottolineato come risulti di importanza fondamentale la continuità di una presenza di sicurezza internazionale sul territorio kosovaro anche dopo la dichiarazione di

⁵⁰² <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁰³ Ronzitti N. (2019), *Diritto internazionale*, Sesta edizione, Giappichelli Editore, pp. 47-51.

⁵⁰⁴ Almqvist J. (2009), *The politics of recognition, Kosovo and International Law*, Elcano Royal Institute Working Papers series, (14), pp. 1-2.

⁵⁰⁵ Fra questi, in particolare, si ricordi: l'Afghanistan, l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Repubblica ceca, il Regno Unito, la Germania, il Giappone, l'Ungheria, la Corea, il Montenegro, la Macedonia, la Lituania, la Francia e la Turchia. Cfr. Almqvist J. (2009), *The politics of recognition, Kosovo and International Law*, cit., p. 7.

⁵⁰⁶ Chatham House Group (2008), *Kosovo: International Law and Recognition - A Summary of the Chatham House International Law Discussion Group meeting held on 22 April 2008*. www.chathamhouse.org.uk, p.3.

⁵⁰⁷ A tal proposito, si consideri ad esempio il caso del Regno Unito che al fine di evitare l'instabilità, è stato fra i primi otto Stati (gli altri Stati sono Afghanistan, Albania, Costa Rica, Francia, Senegal, Turchia e Stati Uniti) a procedere con il riconoscimento e a creare relazioni diplomatiche con il neonato Stato del Kosovo, il 18 febbraio 2008. *Ibidem*

⁵⁰⁸ Gli stati riconoscitori sono in questo caso la Svezia, l'Italia, Germania e Ungheria.

⁵⁰⁹ Almqvist J. (2009), *The politics of recognition, Kosovo and International Law*, cit., pp. 2-3.

indipendenza del 2008.⁵¹⁰ Parimenti, l'allora premier italiano Romano Prodi ha riconosciuto le istituzioni kosovare appellandosi all'esistenza di "quadro di vigilanza internazionale" presente nel nuovo Stato indipendente del Kosovo.⁵¹¹ Inoltre, altri due casi esemplari sono poi quelli della Svezia e dell'Ungheria, che hanno collegato il loro riconoscimento del Kosovo alla presenza della missione EULEX sul territorio kosovaro.⁵¹²

Alcuni Stati hanno riconosciuto l'entità statale kosovara solo successivamente al 2008, come nel caso di Singapore⁵¹³ che, sebbene inizialmente avesse manifestato, tramite il ministro degli esteri George Yeo Yong-Boon, le proprie perplessità in merito ad un aperto riconoscimento del Kosovo,⁵¹⁴ ha successivamente riconsiderato la propria posizione nel 2016.⁵¹⁵ Altro caso di riconoscimento tardivo è, poi, quello operato dal Bangladesh che, all'indomani dell'indipendenza kosovara del 2008, tramite il ministro degli esteri Mohamed Mijarul Quayes ha espresso la propria neutralità rispetto al riconoscimento del Kosovo, sottolineando la necessità di prendere in considerazione molteplici fattori prima di pronunciarsi in merito al caso in questione.⁵¹⁶ Tuttavia, tale posizione è poi considerevolmente mutata negli anni, fino a raggiungere, nel 2017, l'ufficiale riconoscimento dello stato kosovaro da parte del Bangladesh.⁵¹⁷ Ultimo caso di riconoscimento tardivo del Kosovo è, infine, quello da parte di Israele che, sebbene nel 2008 non si fosse ufficialmente espresso in merito alla questione kosovara, il 4 settembre del 2020 si è pronunciato formalmente in maniera favorevole al riconoscimento del Kosovo.⁵¹⁸

Tutto quanto sopra premesso, è opportuno prendere in considerazione anche quegli Stati che hanno revocato, dal 2008 ad oggi, il riconoscimento al Kosovo. Possono citarsi, inter alia, i casi del Burundi, del Ghana e del Sierra Leone. Quanto al primo, dopo quasi sei anni dal formale riconoscimento del Kosovo, per voce del presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il 3 aprile 2019, ha confermato pubblicamente la revoca del riconoscimento dello Stato kosovaro da parte del ministro degli esteri burundese Alain Aime Nyamitwe, affermando come il riconoscimento del Kosovo non

⁵¹⁰ https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=02&dd=18&nav_id=47809 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵¹¹ <https://www.lastampa.it/esteri/2008/02/21/news/kosovo-l-italia-riconosce-indipendenza-1.37111849/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵¹² Almqvist J. (2009), *The politics of recognition, Kosovo and International Law*, cit., pp. 2-3.

⁵¹³ <https://prishtinainsight.com/singapore-recognizes-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵¹⁴ Con un comunicato del 18 febbraio 2008.

⁵¹⁵ Ad ogni modo fra gli eventi del 2008 e del 2016 vi è il lieve cambiamento avvenuto nel 2012, con il discorso del nuovo ministro degli Esteri di Singapore, K. Shanmugam. In quell'occasione, infatti, Shanmugam aveva affermato che avrebbe riconsiderato la propria posizione in merito alla questione, tenendo presente le evoluzioni, in positivo, dei rapporti fra il Kosovo e l'Unione Europea.

⁵¹⁶ <https://usepublicdiplomacy.org/blog/why-bangladesh-should-recognize-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵¹⁷ <https://www.notiziegeopolitiche.net/kosovo-il-bangladesh-riconosce-lindipendenza-ma-il-paese-e-una-polveriera/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵¹⁸ <https://www.jpost.com/israel-news/article-706223> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

fosse in accordo con i principi della politica estera del Paese burundese.⁵¹⁹ Altro caso è poi quello del Ghana che nel 2012 ha in un primo momento riconosciuto l'indipendenza kosovara del 2008 e solo successivamente, l'11 novembre 2019, il ministero degli Esteri ghanese Charles Owiredu ne ha ritirato il riconoscimento in quanto considerato 'premature'.⁵²⁰ Infine, lo Stato che più recentemente ha revocato il proprio riconoscimento del Kosovo è stato il Sierra Leone che, con una procedura molto simile a quella avvenuta per il Burundi, il 3 marzo 2020 tramite vice Primo ministro nonché ministro degli Affari Esteri serbo Ivica Dacic, ha comunicato pubblicamente il ritiro del riconoscimento da parte della Sierra Leone, inizialmente concesso nel 2008, anche in questo caso considerato troppo prematuro.⁵²¹ E' dunque evidente che le ragioni di tali revoche siano da imputare alla recente campagna di pressioni diplomatiche avviata dalla Serbia e volta a far disconoscere da quanti più stati possibili l'indipendenza kosovara.⁵²² Tale pressione serba è a sua volta spiegabile se si considera il rifiuto, da parte del governo kosovaro, di attuare l'Accordo di Bruxelles del 2013,⁵²³ sulla formazione della Associazione dei comuni a maggioranza serba.⁵²⁴

3.3. L'ammissione del Kosovo all'ONU e all'UE: uno scenario possibile?

Sulla base di quanto analizzato, il riconoscimento del Kosovo come Stato e soggetto del diritto internazionale ha senza dubbio raggiunto, negli ultimi dieci anni, dei traguardi importanti. Infatti, se nell'ambito europeo, con la sentenza della CGUE del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione*, il Kosovo è stato riconosciuto come *Paese terzo* e dunque indipendente rispetto alla Serbia, nell'ambito delle posizioni assunte dai Paesi membri dell'ONU, il Kosovo è riuscito progressivamente a guadagnarsi numerosi sostenitori fra gli Stati membri.⁵²⁵ Pertanto, con queste premesse più che favorevoli, sia nello scenario ONU sia in quello UE, è opportuno chiedersi quanto il Kosovo sia realmente vicino ad una prospettiva di ammissione all'ONU e all'UE. Perciò, sulla base

⁵¹⁹ <https://prishtinainsight.com/burundi-revokes-kosovo-recognition-leaving-kosovo-pm-nonplussed/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²⁰ Così facendo, tra l'altro, il Ghana ha iniziato un rapporto con la Serbia anti-Kosovo che senza dubbio ha caratterizzato gli ultimi anni. Cfr. <https://www.rferl.org/a/ghana-withdraws-premature-kosovo-recognition/30266937.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²¹ <https://www.srbija.gov.rs/vest/en/150855/sierra-leone-withdraws-kosovos-recognition.php> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²² <https://www.kosovo-online.com/en/news/spare-time/why-recognition-kosovo-being-withdrawn-and-what-are-consequences-17-1-2023> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²³ Kosovo and Serbia, *First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations*, KV130419, signed 19 March 2013.

⁵²⁴ Il 19 aprile 2013, Belgrado e Pristina hanno raggiunto, a Bruxelles, un accordo in merito all'autonomia dei serbi all'interno del Kosovo. In questo accordo, inoltre, viene stabilita la nascita della Associazione dei comuni a maggioranza serba a nord del Kosovo in contemporanea con la totale fuoriuscita di Belgrado dalla area settentrionale del Kosovo. Con l'istituzione di tale Associazione dei comuni, il Kosovo andrebbe a dare maggiore autonomia a quelle regioni, al suo interno, di etnia prevalentemente serba. Ad ogni modo, nonostante tale accordo firmato da entrambe le parti nel 2013, l'Associazione dei comuni a maggioranza serba è rimasta inattuata dal Kosovo. Cfr. <https://www.epc.eu/en/Publications/The-Association-of-Serb-Majority-Municipalities-The-crux-of-tensions~517b60> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²⁵ *Supra*, cap. 3, para. 3.1 & 3.2, pp. 56-63.

di queste considerazioni, nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare, in generale, la procedura e le modalità di ammissione sia all'ONU sia all'UE, per poi infine porgere lo sguardo ai possibili scenari futuri per il Kosovo.

Preliminarmente, l'appartenenza di uno Stato all'ONU è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della Carta delle NU.⁵²⁶ Infatti, se nell'articolo 3 della Carta delle NU,⁵²⁷ si distinguono i membri originari dai membri successivamente ammessi all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'articolo 4 della Carta delle NU, è invece illustrata la procedura da seguire per l'ammissione di un nuovo membro.⁵²⁸ A tal proposito, come stabilito nell'articolo 4 della Carta delle NU, per prima cosa l'ammissione all'ONU è aperta a tutti gli Stati che condividono con l'ONU gli stessi ideali di pace e che sono in grado di adempiere agli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto dell'ONU.⁵²⁹ Inoltre, sempre l'articolo 4 della Carta delle NU stabilisce come tale procedura di ammissione sia effettuata con decisione dell'Assemblea Generale⁵³⁰ su scelta del Consiglio di Sicurezza.⁵³¹ In ogni caso, all'interno di tale procedura di ammissione all'ONU, sembrerebbe esserci una 'zona grigia' nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza deve selezionare uno Stato per sottoporlo alla decisione dell'Assemblea Generale.⁵³² In tale circostanza, non è ben chiaro quali elementi siano considerati dal Consiglio di Sicurezza ai fini della scelta di uno Stato rispetto ad un altro.⁵³³ La decisione finale sembrerebbe dipendere dalla sola discrezionalità del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale che stabilisce, caso per caso, l'eleggibilità o meno di uno Stato a nuovo membro dell'ONU.⁵³⁴

Anche per quanto concerne le modalità di adesione di uno Stato all'UE, la procedura è

⁵²⁶ UN *Charter of the United Nations*, 1 UNTS XVI, signed 26 June 1945, entered into force 24 October 1945.

⁵²⁷ La Carta (anche definito Statuto) delle Nazioni Unite è un accordo istitutivo con cui il 26 giugno 1945 è stato istituito l'Organo delle Nazioni Unite. La Carta delle NU è considerato a tutti gli effetti un accordo internazionale e pertanto risulta vincolante per tutte le potenze che lo ratificano. La Carta delle NU è composta in totale da 111 articoli suddivisi in 19 capitoli. Dalla firma del 1945, la Carta delle NU è stata modificata in totale tre volte (1963, 1965 e 1973). Cfr. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²⁸ <https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵²⁹ <https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³⁰ L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è un organo plenario in cui tutti gli Stati membri sono rappresentati su base egualitaria. L'Assemblea Generale si riunisce in tre tipologie di sessioni: la sessione ordinaria annuale, le sessioni speciali e le sessioni speciali d'emergenza. L'Assemblea Generale ha la facoltà non solo di discutere su qualsiasi questione rientrante nelle competenze delle NU, ma perfino di raccomandare gli Stati membri/non membri e gli organi dell'ONU. Cfr. <https://italyun.esteri.it/it/litalia-e-le-ooii/assemblea-generale/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³¹ A tal proposito, è opportuno notare come, dal momento che la questione dell'ammissione di un Paese all'ONU è considerata una questione importante, l'Assemblea Generale decida a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Cfr. Mehmeti, E. (2017) *Quest for Statehood: Kosovo's Plea to Join International Organizations*, "European Journal of Social Science Education and Research", 4(4s), pp. 371-375

⁵³² *Ibidem*

⁵³³ *Ibidem*

⁵³⁴ <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-eu/#:~:text=The%20process%20of%20joining%20the%20EU%2C%20also%20called%20accession%2C%20has,formally%20accept%20the%20country's%20application.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

alquanto complessa ed è regolata dall'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).⁵³⁵ Come stabilito dall'articolo 49 del TUE, la procedura di ammissione si compone principalmente di tre fasi: la prima, in cui il Paese riceve lo status di candidato ufficiale dell'UE, la seconda, in cui vengono compiuti i negoziati fra il Paese candidato ufficiale dell'UE e l'UE e infine la terza, in cui il Paese candidato, una volta soddisfatti tutti i requisiti elencati nel TUE e necessari per entrare nell'UE, viene proclamato nuovo membro dell'UE.⁵³⁶ Nella prima fase, il Paese richiedente, per poter acquisire lo status di candidato ufficiale dell'UE, deve essere in possesso di un requisito fondamentale: essere un Paese europeo che rispetta i valori, inseriti nell'articolo 2 del TUE, e i criteri di adesione (cd. Criteri di Copenaghen).⁵³⁷ Solo nel caso in cui il Paese richiedente soddisfi tale requisito, allora il Consiglio europeo, votando all'unanimità, può conferirgli, previa approvazione della Commissione europea, lo status di Paese candidato consentendo così l'inizio della fase successiva.⁵³⁸ Nella fase dei negoziati, l'Unione Europea ha il dovere di adottare una posizione comune nei confronti del Paese candidato che deve rispettare taluni parametri predefiniti.⁵³⁹ Inoltre, la fase dei negoziati non ha una durata prestabilita in quanto varia a seconda del tempo impiegato dal Paese candidato nel soddisfare tali parametri funzionali all'allineamento del proprio diritto a quello dell'UE.⁵⁴⁰ Nella fase conclusiva del processo di adesione all'UE, poi, i rappresentanti dei singoli Paesi membri dell'Unione Europea firmano e ratificano assieme al Paese candidato un trattato di adesione e solo dopo la ratifica di tale trattato da parte di tutti i Paesi membri, il Paese candidato può ufficialmente considerarsi un nuovo

⁵³⁵ Il Trattato sull'Unione Europea TUE (cd. Trattato di Maastricht) è uno dei trattati fondanti dell'Unione Europea. Il TUE è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993. Inoltre, il TUE istituisce i cosiddetti tre pilastri fondamentali della politica dell'Unione Europea, che sono rispettivamente: quello del mercato comune europeo (Comunità europee), quello della politica estera e della sicurezza comune (PESC) e infine quello della cooperazione nei settori della giustizia e negli affari interni (GAI). Cfr. Ruffia, C. B. (1995), *Gli aspetti non istituzionali del trattato sull'unione europea*, "Il Politico", 1(172), 109–126, pp.116-119.

⁵³⁶ <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-ue/#:~:text=The%20process%20of%20joining%20the%20EU%2C%20also%20called%20accession%2C%20has,formally%20accept%20the%20country's%20application.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³⁷ L'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea stabilisce, come elementi fondanti dell'Unione Europea, i seguenti valori: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Cfr. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/146/la-protezione-dei-valori-dell-articolo-2-del-tue-nell-unione-europea> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023). Per quanto invece concerne i Criteri di Copenaghen, quest'ultimi sono dei criteri di adesione essenziali per poter entrare a far parte dell'Unione Europea. Solo un Paese che soddisfa tutti i criteri di Copenaghen può, infatti, aspirare a divenire Paese membro dell'UE. I criteri di Copenaghen sono di tre tipi: criteri politici, criteri economici e criteri amministrativi-istituzionali. Per quanto concerne i criteri politici, quest'ultimi sono le istituzioni democratiche stabili, lo stato di diritto e il rispetto delle minoranze e dei diritti umani. Per quanto invece concerne i criteri economici, quest'ultimi sono, ad esempio, un'economia di mercato che funzioni ed il rispetto della concorrenza nei mercati. Infine, per quanto concerne i criteri amministrativi-istituzionali, quest'ultimi sono rappresentati dall'attuazione dei diritti dell'UE e dalla capacità di assumere e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE. Cfr. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/#:~:text=I%20criteri%20di%20adesione%2C%20o,diventare%20Stati%20membri%20dell'UE.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³⁸ <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-ue/#:~:text=The%20process%20of%20joining%20the%20EU%2C%20also%20called%20accession%2C%20has,formally%20accept%20the%20country's%20application.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵³⁹ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁴⁰ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

membro dell'Unione Europea.⁵⁴¹

Sulla base di quanto analizzato finora, è dunque opportuno fare alcune considerazioni in merito al caso kosovaro. Per prima cosa, si consideri lo scenario di una ipotetica ammissione del Kosovo all'ONU.⁵⁴² Infatti, sebbene non abbia ancora fatto alcuna esplicita richiesta di ammissione alle Nazioni Unite, ad oggi il Kosovo sembrerebbe presentare tutte le caratteristiche per divenire membro dell'ONU, in quanto non solo condivide con l'ONU gli stessi ideali di pace, ma è perfino in grado di adempiere agli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto dell'ONU.⁵⁴³ Tuttavia, è pur vero che prima di poter divenire un Paese membro dell'ONU, Pristina deve innanzitutto superare un ostacolo importante, ossia quello di ottenere il riconoscimento politico da parte di tutti e cinque i membri permanenti (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) del Consiglio di Sicurezza che hanno il potere di veto – e attualmente sono due membri permanenti, Russia e Cina, i quali, non riconoscendo il Kosovo in quanto alleati della Serbia, potrebbero esercitare il loro potere di veto sulla decisione di ammissione.⁵⁴⁴ Inoltre, va anche sottolineato che finché i rapporti fra il Kosovo e la Serbia non saranno del tutto disciplinati da un accordo, è difficile che l'ONU consideri l'ammissione del Kosovo nella sua agenda.⁵⁴⁵ Pertanto, sebbene non comporti automaticamente l'ammissione del Kosovo all'ONU, un eventuale accordo con la Serbia potrebbe creare una situazione maggiormente favorevole per l'acquisizione di un *placet* da parte dei Paesi che attualmente ancora non riconosce il Kosovo in quanto alleati o sostenitori della posizione serba.⁵⁴⁶

Ciò premesso con riferimento alle NU, si consideri ora lo scenario di una ipotetica ammissione del Kosovo all'Unione Europea. Il 15 dicembre 2022, il Kosovo ha infatti fatto domanda per essere ammesso all'Unione Europea.⁵⁴⁷ Dopo un lungo percorso di allineamento del proprio diritto a quello dell'UE, sia ora in attesa di poter portare a termine il processo di integrazione nell'UE, pur nella consapevolezza di dover affrontare ancora ulteriori ostacoli di natura politica lungo percorso per divenire membro dell'UE.⁵⁴⁸ A tal proposito, si consideri, in generale, la predisposizione – da parte dei Paesi membri dell'Unione Europea – poco favorevole ad una avanzata del Kosovo come nuovo

⁵⁴¹ <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-eu/#:~:text=The%20process%20of%20joining%20the%20EU%2C%20also%20called%20accession%2C%20has,formally%20accept%20the%20country's%20application>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁴² Research Institute of Development and European Affairs (2019), *The eventual accession of Kosovo to the United Nations specialized agencies: procedures and prospects*, Norwegian embassy, pp. 20-23

⁵⁴³ *Ibidem*

⁵⁴⁴ Senza poi contare il fatto che, ad oggi, il Kosovo è stato riconosciuto soltanto da 101 dei 193 membri dell'ONU (poco più della metà del totale). Cfr. <https://it.euronews.com/2022/02/23/tu-non-mi-riconosci-io-si-solidareta-del-kosovo-all-ucraina> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁴⁵ Research Institute of Development and European Affairs (2019), *The eventual accession of Kosovo to the United Nations specialized agencies: procedures and prospects*, cit., pp. 20-23.

⁵⁴⁶ *Ibidem*

⁵⁴⁷ Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, “EPC Discussion Paper”, 28 giugno 2017, p.2.

⁵⁴⁸ *Ibidem*

Paese membro.⁵⁴⁹ Pertanto, sebbene sia indiscutibile il continuo impegno dell'UE nell'allineamento del diritto kosovaro a quello dell'Unione Europea, l'ammissione del Kosovo non sembra essere una priorità nell'attuale agenda politica degli Stati membri dell'UE.⁵⁵⁰ Si noti poi, nello specifico, come l'attuale non riconoscimento da parte di cinque Paesi dell'Unione Europea (Spagna, Slovacchia, Romania, Cipro e Grecia) costituisca un altro forte impedimento al processo di ammissione kosovaro all'UE.⁵⁵¹ I cinque Paesi in questione potrebbero, infatti, nel corso del procedimento di ammissione, votare contro, impedendo così al Kosovo di divenire a tutti gli effetti membro dell'UE.⁵⁵² Al fine di poter superare questi ostacoli prevalentemente politici, il Kosovo dovrebbe puntare soprattutto sul rafforzamento dei canali diplomatici.⁵⁵³ Infatti, solo grazie ad un lungo lavoro diplomatico, il Kosovo potrà ottenere un maggioritario riconoscimento in quanto Stato e aspirare, in questo modo, all'ingresso nell'UE.⁵⁵⁴ Inoltre, anche in questo caso, un dialogo con la Serbia potrebbe certamente aiutare il Kosovo a rendere meno reticente nei propri confronti l'intera compagine degli Stati facenti parte dell'UE.⁵⁵⁵

Tutto quanto sopra premesso, si è dunque potuto osservare come il Kosovo, dall'indipendenza ad oggi, abbia certamente rafforzato il proprio *status* nel panorama internazionale, sia all'interno dell'ONU, sia nel contesto dell'UE.⁵⁵⁶ Ad ogni modo, l'ammissione del Kosovo come Paese membro dell'UE e dell'ONU appare ancora una meta lontana, in quanto per raggiungere uno scenario di questo tipo sarebbe necessario un lungo lavoro diplomatico e, soprattutto, una chiara distensione dei rapporti con la vicina e – ancora “nemica” – Serbia.⁵⁵⁷ D'altronde, anche alla luce dei recenti atti di violenza del maggio/giugno del 2023 contro i cittadini e i militari del KFOR,⁵⁵⁸ una distensione dei rapporti fra Serbia e Kosovo è senz'altro indispensabile oltre che fortemente auspicata dall'Unione europea e dall'ONU.⁵⁵⁹ Solo attenuando *in primis* i contrasti con la Serbia, il Kosovo potrà forse realizzare un

⁵⁴⁹ Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, cit., pp. 10-11.

⁵⁵⁰ *Ibidem*

⁵⁵¹ https://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali.php?id_paesi=73# (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁵² A tal proposito va inoltre ricordato che uno Stato per acquisire lo status di Paese candidato deve ricevere il voto all'unanimità del Consiglio europeo.

⁵⁵³ Mehmeti, E. (2017) *Quest for Statehood: Kosovo's Plea to Join International Organizations*, cit., pp. 371-375.

⁵⁵⁴ *Ibidem*

⁵⁵⁵ Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, cit., p. 11.

⁵⁵⁶ Amoroso D. & Orzan M.F. (2023), *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come "paese terzo"*, “Giurisprudenza italiana”, marzo 2023, n. 3, 515-519: p. 515. & Milano, E. (2013), *Formazione dello Stato e processi di state-building nel diritto internazionale. Kosovo 1999-2013*, Editoriale Scientifica, pp.48-49.

⁵⁵⁷ Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, cit., p. 11.

⁵⁵⁸ *Supra*, cap.1, para. 3.3.

⁵⁵⁹ Non a caso, la tensione Kosovo-Serbia risulta evidente anche alla luce dell'immediata reazione serba alla domanda di adesione del Kosovo all'UE. Infatti, in tale occasione, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato quanto tale richiesta del Kosovo sia inaccettabile in quanto il Kosovo non è neanche riconosciuto da tutti i membri dell'UE. Inoltre, altro esempio di contrasti fra Kosovo e Serbia è senz'altro ritrovabile nella crisi diplomatica delle targhe dell'estate del 2022. Infatti, il Kosovo aveva emanato nuove leggi che vietavano a partire dal 1° agosto 2022 (poi il termine successivamente prorogato a aprile 2023) l'uso di documenti e targhe serbe nelle regioni settentrionali del Kosovo a maggioranza serba. Cfr. <https://it.euronews.com/2022/12/15/e-ufficiale-il-kosovo-ha-presentato-la-domanda-di-adesione-allunione-europea#:~:text=Notizie%20Mondo%20Kosovo->

domani il proprio obiettivo di partecipare con autorevolezza, e, assieme alle altre potenze dell'ONU e dell'UE, al dialogo internazionale.⁵⁶⁰

[.C3%88%20ufficiale%3A%20il%20Kosovo%20ha%20presentato%20la,di%20adesione%20all'Unione%20europea&text=Il%20premier%20Albin%20Kurti%20ha,di%20turno%20della%20Unione%20europea.](#) (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

Cfr. <https://www.eunews.it/2022/10/31/ue-kosovo-targhe-serbe-veicoli/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

⁵⁶⁰ Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, cit. p. 11.

CONCLUSIONI

Come anticipato, la questione della soggettività internazionale del Kosovo rappresenta ad oggi una fra le questioni più dibattute in dottrina su questa materia. Infatti, sebbene recentemente si siano registrati alcuni eventi favorevoli al riconoscimento del Kosovo nel diritto internazionale, la questione rimane tuttora aperta. A tal proposito, particolare rilievo assume senz'altro la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2023 nella causa C-632/20 P, *Spagna c. Commissione* nella quale, premessa l'intercambiabilità delle nozioni di Paese e di Stato nel diritto internazionale, la Corte di Giustizia dell'UE ha osservato come il Kosovo rientri pienamente nella condizione di *Paese terzo*, ritenendo dunque la Dichiarazione di Indipendenza kosovara del 2008 del tutto legittima. Ciò dimostra chiaramente l'apertura di una parte della comunità internazionale, e in particolare dell'Unione Europea, nel riconoscere il Kosovo come stato indipendente. Tuttavia, la mancanza di un consenso maggioritario tra i Paesi fa ipotizzare tempi ancora lunghi per addivenire a una soluzione univoca in tale vicenda. A riguardo, si consideri la ferma opposizione all'indipendenza kosovara perpetrata da due Paesi membri dell'Unione Europea, vale a dire la Spagna e la Grecia, i quali, nel corso degli ultimi anni, ne hanno ostacolato l'ammissione all'UE con la loro politica di non-riconoscimento del Kosovo; invero, un siffatto approccio ha determinato conseguenze inevitabilmente negative dal momento che il consenso unanime degli Stati membri è un requisito sostanziale per il corretto svolgimento della procedura di ammissione di uno Stato all'Unione Europea. Inoltre, al di fuori dell'ambito europeo, è poi opportuno notare come, negli ultimi anni, più di quindici Paesi africani abbiano ritirato il riconoscimento – precedentemente dimostrato – allo Stato kosovaro. Tuttavia, come si è potuto osservare, per poter ottenere un largo consenso da parte della comunità internazionale, il Kosovo deve senz'altro migliorare *in primis* i propri rapporti con la vicina Serbia, dal momento che, specialmente negli ultimi due anni, forti tensioni si sono registrate sul territorio al confine serbo. D'altronde, un esempio di ciò è riscontrabile proprio nella “protesta delle targhe” dell'estate del 2022, e negli atti di violenza del maggio/giugno del 2023 contro i militari del KFOR. Logicamente, la distensione dei rapporti con la Serbia non è un obiettivo facile da raggiungere in quanto è necessario che entrambi i Paesi scendano a compromessi, normalizzando i reciproci rapporti. Inoltre, le recenti *escalations* delle provocazioni bilaterali a cui si sta assistendo in questo periodo non appaiono forieri alla realizzazione di un accordo serbo-kosovaro, in quanto le ferite inferte alla popolazione kosovara dalla campagna di pulizia etnica di Milošević e dalla guerra del Kosovo del 1998-1999 non si sono ancora del tutto rimarginate. Probabilmente, solo con il passare del tempo e attuando – grazie al supporto delle istituzioni e degli organismi internazionali – una politica di distensione dei rapporti con la vicina Serbia, potrà “prevalere la ragione sul risentimento”,

creando finalmente un importante tassello per la pace in questa animosa area dei Balcani. Solo in questo modo la questione kosovara potrà dirsi, quindi, veramente conclusa.

Bibliografia

Monografie

- Armakolas, I., Ker-Lindsay, J. (2020), *The Politics of Recognition and Engagement. New Perspectives on South-East Europe*, Palgrave Macmillan.
- Beagle, T. W. (2001), *Effects-Based Targeting: Another Empty Promise?*, Maxwell Air Force Base, Air University Press
- Benedikter, T. (1998), *Il dramma del Kosovo. Dall'origine del conflitto fra serbi e albanesi agli scontri di oggi*, Roma, Datanews.
- Booth, K. (2012), *The Kosovo Tragedy. The Human Rights Dimensions*, London, Frank Cass.
- Conforti, B., & Iovane, M. (1997). *Diritto internazionale*. Editoriale scientifica.
- Chivvis, C. S. (2010), *EU Civilian Crisis Management. The Record So Far*, RAND Corporation.
- Cordell, H. (1934), *Some of the Results of the Montevideo Conference*, Washington, United States Government Printing Office.
- Derks, M., & Price, M. (2010), *The EU and rule of law reform in Kosovo*, Clingendael-Netherlands Institute of International Relations.
- Dogo, M. (1999), *Kosovo: Albanesi E Serbi: Le Radici Del Conflitto*, Editore MARCO.
- Doli, D. (2019), *The International Element, Statehood and Democratic Nation-building*, Springer, [In particolare cfr. *Legitimacy Through Missing Consensus. Kosovo and the 1244 Resolution, Vienna Negotiations and Ahtisaari Plan: The Starting Point for the 'International Element'*, pp. 33-51].
- Eriksson, M. e Kostić, R. (2013), *Mediation and Liberal Peacebuilding: Peace from the Ashes of War?*, London & New York, Routledge.
- Gardiner, R.K. (2003) *International Law*. Pearson Education Ltd.
- Gradoni L., & Milano E., (2011), *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo. Un'analisi critica*, Milano, Cedam.
- Guarino G. (2016), *Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica*, Ordine Internazionale e Diritti Umani – Quaderni n. 2 [In particolare cfr. Battaglia, F., *I recenti interventi dell'Unione europea per favorire l'affermazione della soggettività internazionale del Kosovo*, p. 315].
- Hösch, E. (2006), *Storia dei Balcani*, Bologna, Il Mulino.

- Judah, T. (2008), *Kosovo: What everyone needs to know*, Oxford, England: Oxford University Press.
- Kondock B., *International Peacekeeping* London, Routledge.
- Laçi, E. (2012), *Kosovo after Independence: Prospects for the Integration into the EU*, Lambert Academic Publishing (LAP).
- Maloney, S. M. (2018), *Operation Kinetic: Stabilizing Kosovo*, University of Nebraska Press.
- Marcon G. (2000) *Dopo il Kosovo. Le guerre nei Balcani e la costituzione della pace*, Trieste, Asterios Editore.
- Milano, E. (2013) *Formazione dello Stato e processi di state-building nel diritto internazionale. Kosovo 1999-2013*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Molinelli, A. (2012), *La Guerra in Kosovo*, Torino, Lulu editore.
- Morozzo della Rocca, R. (1999), *Kosovo. La guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico*, Guerini E Associati.
- O'Brien, J. (2001) *International Law*. Cavendish Publishing Ltd
- Palombino, F.M. (2021). *Introduzione al diritto internazionale* (Seconda ed.), Bari, Laterza.
- Perritt Jr, H. H. (2010), *The road to independence for Kosovo: a chronicle of the Ahtisaari plan*, Cambridge University Press.
- Ronzitti N. (2019), *Diritto internazionale*, Sesta edizione, Giappichelli Editore.
- Shaw M.N. (1991), *International law*, Cambridge [Cambridgeshire]: Grotius Publications.
- Visoka, G. (2018), *Acting like a state. Kosovo and the everyday making of statehood*, London, Routledge.
- Weller, M. (2009), *Contested Statehood: Kosovo's Struggle for Independence*, Oxford University Press.

Articoli di riviste scientifiche

- Agimi, I. (2011), *Decentralisation in Kosovo: challenges of reforming the local level*, "Policy in Southeastern Europe", (6).
- Almqvist J. (2009), *The politics of recognition, Kosovo and International Law*, Elcano Royal Institute Working Papers series, (14).
- Altwicker, T., & Wieczorek, N. (2016), *Bridging the security gap through EU rule of law missions? Rule of law administration by EULEX*, "Journal of Conflict and Security Law", 21(1).

- Amoroso D. & Orzan M.F. (2023), *Nessuna violazione del diritto dell'Unione nel designare il Kosovo come "paese terzo"*, "Giurisprudenza italiana", (3).
- Asta, G. (2020), *Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio*, "Ordine Internazionale e Diritti Umani", (1).
- Bancroft I. (2011), *The International Position of Kosovo After the Advisory Opinion of the International Court of Justice*, "IEMed Mediterranean Yearbook", 2011.
- Beran, H. (1984), *A Liberal Theory of Secession*, "Political Science", 32(1).
- Berg, E. (2009), *Re-examining sovereignty claims in changing territorialities: Reflections from 'Kosovo Syndrome'*, "Geopolitics", 14(2).
- Bianco, A. (2023), *Engagement without recognition: il Kosovo come paese terzo*, "DPCE online", 59(2).
- Bonomi M. (2017), *The Western Balkans in the European Union: Perspectives of a Region in Europe*, "IAI - Istituto Affari internazionali", 13.
- Borgen, C. (2008), *Kosovo's Declaration of Independence*, "International Legal Materials", 47(4).
- Borgen C. (2010), *From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe*, "Goettingen Journal of International Law", 2 (2010).
- Brosig, M. (2011), *The interplay of international institutions in Kosovo between convergence, confusion, and niche capabilities*, "European Security", 20(2).
- Cadier, D. (2011), *EU mission in Kosovo (EULEX): constructing ambiguity or constructive disunity?* "Transatlantic security paper", 3(5).
- Caplan, R. (1998), *International Diplomacy and the Crisis in Kosovo*, "International Affairs", 74(4).
- Cerone J. (2010), *The international court of justice and the question of Kosovo's independence*, "ILSA Journal of International & Comparative Law", 17(2).
- Challet, C. & Bachelier, P. (2021), *Can Kosovo be considered as a 'third country' in the meaning of EU law? Case note to Spain v. Commission*, "Maastricht Journal of European and Comparative Law", 20(10)
- Cimiotta, E. (2016), *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo. The 'Regionalization' of International Criminal Justice in Context*, "Journal of International Criminal Justice", 14(1).
- Civiletti C. (2007), *Kosovo. Un'altra occasione perduta per la Serbia*, "ISPI Policy Brief", (67).
- Demjaha, A. (2017), *Inter-ethnic relations in Kosovo*, "Seeu Review", 12(1).

- De Somer, S. (2018), *The powers of national regulatory authorities as agents of EU law*, “Era Forum, 18(14).
- Doli, D., & Korenica, F. (2010), *Calling Kosovo's Constitution: A Legal Review*, “The Denning Law Journal”, 22(51).
- Dursun-Ozkanca, O., & Crossley-Frolick, K. (2012), *Security sector reform in Kosovo: the complex division of labor between the EU and other multilateral institutions in building Kosovo's police force*, “European security”, 21(2).
- Esch, V. (2011), *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, “Sicherheit Und Frieden (S+F) / Security and Peace”, 29(3).
- Ferrero-Turrión R. (2021), *The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo*, “European Politics and Society”, 22(3).
- Focarelli C. (2011), *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della corte internazionale di giustizia nel parere del 22 luglio 2010*, “Il Politico”, 76(1).
- Gashi, S. (2017), *Interim Administrative Mission to the United Nations in Kosovo-UNMIK*, “American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences”, 37(1).
- Geistlinger, M. (1999), *The Legal Status of Kosovo under the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999)*, “Medzinárodné Otázky”, 8(4).
- Gitti, A. (2009), *L'indipendenza del Kosovo tra realtà e finzione*, “Il Politico”, 74(1).
- Greenwood, C. (2000); *International law and the NATO intervention in Kosovo*, “International and Comparative Law Quarterly”, 49(4).
- Greppi, F. (2008), *La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale*, “ISPI, ispionline”, (80).
- Grilj, B., & Zupančič, R. (2016), *Assessing the planning and the implementation of the EU Rule of Law Missions: case study of EULEX Kosovo*, “European Perspectives”, 8(2).
- Gutiérrez-Chico, F. & González-Fuente, I. (2021), *The Performativity of State Non-Recognition in Sports: The Case of Spain over Kosovo*, “Politics in Central Europe”, 17(3).
- Herman, E.S. (2006), *The Approved Narrative of the Srebrenica Massacre*, “Int J Semiot Law”, 19(4).
- Istrefi R. (2017), *International Security Presence in Kosovo and its Human Rights Implications*, “CIRR”, 23(80).
- Janev, I. (2022), *Legal aspects of the use of a provisional name for Macedonia in the United Nations system*, “Advances in Politics and Economics”, 5(2).

- Kasenova M. (2019), *The renewal and upgrade of legal regulation of telecommunications in the EU*, *Moscow Journal of International Law*, 2019(2).
- Keiichi, K. (2010), *Why Kosovar Albanians Took Up Arms against the Serbian Regime: The Genesis and Expansion of the UÇK in Kosovo*, "Europe-Asia Studies", 62(7).
- Ker-Lindsay, J. (2009), *The emergence of 'Mediation' in international peacemaking*, "Ethnopolitics", 8(2).
- Ker-Lindsay, J. (2013), *Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo "Unique Case" Argument*, "Europe-Asia Studies," 65(5).
- Ker-Lindsay, James (2015) *Engagement without recognition: the limits of diplomatic interaction with contested states*, "International Affairs", 91(2).
- Keukeleire, S., Thiers, R. and Justaert, A. (2009), *Reappraising Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European Union*, "The Hague Journal of Diplomacy", 4(2).
- Kohen, M., & Del Mar, K. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244 (1999): A Declaration of 'Independence from International Law'?*, "Leiden Journal of International Law", 24(1).
- Kostovicova, D. (2008), *Legitimacy and international administration: The Ahtisaari settlement for Kosovo from a human security perspective*, "International Peacekeeping", 15(5).
- Krasniqi, G. (2012), *Overlapping jurisdictions, disputed territory, unsettled state: the perplexing case of citizenship in Kosovo*, "Citizenship Studies", 16(3-4).
- Krisch, N. (1999), *Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and the Security Council**, *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 3(1).
- Kritsiotis, D. (2000), *The Kosovo Crisis and Nato's Application of Armed Force against the Federal Republic of Yugoslavia*, "The International and Comparative Law Quarterly", 49(2).
- Lorenz, R. F. (2000), *The rule of law in Kosovo: problems and prospects*, "Criminal Law Forum", 11(2).
- Lemay-Hébert, N. (2009), *State-building from the outside-in: UNMIK and its paradox*, "Journal of Intervention and Statebuilding", 3(1).
- Marko, J. (2008), *The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective*, "Review of Central and East European Law", 33(4).
- Mehmeti, E. (2017), *Quest for Statehood: Kosovo's Plea to Join International Organizations*, "European Journal of Social Science Education and Research", 4(4s).

- Miljkovic, S., & Simic, I. (2020), *Quasi-legal effects of the Law No. 05/L-079 on strategic investments of the provisional institutions of self-government of Autonomous Province Kosovo and Metohija*, "Collection Papers - Fac. L. Nis", 86(111).
- Muharremi, R. (2008), *Kosovo's declaration of independence: self-determination and sovereignty revisited*, "Review of Central and East European Law", 33(4).
- Muharremi, R. (2010), *The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) from the perspective of Kosovo constitutional law*, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht", 70(2010).
- Muharremi, R. (2010), *A Note on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo*, "German Law Journal", 11(7-8).
- Muharremi, R. (2014), *Conflicting Rules of Recognition: UN Security Council Resolution 1244 or the Constitution of the Republic of Kosovo*, "German Law Journal", 15(4).
- Murphy, S. D. (2013), *Reflections on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Interpreting Security Council Resolution 1244*, "GWU Legal Studies Research", (2013-118).
- Oproiu, M. (2015), *Current challenges for EU coherence in promoting the rule of law in Kosovo*, "Europolity - Continuity and Change in European Governance", 9(2).
- Osmani, S. (2014), *KFOR mission in Kosovo and its future. Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19).
- Oxha, S., & Nasufi, D. (2019), *The EU ESDP Missions in the Western Balkans*, "Knowledge-International Journal", 30(6).
- Perrot, O. (2008), *Les perspectives incertaines de la Constitution du Kosovo*, "Exprit", 346(7).
- Pichler, R., Grandits, H. & Fotiadis, R. (2021), *Kosovo in the 1980s – Yugoslav Perspectives and Interpretations*. "Comparative Southeast European Studies", 69(2-3).
- Pirozzi, N., & Musi, F. (2019), *Civilian crisis management: Assessing the readiness of EU member states and institutions*, "Istituto Affari Internazionali Commentaries", 19(67).
- Pretelli, I. (2021), *La Crisi del Kosovo e l'intervento della Nato*, "Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche", 51(3).
- Pulko I., Pejič N. (2016), *Drawing Lessons Learnt on Operational Capabilities of EU's CSDP Missions in Kosovo and Bosnia and Herzegovina*, "European Perspectives. Journal on European Perspectives of Western Balkans", 8(1).
- Qerimi Q. (2007), *An Informal World: The Role and Status of "Contact Group" Under International Law*, "Chi-Kent J. Int'l & Comp. Law" 4(117).
- Radin, A. (2014), *Analysis of current events: "towards the rule of law in Kosovo: EULEX should go"*, "Nationalities Papers", 42(2).

- Riegner, M. (2010), *The Two Faces of the Internationalized pouvoir constituent: Independence and Constitution- Making Under External Influence in Kosovo*, “Goettingen Journal of International Law”, 2(3).
- Rogel, C. (2003), *Kosovo: Where It All Began*, “International Journal of Politics, Culture, and Society”, 17(1).
- Ronzitti N. (2000), *Options for Kosovo's final status*, “The International Spectator”, 35(2).
- Rrahmani, B. (2018), *Civil society and democracy development in Kosovo*, “J. Liberty & Int'l Aff.”, 4(1).
- Ruffia, C. B. (1995), *Gli aspetti non istituzionali del trattato sull'unione europea*, “Il Politico”, 1(172).
- Sarriá P. & Demjaha, A. (2019), *Kosovo-Spain Relations and the Dilemmas on the Problem of Non-Recognition*, “SEEU Review”, 14(1).
- Sekelj, L. (2000), *Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia. Change without Transformation*, “Europe-Asia Studies”, 52(1).
- Sharapov, K. (2005), *Methodological approaches to assessing United Nations gender mainstreaming policies in Kosovo*, “Journal of Peacebuilding & Development”, 2(2).
- Sobrido Prieto, M. (2023), *El derecho de la Unión Europea y las nociones de tercer país y de entidad territorial no reconocida como Estado independiente*, “Revista de Derecho Comunitario Europeo”, 74.
- Spornbauer, M. (2010), *EULEX Kosovo: The Difficult Deployment and Challenging Implementation of the Most Comprehensive Civilian EU Operation to Date*, “German Law Journal”, 11(7-8).
- Stępień, M. (2018), *An awkward situation: Kosovo, the EU and EU member states*, “Wroclaw Review of Law- Administration & Economics”, 8(1).
- Sterio, M. (2010), *The Case of Kosovo: Self-Determination, Secession, and Statehood Under International Law*, “Proceedings of the ASIL Annual Meeting”, 104.
- Strohmeier, H. (2001), *Collapse and Reconstruction of a judicial System: The United Nations Missions in Kosovo and East Timor*, “American Journal of International Law”, 95(1).
- Tancredi, A. (2008). *Neither authorized nor prohibited? Secession and international law after Kosovo, south Ossetia and abkhazia*, “The Italian Yearbook of International Law Online”, 18(1).
- Tansey, O. (2009), *Kosovo: Independence and tutelage*, “Journal of Democracy”, 20.
- Tardy, T. (2014), *CSDP: getting third states on board*, “European Union Institute for Security Studies”, 6.

- Teran, N. S. (2007), *Peacebuilding and Organized Crime: The Cases of Kosovo and Liberia*. “Swisspeace”, (1).
- Toth, N., & Vizi, B. (2014), *Language Rights in Kosovo*, “Acta Universitatis Sapientiae - European and Regional Studies”, 5(75-87).
- Törö, C. (2010), *External State Partners in ESDP Missions: Third Country Participation in EU Crisis Management*, “European Foreign Affairs Review,” 15(3).
- Tziampiris, A. (2008), *Greek Foreign Policy with Regard to Kosovo’s Independence*, “Comparative Southeast European Studies”, 56(3).
- Vasileiadis N. (2015), *Conflict Nato– Serbia (1999) and the Issue of Kosovo through the Greek Press and the Fable of the Greek-Serbian Friendship*, “International Multilingual Journal of Contemporary Research”, 3(2).
- Vidmar, J. (2009), *International legal responses to Kosovo's declaration of independence*, “Vand. J. Transnat'l L.”, 42(779).
- Vidmar, J. (2010), *Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice*, “St Antony’s International Review”, 6(1).
- Vidmar, J. (2011), *The Kosovo Advisory Opinion Scrutinized*, “Leiden Journal of International Law”, 24(2).
- Viscuso, S. A. (2012), *La dichiarazione di indipendenza del Kosovo e la corte internazionale di giustizia*, “CRIO papers”, (17).
- Warbrick, C. (2008), *Kosovo: The Declaration of Independence*, “The International and Comparative Law Quarterly”, 57(3).
- Weller, M. (2008), *Kosovo's final status*, “International Affairs”, 84(6).
- Weller, M. (2011), *Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?* “Leiden Journal of International Law,” 24(1).
- Wilde R. (2011), *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, “The American Journal of International Law”, 105(2).
- Yannis, A. (2001), *Kosovo under International Administration*, “Survival”, 43(2).
- Zupančič R., Pejić N., Grilj B. & Rodt A. P. (2018), *The European Union Rule of Law Mission in Kosovo: An Effective Conflict Prevention and Peace-Building Mission?*, “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, 20(6).

Convezioni e accordi internazionali

- *Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States*. No. 3802. Signed at Montevideo on 26 December 1933, entered into force 28 March 1935.

- Kosovo and Serbia, *First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations*, KV130419, signed 19 March 2013.
- *Agreement on the price reduction of the roaming services in public mobile communication networks in the Western Balkans region*, signed 04 April 2019, entered into force 04 April 2019.

Documenti delle NU

- *Decision 218 on the situation in Kosovo, adopted at the special session of the Permanent Council of the Organization for Security and Cooperation in Europe*, UN Doc. S/1998/246 Annex, adopted 11 March 1998.
- UN Security Council, *Security Council resolution 1160 (1998) [On the letters from the United Kingdom (S/1998/223) and the United States (S/1998/272)]*, S/RES/1160 (1998), adopted 31 December 1998.
- UN Security Council, *Security Council resolution 1199 (1998) [The situation in Kosovo]*, S/RES/1199 (1998), adopted 23 September 1998.
- UN Security Council, *Security Council resolution 1244 (1999) [on the deployment of international civil and security presences in Kosovo]*, S/RES/1244 (1999), adopted 10 June 1999.
- The Special Representative of the Secretary, *General Bernard Kouchner issues first UNMIK regulation in Kosovo*, UNMIK/PR/20, adopted 25 July 1999, entered into force 29 July 1999.
- UN Security Council, *Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: addendum: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement*, S/2007/168/Add.1, adopted 26 March 2007.
- UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625(XXV), adopted 24 October 1970.
- *UN Charter of the United Nations*, 1 UNTS XVI, signed 26 June 1945, entered into force 24 October 1945.

Documenti dell'UE

- European Union, *Treaty on European Union (Consolidated Version)*, C 325/5, *Treaty of Maastricht*, adopted 7 February 1992, entered into force 1 November 1993, revised 24 December 2002.
- Council of the European Union, *Joint Action on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*, 2008/124/CFSP, adopted 4 February 2008, entered into force 16 February 2008.

- European Union, *Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union*, 26 October 2012, OJ L. 326/47-326/390; signed on 13 December 2007, entered into force on 1 December 2009.
- European Parliament and the European Council, *Regulation (EC) no 1211/2009 of the European parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (Text with EEA relevance)*, L 337/1, adopted 25 November 2009, entered into force 7 January 2010.
- European Parliament and European Council, *Regulation (EU) 2018/1971 of the European parliament and of the council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009*, L 321/1, adopted 11 December 2018, entered into force 20 December 2018.
- European Commission, *Commission implementing decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council*, L 75/108, adopted 18 March 2019, entered into force 18 March 2019.

Giurisprudenza internazionale (Case Law di ICJ e CJEU)

- *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)*, General List No. 141, International Court of Justice (ICJ), 22 July 2010.
- The European Court (Grand Chamber), *Judgement of the Court (Grand Chamber) of 17 January 2023 (*) in Case C-632/20 P, Kingdom of Spain v European Commission*, ECLI:EU:C:2023:28, 17 January 2023.
- The General Court of European Union (Ninth Chamber), *Judgment of the General court (Ninth Chamber) of 23 September 2020 (*) in Case T-370/19*, ECLI:EU:T:2020:440, 23 September 2020.

Miscellanea

- Brand, M., & Centre d'études pratiques de la négociation internationale (2003), *The development of Kosovo institutions and the transition of authority from UNMIK to local self-government*, Geneva, CASIN.
- Independent International Commission on Kosovo (2000), *The Kosovo report: conflict, international response, lessons learned*, Oxford University Press.
- Novičić, Ž., & Lađevac, I. (2010), *Serbia and EULEX: organisation, problems and perspectives of European union's mission in Kosovo*, in Dimitrijevic D. & Antevski M. (2010), *Serbia and European union*, 193-211.
- Miftari, B. (2013), *Kosovo legislation to ensure implementation of regional economic development*, "Rochester Institute of Technology".

- Lehne, S. (2009), *Resolving Kosovo's Status*, “Policy paper, Österreichisches Institut für Internationale Politik”.
- Assembly of Kosovo, *Kosovo Declaration of Independence*, D-001, adopted 17 February 2008, entered into force 17 February 2008.
- Kim, J., & Woehrel, S. (2008), *Kosovo and US Policy: Background to independence*, Congressional Research Service-CRS Report for Congress.
- Orakhelashvili, A. (2008), *Statehood, recognition and the United Nations system: A unilateral declaration of independence in Kosovo*, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 12(1), 1–44].
- *Constitution of the Republic of Kosovo*, promulgated 15 June 2008.
- Vaquer, J. (2011), *Spain's position on Kosovo in Kosovo Calling International Conference*, Kosovo Foundation for Open Society and British Council.
- Statements of Foreign Minister Avramopoulos and E. Hoxhaj, the Foreign Minister of Kosovo, following their meeting’, Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, 8 March 2013.
- Russell M. (2019), *Serbia-Kosovo Relations Confrontation or Normalisation?*, “EPRS | European Parliamentary Research Service”.
- Koutrakos, P., (ed.) (2011), *European Foreign Policy. Legal and political perspective*, Edward Elgar Publishing. [In particolare cfr. Keukeleire, S., Kalaja, A., & Çollaku, A. *The European Union's policy on Kosovo*, in *European Foreign Policy. Legal and political perspective*, Panos Koutrakos, 172-202].
- European Commission (2019), *Commission Decision of 18 March 2019 on the participation of the National Regulatory Authority of Kosovo (*) in the Body of European Regulators for Electronic Communications (2019/C 115/09)*, “Official Journal of the European Union”.
- Jakupi A. (2019) *Stabilization and Association Agreement between Kosovo and The European Union*, University of Pristina “Hasan Prishtina”.
- Chatham House Group (2008), *Kosovo: International Law and Recognition - A Summary of the Chatham House International Law Discussion Group meeting held on 22 April 2008* (www.chathamhouse.org.uk).
- Research Institute of Development and European Affairs (2019), *The eventual accession of Kosovo to the United Nations specialized agencies: procedures and prospects*, Norwegian embassy.
- Dessus, Z. et al. (2017), *Kosovo's EU candidate status: a goal within reach?*, “EPC Discussion Paper”.

Sitografia

- <https://www.beinkosovo.com/kosovo-geography/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.liberopensiero.eu/03/09/2020/esteri/kosovo-storia-divisa/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- [https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo_res-f0d1ba5d-7f26-11e6-9672-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/) (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.britannica.com/event/Kosovo-conflict> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.limesonline.com/cartaceo/di-chi-e-il-kosovo-cento-anni-di-conflitti>. (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.limesonline.com/cartaceo/di-chi-e-il-kosovo-cento-anni-di-conflitti> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://countrymeters.info/en/Kosovo#population_2019 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- http://arhivyu.gov.rs/active/en/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_sfrj_1974.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2019/mar/20/how-milosevic-stripped-kosovos-autonomy-archive-1989> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://balkaninsight.com/2020/03/23/autonomy-abolished-how-milosevic-launched-kosovos-descent-into-war/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://balkaninsight.com/2020/01/21/ibrahim-rugova-pacifist-father-of-kosovos-independence/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.bbc.com/news/av/magazine-31795711> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://reliefweb.int/report/serbia/report-s-g-prepared-pursuant-resolution-1160-1998-security-council-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://1997-2001.state.gov/global/human_rights/kosovoii/homepage.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/10/01/nel-bosco-dell-orrore-tra-quei-corpi.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/cleansing/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://pesd.princeton.edu/node/511> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- https://www.nato.int/nato-welcome/index_it.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.oecd.org/apropositodi/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.cbsnews.com/news/questions-and-answers-on-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.economist.com/europe/1998/10/15/another-chapter-opens-in-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.icty.org/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.icc-cpi.int/about/otp> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.focus.it/cultura/storia/massacro-srebrenica-genocidio-a-due-passi-da-casa-nostra> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49602.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://reliefweb.int/report/serbia/kosovo-chernomyrdin-says-milosevic-ready-peace> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://italyun.esteri.it/it/litalia-e-le-ooii/consiglio-di-sicurezza/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9905/06/kosovo.05/index.html?iref=storysearch> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://unmik.unmissions.org/united-nations-resolution-1244> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://digitallibrary.un.org/record/1493988> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.un.org/sg/en/content/the-role-of-the-secretary-general> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://press.un.org/en/1999/19991013.sgsm7175.doc.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://digitallibrary.un.org/record/1489277> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://unmik.unmissions.org/20-bernard-kouchner-issues-first-unmik-regulation-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/02english/E1999regs/RE1999_01.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://jfcnaples.nato.int/kfor> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_sep00chs01.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48818.htm (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.kcsfoundation.org/en/grants/imp-sch/euok/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.eeas.europa.eu/kosovo/eu-projects-kosovo_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://erasmuspluskosovo.org/en/eu-delegation-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://kosovoprojects.eu/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://press.un.org/en/2007/sc9015.doc.htm> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-kosovo.4.5358496.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-politics-of-recognition-kosovo-and-international-law-wp/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27441.htm?selectedLocale=en (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.un.org/en/model-united-nations/international-court-justice> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/rel_int/commissione_venezia.do (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- <https://gjk-ks.org/en/the-constitutional-court/history/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://president-ksgov.net/wp-content/uploads/2023/01/1_LIGJI_Nr_03L_094_P_R_PRESIDENTIN_E_REPUBLIK_S_S_KOSOV_S.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://kryeministri.rks-gov.net/en/prime-minister/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://news.un.org/en/story/2008/02/249372> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/La-Serbia-cinque-anni-dopo-30973> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.un.org/en/ga/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.icjciij.org/case/141#:~:text=In%20its%20Advisory%20Opinion%20delivered,did%20not%20violate%20international%20law%E2%80%9D.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://reliefweb.int/report/serbia/roundup-kosovos-proclamation-independence-triggers-more-mixed-feelings> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.opiniojuris.it/il-criterio-delleffettivita-come-misura-della-soggettivita-internazionale/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://integrimievropian.rks-gov.net/en/saa/political-priorities-for-the-implementation-of-the-saa-european-reform-agenda-era/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.scp-ks.org/en> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.farodiroma.it/nove-paesi-africani-ritirano-il-riconoscimento-del-kosovo-fulvio-beltrami/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.rcc.int/priority_areas/53/roaming (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-commission_it (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/60337/att_20120201ATT36932-7870380707321798179.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.eeas.europa.eu/kosovo/who-we-are_en?s=321 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-on-the-functioning-of-the-europeanunion.html#:~:text=The%20TFEU%20is%20one%20of,details%20of%20the%20EU%20institutions.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbiugrw1> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://agenparl.eu/2023/01/13/corte-ue-agenda-16-22-gennaio-2023-partecipazione-anr-del-kosovo-ai-lavori-del-berec-posizione-dominante-unilever-italia-mkt-operations-srl-uso-di-insetticidi-a-base-sostanze-attive-vietate-nell/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkkahh9hwxw9?ctx=vg9ib6ni81yl&tab=1> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4242 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.rcc.int/news/480/roam-like-at-home-speak-more-pay-less-western-balkans-agrees-on-text-of-new-regional-roaming-agreement> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://ec.europa.eu/isa2/events/western-balkans-digital-summit_en/ (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.rcc.int/news/503/region-seals-the-deal-2021-roaming-free-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Balcani/Zero-costi-per-roaming-nei-Balcani-occidentali-ma-non-con-l-Ue-210913> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.rcc.int/docs/476/regional-roaming-agreement-for-the-western-balkans> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_register_store/2021/3/BoR_%2821%29_23_26th_BEREC_International_Roaming_Benchmark_Data_Report.pdf (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_it (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://unric.org/it/le-nazioni-unite-in-breve/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/it/ (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.ejiltalk.org/the-luxembourg-court-rules-on-the-difference-between-states-and-countries-as-international-law-actors/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.ejiltalk.org/kosovo-is-a-country-and-a-country-means-a-state-rules-the-court-of-justice-of-the-european-union/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-it-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf (2 settembre 2023)
- https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/01/17/corte-ue-equiparare-il-kosovo-a-un-paese-terzo-non-viola-il-diritto_aa1907aa-f946-4c7a-bf58-b1a602ada960.html (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2008&mm=02&dd=18&nav_id=47809 (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.lastampa.it/esteri/2008/02/21/news/kosovo-l-italia-riconosce-indipendenza-1.37111849/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://prishtinainsight.com/singapore-recognizes-kosovo/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/why-bangladesh-should-recognize-kosovo> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.notiziegeopolitiche.net/kosovo-il-bangladesh-riconosce-lindipendenza-ma-il-paese-e-una-polveriera/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.jpost.com/israel-news/article-706223> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://prishtinainsight.com/burundi-revokes-kosovo-recognition-leaving-kosovo-pm-nonplussed/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.rferl.org/a/ghana-withdraws-premature-kosovo-recognition/30266937.html> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.srbija.gov.rs/vest/en/150855/sierra-leone-withdraws-kosovos-recognition.php> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.kosovo-online.com/en/news/spare-time/why-recognition-kosovo-being-withdrawn-and-what-are-consequences-17-1-2023> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.epc.eu/en/Publications/The-Association-of-Serb-Majority-Municipalities-The-crux-of-tensions~517b60> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-eu/#:~:text=The%20process%20of%20joining%20the%20EU%2C%20also%20called%20accession%2C%20has,formally%20accept%20the%20country's%20application.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

- <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/146/la-protezione-dei-valori-dell-articolo-2-del-tue-nell-unione-europea> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/#:~:text=I%20criteri%20di%20adesione%2C%20o,diventare%20Stati%20membri%20dell'UE.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://it.euronews.com/2022/02/23/tu-non-mi-riconosci-io-si-solidareta-del-kosovo-all-ucraina> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- https://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali.php?id_paesi=73# (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://it.euronews.com/2022/12/15/e-ufficiale-il-kosovo-ha-presentato-la-domanda-di-adesione-allunione-europea#:~:text=Notizie%20Mondo%20Kosovo-%C3%88%20ufficiale%3A%20il%20Kosovo%20ha%20presentato%20la,di%20adesione%20all'Unione%20europea&text=Il%20premier%20Albin%20Kurti%20ha,di%20turno%20de lla%20Unione%20europea.> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)
- <https://www.eunews.it/2022/10/31/ue-kosovo-targhe-serbe-veicoli/> (Ultimo accesso: 2 settembre 2023)

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of Kosovo's subjectivity under international law. To fully understand the international subjectivity of Kosovo, Chapter I analyses the events that led Kosovo from the outbreak of the 1998-1999 conflict to the achievement of independence in 2008. In this regard, Chapter I first provides a brief overview, first geographical/ethnic and then historical, of the Kosovo region. Regarding the geographical/ethnic overview, Kosovo is a territory located in the center of the Baltic peninsula (landlocked) with Albanian (approximately 93 per cent of the total) as the predominant ethnic group, followed only by Bosnian (approximately 1.6 per cent of the total) and Serbian (approximately 1.5 per cent of the total). As far as the historical background of the territory is concerned, reference must certainly be made to the radical change of *status* that this region underwent in the years prior to the 1998-1999 conflict. Indeed, the status of partial autonomy, acquired with Josip Broz Tito's establishment of the 'Autonomous Province of Kosovo and Metohija', was drastically changed in 1989, when Slobodan Milošević, the then President of the Socialist Republic of Serbia, issued a new constitution that, by depriving Kosovo of its previously acquired autonomy, created all the conditions for the situation in Kosovo to deteriorate dramatically. Therefore, having established the geographical/ethnic and historical context, Chapter I then examines the events surrounding the 1998-1999 war conflict in Kosovo. In this regard, it is certainly worth considering the emergence, as early as 1995, of the Kosovo-Albanian paramilitary organization known as *Ushtria Çlirimtare e Kosovës* (UÇK). In fact, it was the latter, by organizing attacks on Yugoslav troops in 1998, who declared war on Milošević, who had meanwhile become president of the Federal Republic of Yugoslavia. Thus began the Kosovan conflict. Once the war started, the foreign ministers of some UN member states decided to set up the specialized political body of the so-called 'Contact Group' in London, issuing a declaration declaring an ultimatum to the Serbian and Yugoslav forces and the rebel troops of the UÇK to end the war and start the necessary diplomatic negotiations for peace. However, this first attempt having failed, the Contact Group decided to meet again, ten months after its establishment, this time drawing up a resolution plan to end the Kosovo conflict. This plan, which was made public at the Rambouillet Peace Conference, held from 2 to 6 February 1999, was not accepted by Serbia because the latter considered that the plan had clauses concerning the presence of some NATO troops on the territory that were unacceptable. However, the situation changed dramatically with the NATO intervention on Kosovan territory. In fact, following the intervention of NATO troops on Kosovan territory under the leadership of General Wesley Clark, the Federal Republic of Yugoslavia, at a meeting held in Belgrade on 22 April 1999, decided to reconsider its positions and accept the peace plan previously rejected at the Rambouillet Peace Conference, laying the foundations for peace. Subsequently, Chapter I analyses the post-conflict situation in Kosovo, focusing mainly on the role of the UN in Kosovo.

Particularly important in this regard is Resolution 1244/1999, adopted by the UN Security Council on 10 June 1999, which established an international security presence in Kosovo (the KFOR) and even an international civil presence on the ground (the UNMIK). Indeed, both presences would have served not only to deter the resumption of hostilities, but also to demilitarize Yugoslav and Serb troops, thus creating a safer environment. After explaining this resolution, Chapter I considers two important missions within the UN and NATO presence in the post-conflict Kosovo, namely UNMIK and KFOR. Regarding the UNMIK, the latter, as recalled, came into being with Resolution 1244/1999. In fact, in that resolution, the Security Council authorized the Secretary General to appoint a special representative who, in coordination with the other international presences, would have the task of establishing an international civil presence on the ground (namely, the UNMIK). According to the Security Council, the purpose of the UNMIK mission was to ensure the establishment of an international UN protectorate in Kosovo with the aim of temporarily administering the region and preventing the resumption of hostilities. KFOR was also established by Resolution 1244/1999. This resolution provided for the formation of an international security presence aimed at deterring the resumption of hostilities and demilitarizing the UÇK, with the creation of an environment preparatory to the establishment of the UNMIK international civilian presence on the ground. After analyzing the role of the UN and NATO in the post-conflict period in Kosovo, Chapter I also examines the role of the EU in Kosovo. In this regard, the chapter pays particular attention not only to the EULEX mission, which aims to establish the rule of law in Kosovo, but also to the two EU foreign policy services in Kosovo, namely the European Union Office in Kosovo and the EU Special Representative in Kosovo. As far as EULEX is concerned, the latter is tasked with monitoring Kosovo's institutions towards the rule of law, ensuring, at its disposal, the proper promotion of the rule of law in Kosovo and providing a non-politicized customs service, prosecuting crimes of all kinds within the region. With regard to the two departments, the European Union Office in Kosovo and the EU Special Representative in Kosovo, the EU Office in Kosovo deals with all those advocacy initiatives taken by Kosovo's 'grassroots civil society organizations', such as the protection of fundamental rights and support for infrastructure, while the EU Special Representative in Kosovo is in charge of actively representing the EU within the PESC framework in Kosovo, with a key role in the protection of human rights in Kosovo. Finally, Chapter I considers the troubled succession of events leading up to the formalization of full independence of the Kosovo region from Serbia in 2008, focusing at first on a description of the so-called "Ahtisaari plan," and then later outlining the principles behind Kosovo's 2008 independence. As for the Ahtisaari Plan, the latter presented the plan, drawn up in 2007 by then-SSR Martti Ahtisaari, to opt for a solution of complete independence of Kosovo from Serbia for a peaceful existence in the future. Indeed, according to Ahtisaari, this solution was the one and only viable option to allow the entire civilian community of Kosovo a peaceful existence. Therefore, it is well understood how this plan drawn up by

Ahtisaari implicitly set the conditions for leading Kosovo to declare unilateral independence from Serbia the following year. As for the principles underlying Kosovo's declaration of independence, as Chapter I points out, these are primarily the democratic principle, the secular principle, and the anti-discriminatory/multiethnic principle. In fact, the goal was to give birth to a republic that would not only derive its legitimacy directly from the people but would not discriminate against its citizens either by religion or ethnicity. Moreover, another principle reiterated in the declaration is also that of equality before the law. In fact, the neo-republic was supposed to guarantee its citizens fair trials without favoritism or discrimination, thus avoiding acting solely based on the peculiarities of the individual.

Chapter II of this thesis delves into the consequences of Kosovo's declaration of independence at both the internal and external levels. Regarding the consequences at the internal level, Chapter II notes how, since its independence, Kosovo has undergone a strong process of "de-serbization" of its institutions, which, over the years, have gradually become detached from those of Serbia. Still referring to the internal level, Chapter II then considers the 2008 constitution of the new autonomous state of Kosovo. This constitution, in fact, was important precisely because it provided Kosovo's institutions with their own basis of constitutional legitimacy. In this regard, special attention is paid by Chapter II of this thesis to the Article 4 of that this constitution. Indeed, this article, by establishing the unquestionability of the principle of the division of powers, constituted one of the unquestionable foundations of the new democratic orientation to be given to the country. Regarding the external consequences of the declaration of independence, Chapter II then considers both the 2010 International Court of Justice opinion and the opposition of Spain and Greece to Kosovar independence. Regarding the 2010 ICJ opinion, Chapter II also distinguishes between the ICJ opinion on the conformity of the Kosovo Declaration of Independence with international law in general and the ICJ opinion on the conformity of the Kosovo Declaration of Independence with Resolution No. 1244/1999. Regarding conformity with international law in general, the ICJ opinion was that the Kosovar Unilateral Declaration of Independence was not an illegal act *per se*. Indeed, in stating this, the ICJ reiterated the principle of "non-relevance" of international law on unilateral declarations of independence. According to this view, no form of practice would have developed to deny such a declaration of independence, the Kosovo independence case being *sui generis*. Another aspect the ICJ dwelt on in formulating this opinion of conformity with international law in general was the non-violation of the principle of territorial integrity in the case of Kosovar independence. According to the ICJ opinion, in fact, the Kosovo case did not have the typical features that, according to practice, would have violate the principle of territorial integrity. In detail, the elements that would have been lacking in the case of Kosovar secession were the threat/use of force by the seceding people and the presence of circumstances by which the act of independence had been declared. Regarding the ICJ's opinion on the conformity of the Kosovo declaration of independence with Resolution No. 1244/1999,

the ICJ expressed itself by affirming the legitimacy of this Kosovo secessionist act. Indeed, in affirming this, the ICJ had considered how Resolution No. 1244/1999 did not provide any final solution for the province of Kosovo. Indeed, although Resolution No. 1244/1999 provided UNMIK's pro tempore administration plan, to be adopted in the short term, it did not contemplate any final solution, let alone Kosovo independence from Belgrade. Therefore, precisely considering this normative vacuum created by Resolution No. 1244/1999, the Kosovo Declaration of Independence was undoubtedly valid and therefore in accordance with this resolution. To conclude, with regard to the second external consequence of the declaration of independence, namely the opposition of Spain and Greece to Kosovo independence in 2008, Chapter II analyzes the reasons that led these two countries not to recognize Kosovo as a state. In fact, if for Spain the desire not to make the Kosovo case a precedent for the secession of the Spanish region of Catalonia was certainly decisive, for Greece the predominantly conservative and hostile character of Greek institutions toward any independence movement, including the Kosovo one, was certainly decisive.

Chapter III considers the prospects that the state of Kosovo will face in the coming years. To illustrate this, Chapter III first considers how, since independence in 2008 to the present, Kosovo has embarked on a process of progressive statehood not only through strengthening the "effectiveness" and "independence" of its government, but also through the important role played by the European Agenda for Reform in Kosovo. Next, to outline prospects, Chapter III precisely examines the recent evolution of relations between Kosovo and the European Union, specifically considering the European Commission's plan to align Kosovo's legislation with European Union law and the 2019 Roaming Agreement. With regard to the European Commission's project to align Kosovo's legislation with European Union law, Chapter III highlights how, in recent years, there has been a surprising development in relations between the European Union and the newly created state of Kosovo. This achievement can undoubtedly be attributed to the Union's "structural diplomacy" activities *vis-à-vis* Pristina. In fact, since Kosovo's independence in 2008, the Union has set itself the goal of coordinating the process of Kosovo's progressive statehood, modeling and influencing Kosovo's institutions along the lines of those in Europe. In this regard, one cannot fail to mention the recent role played by the European Commission with the EULEX mission in Kosovo, which enabled the proper adoption of the Kosovar rule of law, thus making use of the deployment of local bodies such as the police and the judiciary. Another example of EU performative action in Kosovo is then certainly the European Commission Liaison Office (ECLO) which based its activities primarily on bringing Kosovo closer to the European Union, thus setting the stage even for Pristina's eventual entry into Brussels. In any case, the role played by another important European institution cannot be overlooked, namely that of the European Union Special Representative in Kosovo (EUSR), which played a key function as a link between the European Commission and the Kosovo state,

being one of the main political and diplomatic actors in the Kosovo alignment and Europeanization process. Then, regarding the 2019 Roaming agreement, Chapter III highlights that the objective of this agreement was mainly to reduce roaming-related tariffs among the six Balkan countries, including Kosovo, that had participated in the Digital Agenda 2018. Indeed, by signing the 2019 Roaming Agreement (RRA), Kosovo undoubtedly sent a clear message to Europe containing a willingness to engage and take part, more and more actively, in projects coming from Brussels. Next, Chapter III provides some developments in terms of the recognition of Kosovo's international subjectivity. Specifically, Chapter III first considers the 2023 judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-632/20 P, *Spain v. Commission* and then notes how the latter has clarified and limited, considering the recent relationship between BEREC and Kosovo, the Commission's decision-making power. Furthermore, it should be highlighted how this ruling also allowed for a recognition by the CGUE of Kosovo, in accordance with the 2008 Kosovo Declaration of Independence, by defining it as a "third country". Then, the Chapter III considers the overview of the UN states that have recognized Kosovo's subjectivity from 2008 to the present, focusing on the two cases of late recognition and of withdrawal of recognition. While Singapore, for example, is a case of belated recognition, Ghana and Burundi, which recently withdrew recognition previously granted to Kosovo, are a case of withdrawal of recognition. Finally, Chapter III considers the possibility of Kosovo's admission to the UN and the EU and envisages, in addition to lengthy diplomatic work, above all a clear de-escalation of relations with neighboring and enemy Serbia by Kosovo. Even in light of recent developments in Kosovo and the May/June 2023 acts of violence against KFOR soldiers, a detente in relations between Serbia and Kosovo seems difficult to assume at least in the short term. Only by easing the contrasts with Serbia can Kosovo finally realize its goal of participating together with the other UN and EU powers in the international dialogue.

In conclusion, this thesis set out to address the issue of Kosovo's subjectivity in international law by showing how the lack of majority recognition of Kosovo by the countries of the international community suggests that there is still plenty of time for the resolution of the thorny dispute. Indeed, despite the recent 2023 ruling of the Court of Justice of the European Union in Case C-632/20 P, *Spain v. Commission*, which recognized Kosovo's independence and its subjectivity, there is still a long road ahead for the state's admission to the UN and EU. In fact, before Kosovo can be admitted into either international organization, it must undoubtedly improve its relations with neighboring Serbia, as, especially in the past two years, there have been high tensions on Kosovo's border with Serbia. In any case, a de-escalation of relations in the present is still a rather unrealistic scenario. Probably, only with the passage of time, by implementing - thanks to the support of international institutions and bodies - a policy of de-escalation of relations with neighboring Serbia, the conditions for an alliance between Serbia and Kosovo can finally be created, settling the question about Kosovar subjectivity once and for all.